AC 3133

CAMERA DEI DEPUTATI

VIII Commissione

Conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2026, n. 177, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l’economia circolare e le bonifiche

PROPOSTE EMENDATIVE

BOZZA NON CORRETTA

ALLEGATO

Conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2026, n. 177, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche

PROPOSTE EMENDATIVE

Art. 1.

Al comma 1, alla lettera a), *premettere la seguente:*

0a) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera *b-bis)*, è inserita la seguente:

«*b-bis*.1) valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario, di seguito VIIAS: combinazione di procedure, metodi e strumenti, con i quali si possono stimare, anche preventivamente, gli effetti potenziali sulla salute della popolazione nell'ambito della procedura di autorizzazione integrata ambientale (AIA);»;

Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo la lettera c), *aggiungere le seguenti*:

c-bis) all'articolo 29-*ter*, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-*bis*. La domanda di autorizzazione integrata ambientale, nonché la domanda di riesame della stessa, deve altresì contenere, pena il mancato rilascio dell'autorizzazione da parte delle autorità competenti, la VIIAS, redatta sulla base delle linee guida adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute, sentiti l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) e le agenzie provinciali per la protezione dell'ambiente (APPA). Le linee guida assicurano criteri uniformi per l'analisi delle emissioni, delle vie di esposizione e degli effetti sulla salute, anche cumulativi, e per la partecipazione delle comunità interessate»;

c-ter) all'articolo 29-*quater*, dopo il comma 6, è inserito il seguente: «6-*bis*. Nell'ambito dell'istruttoria l'autorità competente acquisisce il parere dell'ARPA territorialmente competente e dell'azienda sanitaria locale, che valutano rispettivamente i profili ambientali e sanitari della VIIAS. I pareri, la VIIAS e le eventuali prescrizioni sono pubblicati sul sito istituzionale dell'autorità competente prima della conclusione del procedimento»;

c-quater) all'articolo 29-*octies*, dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-*bis*. Il riesame dell'autorizzazione è disposto anche quando i dati di monitoraggio ambientale o sanitario evidenzino un rischio non adeguatamente valutato o il mancato rispetto delle prescrizioni relative alla tutela della salute.»

c-quinquies) all'articolo 29-*duodecies*, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «domande ricevute,» sono inserite le seguenti: «integrate dalla VIIAS,».

1. 1. Ilaria Fontana, Morfino, Sergio Costa, Santillo.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Al comma 1, alla lettera a)*, premettere la seguente:*

0a) all'articolo 6, comma 4, lettera *c)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e i piani di bacino distrettuale di cui all'articolo 65 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e relativi stralci, ivi compresi gli aggiornamenti dei piani di gestione ai sensi delle direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'articolo 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è soppresso;

b) al comma 2, le parole: «, corredato dal relativo rapporto ambientale ai fini di cui al comma 1,» sono soppresse;

c) al comma 3, le parole: «, corredato dal relativo rapporto ambientale ai fini di cui al comma 2,» sono soppresse;

d) il comma 5 è soppresso;

e) al comma 6, le parole: «Conclusa la procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), sulla base del giudizio di compatibilità ambientale espresso dall'autorità competente, » sono soppresse.

1-*ter*. All'articolo 9, del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, il comma 1-*bis* è soppresso.

*** 1. 2.** Santillo, Morfino, Ilaria Fontana.

*** 1. 3.** Zinzi, Montemagni, Centenaro.

*** 1. 4.** Rotelli.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Al comma 1, lettera a)*, al numero* 1)*,premettere il seguente:*

01) al comma 2, primo periodo, le parole: «quattro anni ed è rinnovabile una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni ed è rinnovabile»;

Conseguentemente:

dopo il numero 1.1), *aggiungere il seguente:*

1.1-bis) al nono periodo le parole: «per una sola volta» sono soppresse;

dopo il numero 1.2), *aggiungere il seguente:*

1.2-bis) il quindicesimo periodo è sostituito dal seguente: «I commissari collocati in quiescenza nel corso dello svolgimento dell'incarico restano in carica e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, possono essere rinnovati; in tali casi i suddetti commissari percepiscono soltanto, oltre al trattamento di quiescenza, il compenso di cui al comma 5».

1. 5. Di Mattina, Zinzi.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Al comma 1, lettera a), al numero 1), premettere il seguente:

01) al comma 2, primo periodo, le parole: «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni dalla data di insediamento nella Commissione» e le parole: «una sola volta» sono soppresse.

1. 6. Vietri.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Al comma 1, lettera a), *numero* 1), *dopo il punto* 1.2), *aggiungere il seguente:*

1.2-bis) dopo il diciassettesimo periodo è inserito il seguente:

«Nell'ambito della dotazione organica della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e della Commissione PNRR-PNIEC di cui al comma 1, una quota non inferiore a tre componenti è riservata a esperti di comprovata esperienza e qualificazione scientifica nelle Scienze della Terra, designati dalle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, i cui statuti prevedano espressamente tra le finalità la promozione delle geoscienze e la tutela geologico-ambientale del territorio.».

*** 1. 7.** L'Abbate.

*** 1. 8.** Evi.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente*:

a-bis) all'articolo 22, comma 3, dopo la lettera *f)* è aggiunta la seguente:

«*f-bis)* un'analisi della coerenza del progetto ai fini dei possibili impatti sui cambiamenti climatici nell'intero ciclo di vita, finalizzata alla valutazione dei conseguenti impatti climatici e all'individuazione di interventi compensativi».

1. 9. Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente*:

a-bis) all'articolo 22 , dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-*bis*. Per i progetti soggetti a valutazione di impatto ambientale che comportano un significativo impiego di risorse naturali, energia o materie prime, lo studio di impatto ambientale comprende, ove tecnicamente pertinente, una valutazione degli impatti ambientali lungo il ciclo di vita dell'opera, secondo i principi delle norme UNI EN ISO 14040 e UNI EN ISO 14044, o delle successive norme tecniche equivalenti. La valutazione considera le fasi di approvvigionamento delle materie prime, costruzione, esercizio, manutenzione e fine vita, al fine di individuare le alternative progettuali caratterizzate da minori impatti ambientali complessivi. L'applicazione della presente disposizione avviene secondo criteri di proporzionalità, in relazione alla natura e alla dimensione del progetto.».

1. 10. L'Abbate.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente*:

a-bis) all'articolo 24, dopo il comma 4-*bis*, sono inseriti i seguenti:

«4-*ter*. Il proponente ha facoltà di richiedere all'autorità competente la verifica della qualificazione dell'area interessata dal progetto come idonea, ai sensi dell'articolo 11-*bis* del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, ovvero dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 limitatamente alle procedure alle quali continua ad applicarsi la disciplina previgente in forza dell'articolo 2, comma 1-*bis*, del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 gennaio 2026, n. 4. La richiesta è corredata da un'asseverazione giurata di un tecnico abilitato, che dia conto in maniera analitica della qualificazione dell'area. Entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, l'autorità competente, sentito il Ministero della Cultura qualora la qualificazione dell'area interessi profili di competenza del medesimo, si pronuncia sulla qualificazione dell'area come idonea. Decorso inutilmente tale termine, l'area si intende qualificata come idonea in conformità a quanto dichiarato nell'asseverazione giurata di cui al secondo periodo.

4-*quater*. Le disposizioni di cui al comma 4-*ter* si applicano anche ai procedimenti di VIA relativi ai progetti di cui all'Allegato III alla Parte II del presente decreto».

1. 11. Bonelli.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'articolo 25:

1) al comma 2, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Decorso il termine per l'acquisizione del concerto del Ministero della cultura di cui al primo periodo senza che il concerto sia stato acquisito, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17-*bis*, comma 2, primo periodo, e comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.»;

2) al comma 2, secondo periodo, le parole: «Nei casi di cui al precedente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi di cui al primo periodo»;

3) al comma 2-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Decorso il termine per l'acquisizione del concerto del Ministero della cultura di cui al secondo periodo senza che il concerto sia stato acquisito, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17-*bis*, comma 2, primo periodo, e comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.»;

4) al comma 2-*ter*, primo periodo, le parole da: «, mediante» a: «per l'anno 2023» sono soppresse;

5) al comma 2-*ter*, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «A decorrere dall'anno 2026, alla copertura dei costi derivanti dal primo periodo si provvede, nel limite di 5 milioni di euro annui, a valere sui proventi delle tariffe di cui all'articolo 33, comma 1.»;

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 25, comma 2, secondo periodo, e comma 2-

bis, terzo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificate dal presente articolo, si applicano anche ai procedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata attivata la procedura per il superamento del dissenso di cui all'articolo 25, comma 2-*quinquies*, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006. Per tali procedimenti, il competente direttore generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica adotta il provvedimento di valutazione di impatto ambientale entro venti giorni dalla formazione del silenzio-assenso ai sensi dell'articolo 17-*bis*, comma 2, primo periodo, e comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

1. 12. Bonelli.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso, sostituire la parola: sui *con le seguenti:* sulle risorse residue dei.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), numero 2), capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fatta salva la copertura dei costi per lo svolgimento delle attività previste dal medesimo comma 1.

1. 13. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 25, dopo il comma 2-*ter* è inserito il seguente: «2-*ter*.1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica pubblica annualmente sul proprio sito internet istituzionale i dati aggregati relativi ai tempi di conclusione dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale, alle sospensioni dei termini procedimentali per l'acquisizione di integrazioni documentali, alle principali cause di ritardo, ai rimborsi del contributo di cui all'articolo 33 corrisposti ai proponenti, nonché alle ipotesi di archiviazione per mancata trasmissione delle integrazioni richieste entro i termini prescritti.».

1. 14. Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Al comma 1, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

b-bis) all'articolo 25, comma 2-*quater*, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per lo svolgimento delle attività istruttorie finalizzate all'espressione del parere di cui al secondo periodo, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica stipula con l'ISPRA un 'apposita convenzione a titolo oneroso, nel limite massimo di 500.000 euro annui, a valere sui proventi delle tariffe di cui all'articolo 33, comma 1, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;».

*** 1. 15.** Cortelazzo, Mazzetti, Patriarca.

*** 1. 16.** L'Abbate, Morfino, Ilaria Fontana, Santillo.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Al comma 1, dopo la lettera b), *aggiungere le seguenti:*

b-*bis*) all'articolo 25, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-*bis*. Nel caso in cui sia stato svolto il dibattito pubblico di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il provvedimento di VIA dà specificamente conto della relazione conclusiva e del documento di risposta motivata di cui al comma 6 del medesimo articolo 40, indicandone gli esiti rilevanti ai fini della decisione.»;

b-*ter*) all'articolo 26, comma 3, lettera *b*), dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 32,» sono inserite le seguenti: «nonché, ove svolti, della relazione conclusiva del dibattito pubblico e del documento di risposta motivata di cui all'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,»;

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

c-*bis*) all'articolo 27-*bis*, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui sia stato svolto il dibattito pubblico di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi dà specificamente conto della relazione conclusiva e del documento di risposta motivata di cui al comma 6 del medesimo articolo 40, indicandone l'incidenza sul provvedimento finale.»;

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 40 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Il dibattito pubblico può essere comunque indetto dalla stazione appaltante o dall'ente concedente qualora ne facciano richiesta una o più associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ovvero associazioni o comitati rappresentativi di almeno cinquemila iscritti nel territorio dei comuni interessati in tutto o in parte dal progetto, ovvero in caso di istanza presentata nelle forme previste dall'articolo 8 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il dibattito pubblico si apre con la pubblicazione sul sito istituzionale della stazione appaltante o dell'ente concedente di una relazione contenente l'analisi di fattibilità delle eventuali alternative progettuali, ivi compresa la mancata realizzazione del progetto.»;

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della relazione conclusiva di cui al comma 5, la stazione appaltante o l'ente concedente pubblica un documento di risposta motivata recante l'indicazione puntuale delle osservazioni, delle proposte e delle alternative accolte, di quelle non accolte o accolte parzialmente, nonché delle ragioni delle relative determinazioni e delle eventuali modifiche da apportare al progetto. La relazione conclusiva e il documento di risposta motivata di cui al primo periodo costituiscono parte integrante della documentazione del successivo livello di progettazione e, ove previsti, dei procedimenti di valutazione ambientale e di autorizzazione relativi all'intervento.».

1. 17. Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Al comma 1, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

c-bis) all'articolo 28, comma 2, lettera *d)*, le parole: «non rinnovabile» sono sostituite dalle seguenti: «rinnovabile una sola volta».

1. 18. Cerreto.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Al comma 1, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

c-bis) all'articolo 29-*sexies*, comma 4-*ter*, dopo la lettera *a)*, è inserita la seguente:

«*a-bis)* quando nel territorio in cui è ubicata l'installazione o nell'area oggetto dei probabili effetti significativi sull'ambiente insistano siti di interesse nazionale ai fini della bonifica di cui agli articoli 252 e 252-*bis* ovvero l'installazione, in ciascuno dei tre anni precedenti, abbia superato le soglie di valutazione inferiore della qualità dell'aria ambiente di cui all'Allegato II annesso al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155;».

1. 19. Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Al comma 1, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

c-bis) all'articolo 29-*octies*, comma 4, dopo la lettera *d)* è inserita la seguente:

«*d-bis)* i piani e i programmi nazionali e regionali stabiliscono obiettivi che, a giudizio dell'autorità competente ovvero, in caso di installazioni di competenza statale, a giudizio dell'amministrazione competente in materia di qualità della specifica matrice ambientale interessata, rendono necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite;».

1. 20. Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Al comma 1, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

c-bis) all'articolo 29-*octies*, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

«4-bis. In sede di rinnovo o di riesame con valenza di rinnovo, l'autorità competente può negare il rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale qualora, sulla base degli accertamenti delle agenzie del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente o delle autorità sanitarie, risulti uno stato di inquinamento accertato al quale l'installazione contribuisce in modo significativo e ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

a) nell'area di ricaduta delle emissioni dell'installazione, in almeno due dei tre anni civili precedenti, sono stati superati i valori limite per il PM10, il PM2,5 o il biossido di azoto previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155;

b) nel suolo, nel sottosuolo o nelle acque sotterranee del sito o delle aree limitrofe sono state superate le concentrazioni soglia di contaminazione e il gestore è stato individuato quale responsabile ai sensi dell'articolo 244, senza che abbia avviato gli interventi previsti dal titolo V della parte quarta;

c) una valutazione di impatto sanitario o le evidenze epidemiologiche dell'Istituto superiore di sanità o dell'azienda sanitaria locale competente attestano un rischio non accettabile per la salute della popolazione esposta.

4-*ter*. Prima di negare il rinnovo, l'autorità competente diffida il gestore ad adottare, entro un termine non superiore a dodici mesi, le misure necessarie a eliminare il contributo dell'installazione allo stato di inquinamento. Nelle more, l'autorità competente può prescrivere la riduzione o la sospensione delle attività che determinano il rischio. Decorso inutilmente il termine, il rinnovo può essere negato e l'esercizio dell'installazione cessa. Il sindaco del comune interessato e la regione possono chiedere all'autorità competente l'avvio del procedimento».

1. 21. Auriemma, Morfino, Ilaria Fontana, Santillo.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Al comma 1, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

c-bis) all'allegato IV alla parte seconda, punto 2), dopo la lettera *d-quinquies)*, è aggiunta la seguente:

«*d-sexies)* impianti fotovoltaici di potenza pari o superiore a 12 MW direttamente interconnessi alle infrastrutture di alimentazione della trazione ferroviaria, purché non localizzati, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette ovvero in aree interessate sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

1. 22. Zinzi, Centenaro, Montemagni.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) all'allegato IV alla parte seconda, punto 8, lettera a), le parole: «o inseriti in lotti interclusi, dotati delle opere di urbanizzazione previste dagli strumenti urbanistici» sono sostituite dalle seguenti: «o inseriti in lotti dotati delle opere di urbanizzazione primaria previste dagli strumenti urbanistici o che costituiscano attuazione di piani urbanistici comunque denominati, già approvati e oggetto di convenzione alla data del 29 aprile 2006».

1. 24. Pittalis, Cortelazzo, Mazzetti, Patriarca.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al fine di impedire o, comunque, ridurre nella massima misura possibile l'immissione attraverso gli scarichi di sostanze poli- e perfluoroalchiliche nelle risorse idriche, e in particolare in quelle destinate in via diretta o indiretta al consumo umano, con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro della salute, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le tipologie e i limiti di concentrazione per ciascun parametro singolarmente considerato, nonché il valore somma per categorie di parametri individuate dagli

stessi decreti. Con i medesimi decreti sono disciplinate altresì la frequenza di campionamento, le metodiche analitiche da utilizzare per determinare i valori di parametro e le disposizioni per assicurare un costante ed efficace monitoraggio sul rispetto dei valori stabiliti, per singolo composto e per somma di composti. Le singole autorizzazioni possono stabilire valori limite di emissione più restrittivi rispetto a quelli previsti dai decreti di cui al presente comma; in tal caso, l'autorità competente ne dà comunicazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

1. 25. Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Per i procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica assicura la gestione digitale unitaria delle fasi di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA relative al medesimo progetto, avvalendosi dei sistemi informativi ambientali esistenti. La documentazione già acquisita è riutilizzata nelle fasi successive e non può essere richiesta nuovamente, salvo che sia necessario un aggiornamento motivato. Sono pubblicati, in formato aperto e nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati, i dati aggregati relativi ai procedimenti assegnati e conclusi, ai tempi di definizione, alle cause dei ritardi, alle principali alternative esaminate e alle decisioni assunte. Il Ministero pubblica altresì, con cadenza annuale, i criteri di nomina dei componenti delle commissioni tecniche, gli atti di nomina, le risorse di funzionamento e i compensi, distinti dai rimborsi dei diritti di istruttoria e dalle spese di supporto.

1. 26. Morfino, Ilaria Fontana, Santillo.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 12-*ter* del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19 convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-*bis*. Al fine di rafforzare e velocizzare la realizzazione delle opere infrastrutturali di cui all'articolo 4 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, nelle more della definizione delle procedure istruttorie volte all'accertamento dei diritti di uso civico ed alla sistemazione delle terre che ne sono gravate, è autorizzata l'esecuzione dei relativi lavori e sono fatti salvi i provvedimenti adottati».

1. 27. Mazzetti, Cortelazzo, Patriarca.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Nello svolgimento delle attività di cui al presente comma, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica assicura il coinvolgimento di professionisti chimici regolarmente iscritti all'albo professionale, per le attività di caratterizzazione delle sostanze e delle miscele, valutazione delle relative proprietà

pericolose e dei processi di trasformazione, determinazione dei contaminanti nelle emissioni e nelle matrici ambientali, nonché valutazione dell'esposizione umana e dei potenziali effetti sulla salute. Gli elaborati tecnici relativi alle prestazioni professionali svolte sono sottoscritti dai professionisti incaricati, nell'ambito delle rispettive competenze, ferme restando le attribuzioni delle autorità e degli organismi competenti in materia sanitaria e ambientale.

*** 1. 28.** Mazzetti, Patriarca, Cortelazzo.

*** 1. 29.** L'Abbate, Morfino, Ilaria Fontana, Santillo.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: A decorrere dall'anno 2028, gli oneri di funzionamento delle attività di valutazione e controllo dei profili sanitari connessi alle autorizzazioni integrate ambientali sono posti a carico delle tariffe di cui all'articolo 33, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nei limiti dei costi effettivamente sostenuti e previa rendicontazione analitica. Entro il 30 giugno di ciascun anno il Ministero pubblica il numero delle istruttorie, dei riesami e dei controlli svolti, le professionalità impiegate e i relativi costi.

1. 30. Morfino, Ilaria Fontana, Santillo.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'ambito delle attività istruttorie di cui al presente comma, è assicurata priorità al rinnovo e al riesame delle autorizzazioni integrate ambientali di competenza statale relative agli impianti ubicati in aree caratterizzate da persistenti criticità della qualità dell'aria, con particolare riferimento al bacino padano, tenendo conto dei livelli di concentrazione degli inquinanti atmosferici, del contributo emissivo degli impianti interessati, degli effetti cumulativi delle diverse sorgenti di inquinamento e dei conseguenti rischi per la salute della popolazione esposta.

1. 31. Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Nell'ambito delle attività istruttorie di cui al comma 2, la valutazione dei profili sanitari assume come riferimento i livelli di qualità dell'aria raccomandati dalle Linee guida dell'Organizzazione mondiale della sanità del 2021. Per le installazioni ubicate in zone o agglomerati nei quali, in almeno uno dei tre anni civili precedenti, sono stati superati i valori limite per il PM10, il PM2,5 o il biossido di azoto previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, il rinnovo e il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale sono subordinati a una valutazione dell'impatto sanitario delle emissioni. L'autorità competente prescrive le misure necessarie a ridurre il contributo dell'installazione all'esposizione della popolazione. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1. 32. Auriemma, Morfino, Ilaria Fontana, Santillo.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Nell'ambito delle attività istruttorie di cui al comma 2, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica assicura, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, particolare attenzione alla valutazione degli effetti sulla salute della popolazione derivanti dall'esposizione cumulativa agli inquinanti, tenendo conto delle caratteristiche ambientali e sanitarie dei territori interessati e dei dati disponibili presso le autorità competenti, nel rispetto della normativa vigente.

1. 33. Ruffino.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Al comma 3, sostituire le parole: 500.000 euro per l'anno 2027 *con le seguenti:* 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029.

1. 34. Morfino, Ilaria Fontana, Santillo.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Al fine di promuovere lo sviluppo di soluzioni innovative per il contrasto ai cambiamenti climatici e il conseguimento degli obiettivi di neutralità climatica, garantendo al contempo un adeguato livello di tutela ambientale, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'allegato II-*bis* alla parte seconda, punto 2, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente:

«*h-bis*) impianti destinati alla rimozione di anidride carbonica (CO2) dall'atmosfera (Carbon Dioxide Removal - CDR) mediante l'incremento dell'alcalinità delle acque marine (Ocean Alkalinity Enhancement - OAE), diversi da quelli destinati esclusivamente o essenzialmente ad attività di ricerca, sviluppo e sperimentazione;»;

b) all'allegato IV alla parte seconda, punto 8, dopo la lettera t), è aggiunta la seguente:

«*t-bis*) impianti destinati alla rimozione di anidride carbonica (CO2) dall'atmosfera (Carbon Dioxide Removal - CDR) mediante l'incremento dell'alcalinità delle acque marine (Ocean Alkalinity Enhancement - OAE) destinati esclusivamente o essenzialmente ad attività di ricerca, sviluppo e sperimentazione, indipendentemente dalla capacità annua nominale di rimozione».

*** 1. 36.** Montemagni, Zinzi, Centenaro.

*** 1. 37.** Evi, Pandolfo.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-*bis*. I reflui da emodialisi, costituiti dai prodotti derivanti dalle apparecchiature utilizzate per i trattamenti di dialisi nelle

strutture di emodialisi e risultanti dal metabolismo umano e dal processo di purificazione del sangue nonché dal residuo del processo di osmosi per il pretrattamento dell'acqua di rete, sono soggetti alla disciplina specifica di cui ai commi 3-*ter* e 3-*quater*, in ragione delle loro caratteristiche tecnico-funzionali e della natura terapeutica dell'attività da cui derivano.

3-*ter*. Sulla base dei criteri di assimilazione di cui all'articolo 2 e alla Tabella 2 dell'Allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227, i reflui originati dai centri di dialisi sono assimilati alle acque reflue domestiche alle condizioni previste per gli ospedali, le case o gli istituti di cura e le residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a cinquanta. Ai fini del presente articolo, il limite di cinquanta posti letto è riferito, per i centri di emodialisi, al numero dei posti di dialisi destinati al trattamento emodialitico. Nelle strutture sanitarie nelle quali l'attività di emodialisi è svolta unitamente ad altre attività assistenziali, ai fini del computo della predetta soglia rilevano esclusivamente i posti di dialisi destinati al trattamento emodialitico. I reflui originati dai centri di dialisi con un numero di posti di dialisi pari o superiore a cinquanta sono sottoposti a preventivo trattamento al fine di assicurare il rispetto dei valori limite applicabili allo scarico in pubblica fognatura ai sensi della Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Le strutture di emodialisi adottano le misure di disinfezione necessarie prima dello scarico in pubblica fognatura e provvedono alla separazione e alla gestione dei rifiuti sanitari in conformità alla normativa vigente. Per i centri di cui al presente comma con un numero di posti di dialisi pari o superiore a cinquanta, sono altresì adottati i trattamenti necessari ad assicurare il rispetto dei valori limite ivi previsti. Le disposizioni del presente comma e del comma 3-*quater* si applicano anche agli scarichi di reflui da emodialisi che, in casi eccezionali e documentati, non recapitino in pubblica fognatura, previa autorizzazione che tenga conto delle caratteristiche del corpo idrico recettore e delle migliori tecnologie disponibili.

3-*quater*. Entro centottanta giorni dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni, gli enti di governo dell'ambito e i gestori del servizio idrico integrato adeguano, nell'ambito delle rispettive competenze, la disciplina e i regolamenti alle disposizioni del comma 3-*ter*. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza Stato-regioni, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri tecnici per il campionamento e il monitoraggio degli scarichi di cui al comma 3-*ter*. La mancata adozione del decreto entro il predetto termine non pregiudica l'applicazione delle disposizioni del medesimo comma 3-*ter*. I titolari di autorizzazioni allo scarico già efficaci alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto comunicano all'autorità competente e al gestore del servizio idrico integrato la sussistenza delle condizioni previste dal comma 3-*ter*. Dalla data della comunicazione si applica la disciplina di cui al presente comma e al comma 3-*ter*.

3-*quinquies*. Dall'attuazione dei commi 3-*ter* e 3-*quater* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

1. 38. Zinzi, Centenaro, Montemagni.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. All'articolo 52-*bis* del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti:

«8-bis. Le procedure autorizzatorie di cui al presente Capo possono applicarsi anche alla progettazione dei relativi interventi di modifica, di potenziamento, di rifacimento totale o parziale ovvero di nuova realizzazione delle infrastrutture elettriche ad esse strettamente connesse e funzionali alle infrastrutture di cui al comma 1, nonché a quelle di trasporto, rigassificazione e stoccaggio di gas naturale e loro opere accessorie, per la cui funzionalità risulti necessaria la connessione ad infrastrutture elettriche. Nei casi di cui al primo periodo del presente comma, il procedimento si svolge mediante unica conferenza di servizi, alla quale partecipano tutte le amministrazioni competenti all'adozione di provvedimenti, pareri, visti, nulla osta e intese. Con la determinazione conclusiva della conferenza di servizi di cui al secondo periodo è approvato il progetto relativo alle infrastrutture di cui al comma 1, nonché a quelle di trasporto, rigassificazione e stoccaggio di gas naturale che ne costituiscano l'oggetto e sono autorizzati la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture elettriche, ad esse strettamente connesse e funzionali, in favore del soggetto gestore ai sensi del presente Capo. Mediante la medesima determinazione conclusiva della conferenza di servizi di cui al secondo periodo, anche le infrastrutture elettriche sono dichiarate di pubblica utilità e inamovibili e la loro localizzazione, in caso di difformità rispetto allo strumento urbanistico vigente, produce di per sé effetto di variante, con contestuale imposizione del vincolo preordinato all'esproprio ed attribuzione del relativo potere espropriativo al soggetto gestore delle infrastrutture elettriche.

8-ter. Il procedimento unico di cui al comma 8-bis si applica anche nel caso in cui le infrastrutture di cui al comma 1, ai fini della loro funzionalità, necessitino di essere connesse ad infrastrutture di trasporto, di rigassificazione ovvero stoccaggio di gas naturale, ivi comprese le opere, gli impianti e i servizi accessori, connessi o funzionali all'esercizio delle stesse.».

*** 1. 41.** Cortelazzo, Mazzetti, Patriarca.

*** 1. 42.** Montemagni, Zinzi, Centenaro.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 52-*quinquies*, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle procedure di cui al presente comma, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1-*sexies*, comma 3, secondo, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290»;

b) all'articolo 52-*sexies*, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-*bis*. Alle procedure di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1-*sexies*, comma 3, secondo, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290».

**** 1. 43.** Cortelazzo, Mazzetti, Patriarca.

**** 1. 44.** Montemagni, Zinzi, Centenaro.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. In sede di ponderazione degli interessi coinvolti nei procedimenti autorizzativi e di valutazione degli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 1 del presente decreto, i relativi interventi nonché le infrastrutture di rete, connessione e accumulo funzionali all'integrazione dell'energia da fonti rinnovabili nel sistema energetico, sono riconosciuti di interesse pubblico prevalente, ai sensi dell'articolo 16-*septies* della direttiva (UE) 2018/2001, in quanto funzionali al perseguimento degli obiettivi di sicurezza energetica nazionale, nonché alla tutela della salute e della sicurezza pubblica.

1-*bis*. Fino al conseguimento dell'obiettivo di neutralità climatica, nel perseguimento degli obiettivi e delle traiettorie del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), il riconoscimento del predetto interesse pubblico prevalente, costituisce criterio prioritario nella ponderazione degli interessi, anche nell'ambito delle procedure di valutazione di impatto ambientale, di valutazione di incidenza ambientale e di valutazione paesaggistica. Il criterio di ponderazione prioritaria di cui al presente comma si applica agli interventi per i quali è riconosciuto l'interesse pubblico prevalente ai sensi del comma 1, ferme restando le esclusioni disposte ai sensi del comma 2.

1-*ter*. Il riconoscimento dell'interesse pubblico prevalente di cui ai precedenti commi opera fatto salvo il potere dell'autorità competenti alla tutela dell'ambiente, della biodiversità, del paesaggio, del patrimonio culturale di negare l'autorizzazione o di esprimere valutazione negativa sulla realizzazione degli interventi. I pareri, i dissensi, le valutazioni e i provvedimenti di diniego devono recare una motivazione rafforzata che dia conto specificatamente delle circostanze concrete che giustificano la prevalenza degli interessi contrapposti, dimostrando che l'intervento determina effetti negativi gravi non suscettibili di essere adeguatamente mitigati, né, ove consentito dalla disciplina applicabile, compensati. Qualora gli effetti negativi possono essere superati mediante modifiche progettuali o misure di mitigazione, l'autorità competente indica specificamente tali modifiche o misure e il relativo atto è espresso in termini di assenso condizionato a prescrizioni e alla verifica di ottemperanza delle stesse.

1-*quater*. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della cultura, può adottare con proprio decreto linee guida per l'applicazione uniforme dei criteri di cui al presente articolo. La mancata adozione delle linee guida non pregiudica l'immediata applicabilità dei precedenti commi 1-*bis* e 1-*ter*».

1. 45. Bonelli.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Al decreto legislativo 25 novembre 2024 n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, dopo la parola: «interferiscano» è inserita la

seguente: «puntualmente» e dopo le parole: «incendi,» sono inserite le seguenti: «e che tale circostanza implichi l'acquisizione di specifici pareri o nulla osta,»;

b) all'articolo 9:

1) al comma 3, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Qualora il progetto preveda l'occupazione, anche temporanea, di strade pubbliche soggetto proponente allega all'istanza la richiesta di concessione per le medesime effettuata presso gli uffici competenti, i quali rendono il proprio nulla osta al rilascio della concessione nel corso del procedimento autorizzatorio.»;

2) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-*bis*. Nei casi di impianti ibridi dove la configurazione prevede l'installazione di elettrolizzatori con impianti di energia a fonti rinnovabili, ad esclusivo servizio ai medesimi è ammessa la possibilità per il proponente di presentare la richiesta di attivazione della procedura di cui al comma 3, terzo periodo, per le aree interessate dagli impianti e dalle opere connesse»;

3) al comma 9, il primo periodo è sostituito con i seguenti: «La Conferenza di servizi si svolge nelle modalità previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di conclusione della medesima per il rilascio dell'autorizzazione unica è di centoventi giorni decorrenti dalla data della indizione della stessa, sospeso per un massimo di novanta giorni nel caso di progetti sottoposti a VIA o di sessanta giorni nel caso di progetti sottoposti a valutazione di incidenza ambientale.»;

4) al comma 13, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «da rilasciare nei termini della conferenza di servizi e secondo le modalità di cui all'articolo 14-*quater*, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241»;

5) dopo il comma 13, è aggiunto il seguente:

«13-*bis*. Qualora la regione o le regioni interessate non si siano espresse sull'intesa ai sensi del comma 13, primo periodo, entro il termine di cui al comma 9, l'intesa si intende rilasciata favorevolmente ed è fatto obbligo all'amministrazione procedente di provvedere all'adozione del provvedimento autorizzatorio unico.»;

c) all'articolo 10, comma 3:

1) al secondo periodo, dopo le parole: «*off-shore*» sono aggiunte le seguenti: «o dalla data di rilascio della validazione tecnica delle opere di utenza per la connessione, se quest'ultima è rilasciata successivamente la concessione»;

2) al terzo periodo, dopo le parole: «dalla data di rilascio della concessione medesima» sono aggiunte le seguenti: «o dalla data di rilascio della validazione tecnica delle opere di utenza per la connessione, se quest'ultima è rilasciata successivamente la concessione»;

d) all'articolo 14, comma 5, le parole: «sono adeguate alle» sono sostituite dalle seguenti: «sono ridefinite secondo le»;

e) all'Allegato B, Sezione II, paragrafo 1, dopo la lettera *n)* è inserita la seguente: «*o)* interventi su impianti alimentati a fonti rinnovabili, ivi compresi quelli di accumulo e gli elettrolizzatori, esistenti, abilitati o autorizzati, consistenti in modifiche delle opere di connessione alla rete»;

f) all'Allegato C, sezione I, lettera *s)*, dopo la parola: «depositi» è inserita la seguente: «o»;

g) all'Allegato C, sezione II, lettera *s)*, dopo le parole: «allegati A e B» è inserita la seguente: «o».

1. 46. Alessandro Colucci.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. All'articolo 7, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, la parola: «ovvero» è sostituita dalle seguenti: «che contestualmente».

1. 48. Centenaro, Zinzi, Montemagni.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Articolo 1-*bis.*

(Misure compensative in favore dei territori interessati da impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile)

1. Al fine di ridurre i costi dell'energia sostenuti dai cittadini, promuovere la diffusione delle fonti di produzione di energia rinnovabile aumentandone l'accettabilità, al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 4, lettera *m)*, punto 2), dopo le parole: «comune interessato» sono aggiunte le seguenti: «anche a diretto beneficio dei relativi abitanti, ai quali il beneficio economico sarà attribuito dal comune al fine di ridurre i costi per l'energia sopportati dai cittadini» e dopo le parole: «eventualmente autoconsumata.» sono aggiunte le seguenti: «I criteri per l'attribuzione del beneficio di cui al precedente periodo saranno definiti dalle linee guida di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 10 settembre 2010, come adeguate ai sensi dell'articolo 14 , comma 5 del presente decreto»;

b) all'articolo 9, comma 10, lettera *d)*, dopo le parole: «a favore dei comuni» sono aggiunte le seguenti: «anche a diretto beneficio dei relativi abitanti, ai quali il beneficio economico sarà attribuito dal comune al fine di ridurre i costi per l'energia sopportati dai cittadini,» e dopo le parole: «ricadenti nei parcheggi.» sono aggiunte le seguenti: «I criteri per l'attribuzione del beneficio di cui al primo periodo saranno definiti dalle linee guida di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 10 settembre 2010, come adeguate ai sensi dell'articolo 14, comma 5 del presente decreto.».

*** 1. 01.** Mazzetti, Patriarca, Cortelazzo.

*** 1. 02.** Bonelli.

*** 1. 03.** Santillo, Cappelletti, Ilaria Fontana, Morfino.

*** 1. 04.** Zinzi, Montemagni, Centenaro.

*** 1. 06.** Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.

*** 1. 07.** Milani.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Articolo 1-*bis*.

(Coordinamento tra procedura di valutazione di impatto ambientale e presentazione dell'istanza di autorizzazione unica)

1. All'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, le parole: «entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di rilascio della concessione medesima» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine perentorio di novanta giorni, estesi a centottanta giorni

nel caso di impianti off-shore, dalla data di efficacia del provvedimento di valutazione di impatto ambientale di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora previsto per l'intervento. Per gli interventi non soggetti a valutazione di impatto ambientale, resta fermo il termine di novanta giorni dalla data di rilascio della concessione medesima».

1. 08. D'Attis, Cortelazzo, Mazzetti, Patriarca.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Articolo 1-*bis*.

(*Decarbonizzazione della logistica*)

1. All'articolo 11-bis del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, al comma 1, lettera l) dopo il numero 1) è aggiunto il seguente:

«1-bis) le superfici, le coperture e le aree perimetrali degli immobili, nonché le aree di sosta, manovra e interscambio, classificati urbanisticamente come destinati ad attività di logistica e magazzinaggio, ovvero ricompresi nei codici ATECO 52.1 e 52.2, a condizione che l'installazione degli impianti fotovoltaici non ecceda i limiti delle aree urbanizzate e sia finalizzata primariamente all'autoconsumo anche condiviso o alla ricarica di mezzi elettrici della flotta aziendale.»

1. 09. Mazzetti, Patriarca, Cortelazzo.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Articolo 1-*bis*.

(Misure per favorire l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili a servizio del servizio idrico integrato in zone classificate agricole)

1. All'articolo 11-*bis*, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, dopo le parole: «e l), numeri 1) e 2)» sono inserite le seguenti: «, nonché l), numero 7), limitatamente agli impianti destinati prevalentemente all'autoconsumo del gestore del servizio idrico integrato, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e realizzati nelle aree degli impianti e in quelle di pertinenza effettivamente asservite a infrastrutture idriche e non utilizzabili a fini agricoli».

2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, per aree di pertinenza si intendono le superfici nella disponibilità del gestore del servizio idrico integrato, ricomprese nel perimetro di competenza del servizio, funzionalmente asservite ad acquedotti, impianti di depurazione, impianti di potabilizzazione, stazioni di sollevamento e relative aree perimetrali esterne agli impianti. Il gestore attesta la sussistenza di tali requisiti, nonché la destinazione prevalente dell'energia prodotta all'autoconsumo, con relazione tecnica asseverata, da allegare all'istanza di autorizzazione o alla comunicazione di avvio dei lavori.

3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

*** 1. 010.** Montemagni, Zinzi, Centenaro.

*** 1. 011.** Pandolfo, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.

*** 1. 012.** Cortelazzo, Mazzetti, Patriarca.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Articolo 1-*bis.*

1. Dopo l'articolo 11-*quinquies* del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, è inserito il seguente:

«Art. 11-*sexies.*

(Misure per l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia rinnovabile da parte delle imprese a forte intensità energetica)

1. Al fine di accelerare il conseguimento degli obiettivi nazionali di sviluppo delle fonti rinnovabili fissati dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, nonché di favorire la decarbonizzazione dei consumi elettrici delle imprese a forte consumo di energia, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - d'intesa con l'Agenzia del Demanio, sentiti il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e il Ministero della Cultura - procede alla ricognizione dei beni immobili di proprietà dello Stato di cui all'articolo 11-*bis*, comma 1, lettera *i)*, suscettibili di essere destinati alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili destinati all'autoproduzione e all'autoconsumo delle predette imprese.

2. La ricognizione di cui al comma 1 è effettuata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e le informazioni sulle aree individuate sono pubblicate in un'apposita sezione della Piattaforma digitale per aree idonee e zone di accelerazione di cui all'articolo 12-*bis*, tenendo conto, per ciascuna area, almeno l'estensione, la localizzazione, la destinazione urbanistica, gli eventuali vincoli, la capacità installabile stimata e le informazioni relative alla connessione alla rete elettrica.

3. Le aree individuate ai sensi del comma 1 sono messe a disposizione, in via prioritaria, delle imprese a forte consumo di energia iscritte nell'albo istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali di cui all'articolo 19 del decreto-legge 29 settembre 2023, n.131, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n.169, singolarmente o in forma aggregata o consortile, mediante una o più procedure pubbliche, trasparenti e competitive.

4. Le procedure di cui al comma 3 sono finalizzate all'assegnazione del diritto di disponibilità delle aree e prevedono la determinazione del relativo corrispettivo mediante procedure d'asta, secondo criteri definiti con il decreto di cui al comma 7, anche attraverso la fissazione di un prezzo massimo e di un prezzo minimo di riferimento, al fine di assicurare condizioni economiche eque, evitare fenomeni di rendita fondiaria e garantire la valorizzazione del patrimonio pubblico.

5. L'energia prodotta dagli impianti realizzati ai sensi del comma 1 è destinata esclusivamente al soddisfacimento del fabbisogno delle imprese di cui al comma 3. È fatto divieto di effettuare la cessione sistematica dell'energia prodotta a soggetti diversi dalle predette imprese o sul mercato elettrico, fatti salvi gli acquisiti e le cessioni necessari alla profilazione della produzione e dei consumi, al bilanciamento, alla gestione degli sbilanciamenti, alla valorizzazione delle eccedenze derivanti dalla mancata coincidenza temporale tra produzione e consumo.

6. L'assegnazione delle aree è subordinata all'obbligo di realizzazione dell'impianto entro un termine determinato e

al mantenimento della destinazione dell'impianto all'autoproduzione e all'autoconsumo per la durata del titolo di disponibilità dell'area. In caso di mancata realizzazione dell'impianto entro il termine previsto ovvero di violazione degli obblighi di cui al primo periodo, il titolo di disponibilità dell'area è revocato o dichiarato decaduto secondo modalità definite dal decreto di cui al comma 7.

7. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, di concerto con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e sentita l'Agenzia del Demanio, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti:

a) i criteri per l'assegnazione delle aree di cui al presente articolo;

b) le modalità di svolgimento delle procedure pubbliche, trasparenti e competitive di cui al comma 3;

c) i criteri per la determinazione dei corrispettivi e le modalità di svolgimento delle aste, anche mediante la fissazione di un prezzo massimo e di un prezzo minimo;

d) il termine per la realizzazione degli impianti da parte delle imprese;

e) i criteri per la determinazione della durata dei titoli di disponibilità delle aree;

f) i criteri per la verifica della capacità di connessione e della tempistica di realizzazione delle relative opere;

g) le modalità di verifica del rispetto degli obblighi di destinazione dell'energia.

8. Le aree individuate ai sensi del presente articolo sono individuate prioritariamente tra quelle ricomprese nelle zone di accelerazione di cui all'articolo 12 e, in ogni caso, sono selezionate secondo criteri tali da assicurare, ove possibile, la massima celerità dei procedimenti autorizzativi e di connessione alla rete elettrica.

9. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

**** 1. 013.** Milani.

**** 1. 014.** Simiani, Peluffo.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Articolo 1-*bis.*

(Misure per la semplificazione delle opere di utenza)

1. Al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'Allegato A Sezione II, paragrafo 1, dopo la lettera *p)*, è inserita la seguente:

«*q)* interventi su impianti alimentati da fonti rinnovabili o su impianti di accumulo esistenti, abilitati o autorizzati, consistenti in modifiche delle opere connesse, a condizione che l'intervento non rientri tra quelli elencati negli Allegati II, II-*bis*, III e IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»;

b) all'Allegato B Sezione II, paragrafo 1, dopo la lettera *n)*, è inserita la seguente:

«o) interventi su impianti alimentati da fonti rinnovabili o su impianti di accumulo esistenti, abilitati o autorizzati, consistenti in modifiche delle opere connesse, a condizione che l'intervento non rientri tra quelli elencati negli Allegati II, II-*bis*, III e

IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»;

c) all'Allegato C, Sezione I, paragrafo 1, dopo la lettera *aa),* è inserita la seguente:

«*bb)* interventi su impianti alimentati a fonti rinnovabili o su accumuli esistenti, abilitati o autorizzati, consistenti in modifiche delle opere connesse.»

d) all'Allegato C, Sezione II, paragrafo 1, dopo la lettera *z),* è inserita la seguente:

«*aa)* interventi su impianti alimentati a fonti rinnovabili o su accumuli esistenti, abilitati o autorizzati, consistenti in modifiche delle opere connesse.».

*** 1. 015.** Bonelli.

*** 1. 016.** Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Articolo 1-*bis.*

(Semplificazione degli interventi su impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e adeguamento della disciplina delle aree idonee)

1. All'Allegato B, sezione II, punto 1, lettera *a),* del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento».

2. All'articolo 11-*bis,* comma 1, lettera *a),* primo periodo, del decreto legislativo n. 190 del 2024, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento».

1. 017. Alessandro Colucci.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Articolo 1-*bis.*

(Disposizioni per la tutela dell'affidamento e la continuità procedimentale dei progetti agrivoltaici in aree idonee)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 gennaio 2026, n. 4, dopo il comma 1-*bis,* è inserito il seguente:

«1-*bis*.1. Al fine di tutelare il legittimo affidamento degli operatori e garantire il principio di continuità procedimentale, rientrano altresì tra le procedure in corso di cui al comma 1-*bis* le procedure preliminari di consultazione di cui all'articolo 20 e di definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relative a progetti di impianti agrivoltaici ricadenti in aree qualificate come idonee ai sensi della disciplina vigente alla data di presentazione della relativa istanza preliminare, purché la medesima istanza sia stata presentata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e la relativa istruttoria risulti ancora pendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per i progetti di cui al primo periodo, la presentazione dell'istanza preliminare di cui all'articolo 20 o all'articolo 21 del decreto legislativo n. 152 del 2006 determina, ai fini del presente comma, la fissazione della disciplina applicabile alla data della sua presentazione, la quale continua ad applicarsi, senza soluzione di continuità, ai successivi procedimenti di

verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione unica relativi al medesimo progetto, ivi compresi i connessi regimi di semplificazione, a condizione che le relative istanze siano presentate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai fini del presente comma, il mancato completamento della procedura preliminare non è imputabile al proponente qualora derivi dalla mancata adozione, entro i termini previsti dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo n. 152 del 2006, degli atti o dei pareri di competenza dell'amministrazione, purché il proponente abbia presentato la documentazione richiesta e abbia tempestivamente adempiuto alle eventuali richieste istruttorie legittimamente formulate. La continuità procedimentale di cui al presente comma opera esclusivamente con riferimento al medesimo progetto oggetto dell'istanza preliminare e non si estende a modifiche sostanziali che ne alterino le caratteristiche essenziali o ne determinino una diversa localizzazione. Restano ferme le disposizioni del comma 1-*bis* relative alle competenze delle regioni e delle province autonome e alla tutela delle aree caratterizzate da elevato valore agricolo».

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

1. 018. Alessandro Colucci.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Articolo 1-*bis*.

(Misure straordinarie per il rafforzamento della capacità amministrativa delle regioni nella gestione dei procedimenti autorizzativi FER e superamento dei vincoli di spesa per il personale)

1. Al fine di assicurare la tempestiva definizione dei procedimenti autorizzativi degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (FER), prevenire la formazione di arretrato in vista della progressiva cessazione delle attività di supporto della linea di azione riconducibile al Sub-investimento 2.2.1 «Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR» dell'Investimento 2.2 «Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance» della Missione 1, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), garantire il conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione, fino all'anno finanziario 2030 incluso, le regioni che abbiano autorizzato un contingente di potenza FER compatibile con il raggiungimento, alla data del 31 dicembre 2025, di almeno il 70 per cento degli obiettivi intermedi stabiliti dalla Tabella 1 dell'Allegato C-bis al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono autorizzate a destinare i proventi derivanti dagli oneri istruttori per le autorizzazioni uniche di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, nonché all'articolo 9 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, e dalle relative norme regionali di attuazione, alle finalità di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

2. Le risorse introitate a titolo di oneri istruttori di cui al comma 1, fermo restando il rispetto dei vincoli di bilancio, possono essere destinate per un'aliquota non inferiore al 60 per cento, all'incentivazione del personale interno direttamente impiegato nelle attività istruttorie, di valutazione e di definizione dei procedimenti autorizzativi per le FER. Tale destinazione può avvenire:

a) mediante incremento dei fondi per il trattamento accessorio dedicati al finanziamento di incarichi di elevata qualificazione dedicati in via esclusiva o

prevalente alla gestione dei procedimenti FER;

b) mediante incrementi dei fondi per il personale relativi all'applicazione degli articoli 48 e 7 del CCNL 2026 per le risorse di cui all'articolo 79, comma 2, lettera c), del fondo risorse decentrate CCNL 16/11/2022;

c) mediante l'istituzione e l'erogazione di un «nuovo incentivo FER» in favore del responsabile del procedimento di autorizzazione unica ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del personale di supporto a detto responsabile, da introdurre mediante contrattazione integrativa regionale. Le risorse destinate alle finalità del presente comma sono escluse dal computo del limite al trattamento accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, costituendo entrate eterofinanziate a destinazione vincolata.

3. Per le medesime finalità e nel medesimo arco temporale di cui al comma 1, le regioni di cui al presente articolo possono altresì utilizzare le risorse degli oneri istruttori per reclutare ulteriore personale a tempo determinato o stipulare contratti di lavoro flessibile dedicati all'istruttoria delle istanze FER. Le relative spese non rilevano ai fini dei tetti finanziari previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e sono escluse dal computo del valore soglia della spesa di personale di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 settembre 2019, ferma restando la garanzia di integrale copertura finanziaria a valere sulle sole entrate degli oneri istruttori introitati e il rispetto del vincolo di bilancio.

1. 019. Squeri, Cortelazzo, Mazzetti, Patriarca.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Articolo 1-*bis.*

(Estensione degli effetti di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, ai provvedimenti favorevoli di VIA statale adottati con decreto direttoriale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica)

1. Nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili, soggetti a valutazione di impatto ambientale (VIA) di competenza statale ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il provvedimento favorevole di VIA adottato con decreto direttoriale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 25 del medesimo decreto legislativo produce, ai fini del successivo procedimento autorizzatorio unico, i medesimi effetti sostanziali, conformativi e procedimentali che l'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, riconosce alle deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, il provvedimento favorevole di VIA adottato con decreto direttoriale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica: *a)* equivale, ai fini del coordinamento con il procedimento autorizzatorio unico, al provvedimento sostitutivo di VIA di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2022, cui si applicano i commi 3, 4 e

5 dell'articolo 25 e l'articolo 26 del decreto legislativo n. 152 del 2006; *b)* definisce in via vincolante e conclusiva i profili di compatibilità ambientale e paesaggistica effettivamente istruiti e valutati nel procedimento di VIA, ricomprendendo, nei limiti degli accertamenti e delle determinazioni espressamente contenuti nel provvedimento medesimo, i profili di competenza del Ministero della cultura e l'eventuale autorizzazione paesaggistica, in una prospettiva di coordinamento amministrativo ai sensi degli articoli 25 e 26 del decreto legislativo n. 152 del 2006; *c)* assorbe e definisce, nei limiti di cui alla lettera *b)*, la ponderazione degli interessi sensibili coinvolti nel procedimento, ivi compresi quelli ambientali, paesaggistici e culturali; *d)* confluisce con effetto vincolante nella conferenza di servizi convocata ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica ed è recepito, unitamente alle eventuali condizioni e prescrizioni ambientali in esso impartite, nel titolo autorizzatorio finale; *e)* vincola le amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi, precludendo il riesame, la rinnovazione istruttoria o la formulazione di nuovi pareri, dissensi, prescrizioni o condizioni sui profili ambientali, paesaggistici e culturali già definiti dal provvedimento favorevole di VIA, salvo il caso di modifiche sostanziali del progetto, fatti sopravvenuti eccezionali e rilevanti ovvero circostanze oggettivamente non valutabili nel precedente procedimento, da indicare e motivare specificamente.

3. Resta fermo che l'autorizzazione unica costituisce il titolo finale abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili. La conferenza di servizi successiva al provvedimento favorevole di VIA è limitata esclusivamente all'acquisizione e alla valutazione degli atti di assenso, comunque denominati, relativi ai profili residui non già definiti ed espressamente ricompresi nel provvedimento di VIA medesimo.

4. In attuazione dell'equiparazione di cui al comma 1 e ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2022, il provvedimento favorevole di VIA adottato con decreto direttoriale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica confluisce nel procedimento autorizzatorio unico, che è perentoriamente concluso dall'amministrazione competente entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di VIA ovvero, per i procedimenti in corso, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mediante conferenza di servizi svolta secondo le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e all'articolo 9 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, in quanto compatibili.

5. Decorso inutilmente il termine perentorio di sessanta giorni di cui al comma 4 senza che l'amministrazione procedente abbia adottato il provvedimento conclusivo, l'autorizzazione unica si intende rilasciata ad ogni effetto ai sensi dell'articolo 7, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge n. 50 del 2022, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento favorevole di VIA e degli eventuali ulteriori atti di assenso relativi ai soli profili residui acquisiti o formatisi secondo la normativa vigente.

6. L'autorizzazione unica formatasi *per silentium* ai sensi del comma 5 costituisce provvedimento pienamente valido ed efficace e non è opponibile, in relazione ai profili già definiti dal provvedimento favorevole di VIA e recepiti nel titolo autorizzatorio, da parte delle amministrazioni dissenzienti che abbiano partecipato al procedimento o che siano state regolarmente chiamate a parteciparvi, ferma restando la proponibilità dei rimedi giurisdizionali e amministrativi nei soli casi e limiti previsti dall'ordinamento per vizi propri del procedimento autorizzatorio diversi dalla mera riproposizione di questioni già definite in sede di VIA.

7. L'autorizzazione unica, anche qualora formatasi *per silentium* ai sensi del comma 5, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e produce gli effetti di variante agli strumenti urbanistici, nonché di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere, ai sensi

e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 9, commi 3 e 4, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, ovvero della diversa disciplina applicabile *ratione temporis*.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché ai procedimenti in corso alla medesima data nei quali sia già stato adottato il provvedimento favorevole di VIA e non sia ancora stata rilasciata l'autorizzazione unica, limitatamente alle fasi procedimentali non ancora concluse e agli atti di assenso non ancora acquisiti.

9. Restano fermi i presupposti, i concerti e gli atti istruttori previsti dalla normativa vigente per l'adozione del provvedimento di VIA statale, nonché: *a)* le disposizioni della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; *b)* le disposizioni del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, in quanto compatibili con il presente articolo; *c)* le competenze delle amministrazioni preposte alla tutela dei beni culturali e del paesaggio, della salute, della pubblica incolumità, della difesa nazionale, della sicurezza pubblica e della rete Natura 2000 ai sensi della direttiva 92/43/CEE, con esclusivo riferimento ai profili e agli atti di assenso non espressamente istruiti, valutati e ricompresi nel provvedimento favorevole di VIA; *d)* l'invarianza finanziaria degli adempimenti previsti dal presente articolo, ai quali le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1. 020. Alessandro Colucci.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Articolo 1-*bis.*

(Misure urgenti in materia di consorzi di gestione e tutela del territorio e delle acque irrigue)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 62, è inserito il seguente:

«Art. 62-*bis*.

(Convenzioni con i consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario per la tutela del territorio e delle acque irrigue)

1. Fatte salve le disposizioni regionali relative alla delega di funzioni di gestione e manutenzione dei beni del demanio idrico sulla rete idrografica, le regioni e gli enti locali, anche al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza delle manutenzioni della rete idrografica ivi comprese quelle di rilevanza maggiore, aumentandone la sicurezza e favorendone l'integrazione con la gestione del reticolo minore di competenza consortile, hanno la facoltà di stipulare convenzioni con i consorzi di bonifica e i consorzi di miglioramento fondiario, nel rispetto delle competenze dei soggetti istituzionalmente preposti e in coerenza con gli strumenti di pianificazione di bacino.

2. Nell'ambito delle materie di competenza degli enti territoriali di cui al comma 1, le convenzioni di cui al medesimo comma 1 possono avere ad oggetto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

a) vigilanza sui corsi d'acqua, anche naturali, appartenenti alla rete idrografica di competenza regionale e comunale, nonché i connessi compiti di polizia idraulica;

b) manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d'acqua di cui alla lettera *a)*;

c) controllo e gestione delle acque e delle opere idrauliche;

d) realizzazione di nuove opere idrauliche in relazione alle aree che si trovano nel loro comprensorio o nelle zone adiacenti, secondo quanto stabilito dagli accordi tra le parti e in ogni caso nel rispetto degli strumenti di pianificazione di bacino distrettuale;

e) interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico e sistemazione versanti.

3. Costituiscono parti essenziali delle convenzioni di cui al comma 1, l'individuazione dei corsi d'acqua oggetto degli interventi, delle opere e delle attività da realizzare, delle modalità di calcolo e di copertura dei relativi costi, nonché le modalità di monitoraggio, rendicontazione e trasmissione dei dati relativi agli interventi realizzati.

4. Qualora gli interventi oggetto della convenzione ricadano in bacini o sottobacini interessati da un contratto di fiume ai sensi dell'articolo 68-*bis*, la convenzione ne tiene conto nella definizione delle priorità di intervento e delle modalità di attuazione.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 141, le convenzioni non possono avere ad oggetto le attività riguardanti il servizio idrico integrato né le dotazioni dei soggetti gestori dello stesso, né possono comportare, neppure in via indiretta, oneri a carico dei gestori medesimi.

6. Tra le attività affidate ai consorzi di bonifica e ai consorzi di miglioramento fondiario non possono rientrare le attività di competenza delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente di cui all'articolo 7 della legge 28 giugno 2016 n. 132.

7. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, i consorzi di bonifica e i consorzi di miglioramento fondiario possono eseguire lavori in amministrazione diretta o affidare l'esecuzione a operatori economici nel rispetto della disciplina prevista dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

8. I consorzi di bonifica e i consorzi di miglioramento fondiario possono procedere alla sottoscrizione di convenzioni con gli imprenditori agricoli ai sensi dall'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

9. Dallo svolgimento delle attività di cui al comma 2 non possono derivare incrementi dei contributi consortili, salvo specifica deliberazione motivata. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalle relative disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

10. Le attività di cui al presente articolo sono programmate e realizzate in conformità agli obiettivi e alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2024, sul ripristino della natura, assicurando che gli interventi sul reticolo idrografico non compromettano il ripristino degli ecosistemi, la connettività ecologica, il recupero della biodiversità e la sicurezza idrogeologica.

11. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle regioni a Statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi Statuti e le relative norme di attuazione.».

1. 021. Cortelazzo, Mazzetti, Patriarca.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Articolo 1-*bis*.

(Misure urgenti per il rinnovo delle concessioni di piccola derivazione idroelettrica)

1. Le regioni, ove non ritengano sussistere un prevalente interesse pubblico a un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e degli accordi internazionali, nonché dei princìpi fondamentali dell'ordinamento statale, disciplinano con legge, qualora non già effettuato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità e le procedure per il rinnovo delle concessioni di piccola derivazione idroelettrica. Tali concessioni possono essere rinnovate in favore del concessionario uscente, per il periodo massimo di cui all'articolo 21, comma 1, del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, a condizione che:

a) sia accertata l'insussistenza di un prevalente interesse pubblico a un diverso uso della risorsa idrica, in tutto o in parte, incompatibile con l'uso a fine idroelettrico;

b) persistano i fini, le condizioni e le modalità di esercizio della derivazione stessa, relative alla tutela, alla quantità, alla qualità e all'uso della risorsa idrica e alla valorizzazione del corpo idrico;

c) sia previsto l'adeguamento delle condizioni e delle modalità di esercizio della derivazione alla normativa e alla pianificazione di settore vigenti.

2. Nelle more dell'entrata in vigore delle leggi regionali di cui al comma 1, primo periodo, le regioni possono rinnovare le concessioni in scadenza nei dodici mesi successivi all'entrata in vigore della presente disposizione, ovvero le concessioni scadute nei dodici mesi precedenti, in favore del concessionario uscente, previa verifica delle condizioni di cui al comma 1, secondo periodo, mediante stipula di un accordo di programma quadro, ai sensi dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e per un periodo massimo di trentasei mesi.

1. 022. Zinzi, Montemagni, Centenaro.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Articolo 1-*bis.*

(Allineamento progressivo dei valori di qualità dell'aria ai livelli raccomandati dall'Organizzazione mondiale della sanità)

1. Al fine di tutelare la salute pubblica e di dare attuazione alla direttiva (UE) 2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, è adeguato secondo i seguenti princìpi:

a) a decorrere dal 1° gennaio 2030, i valori limite per la protezione della salute umana sono fissati, per il PM2,5, in 10 µg/m³ come media annua e 25 µg/m³ come media giornaliera; per il PM10, in 20 µg/m³ come media annua e 45 µg/m³ come media giornaliera; per il biossido di azoto, in 20 µg/m³ come media annua, nel rispetto dei limiti di superamento previsti dalla direttiva;

b) i livelli raccomandati dalle Linee guida dell'Organizzazione mondiale della sanità del 2021 costituiscono obiettivi di qualità dell'aria da conseguire entro il 2040;

c) i piani regionali di qualità dell'aria indicano il percorso, le misure e il cronoprogramma per il conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera *b)*, con verifica intermedia al 2035;

d) le autorità competenti assicurano l'informazione al pubblico in caso di superamento dei livelli di cui alla lettera *b)*.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute e previa intesa in sede di Conferenza unificata, adotta le modifiche agli allegati del decreto legislativo n. 155 del 2010 necessarie all'attuazione del comma 1.

1. 023. Auriemma, Morfino, Ilaria Fontana, Santillo.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Articolo 1-*bis.*

(Rafforzamento delle attività istituzionali dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale)

1. Al fine di concorrere al rafforzamento delle istruttorie ambientali di cui all'articolo 1 del presente decreto e di assicurare alle amministrazioni competenti un adeguato supporto tecnico-scientifico, anche attraverso il potenziamento delle attività di ricerca, monitoraggio e acquisizione dei dati ambientali necessarie allo svolgimento delle funzioni di valutazione, autorizzazione e controllo, è autorizzata in favore dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 024. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Articolo 1-*bis.*

(Rafforzamento delle attività istituzionali dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione)

1. Al fine di concorrere al rafforzamento delle istruttorie ambientali e delle attività di valutazione e controllo di cui all'articolo 1 del presente decreto, nonché di assicurare un adeguato supporto tecnico-scientifico alle amministrazioni competenti in materia di sicurezza nucleare, radioprotezione, gestione dei rifiuti radioattivi e monitoraggio della radioattività ambientale, è autorizzata in favore dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, destinata al potenziamento e alla continuità delle attività istituzionali svolte dall'Ispettorato nell'esercizio delle proprie competenze.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 025. Simiani.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Articolo 1-*bis*.

(Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio, sistema sanzionatorio e semplificazione per la gestione sostenibile delle risorse energetiche)

1. Al fine di garantire la gestione sostenibile delle risorse energetiche, la continuità negli approvvigionamenti e per le finalità di cui all'articolo 3, commi 4 e 5, del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvata la costituzione, l'organizzazione e la gestione di una piattaforma informatica, secondo i principi di neutralità, trasparenza e concorrenza, presso il Gestore dei mercati energetici S.p.A.

2. Per garantire un rafforzamento dei poteri sanzionatori, all'articolo 18 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, le parole: «con la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a cinquantamila euro» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto fino a diciotto mesi o con l'ammenda da cinquemila euro a ventimila euro»;

b) il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. Il comodatario o il locatario del serbatoio che abbia autorizzato il riempimento di cui al comma 7 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremila a euro quindicimila. È ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.»;

c) al comma 11, le parole: «, 5 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «e 5».

3. Al fine di garantire la pronta effettuazione dei controlli semplificando le relative procedure, le verifiche di integrità da effettuarsi sui serbatoi per gas di petrolio liquefatto di capacità non superiore a 13 metri cubi installati fuori terra, anche se non asserviti a processi produttivi, possono essere effettuate anche dai soggetti privati abilitati iscritti nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 aprile 2011.

4. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1. 026. Zinzi, Montemagni, Centenaro.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

Art. 2.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: eventi imprevedibili correlati all'ambiente e al clima *con le seguenti:* criticità ambientali e climatiche e interventi di prevenzione e adattamento.

Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) sono prioritariamente finanziati gli interventi di prevenzione, adattamento e ripristino ecologico, inclusi quelli basati sugli ecosistemi e sulle infrastrutture verdi e blu, coerenti con gli obiettivi del regolamento (UE) 2024/1991, con particolare riguardo al ripristino della funzionalità dei corsi d'acqua e delle zone umide, alla rinaturalizzazione delle aree degradate e alla riduzione dell'esposizione e della vulnerabilità delle comunità;

2. 1. Morfino, Ilaria Fontana, Santillo.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 11 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 *con le seguenti*: 30 milioni di euro per l'anno 2026 e 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: 11 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 *con le seguenti*: 30 milioni di euro per l'anno 2026 e 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027

2. 2. Bonelli.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:*11 milioni *con le seguenti:* 30 milioni

Conseguentemente:

al comma 2, lettera b), sostituire le parole: 1 milione *con le seguenti:* 3 milioni;

al comma 4, sostituire le parole: 11 milioni *con le seguenti:* 30 milioni

2. 3. Morfino, Ilaria Fontana, Santillo.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:*11 milioni *con le seguenti:* 20 milioni

Conseguentemente,

al medesimo comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) valutazione degli impatti climatici sulle risorse idriche anche sulla base della redazione o dell'aggiornamento del Bilancio Idrogeologico a scala di bacino distrettuale e ulteriori effetti dei cambiamenti climatici.

dopo il comma 1, inserire il seguente periodo:

comma 1-bis. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate anche agli Enti gestori dei Parchi Nazionali, Regionali e delle Aree Protette (Rete Natura 2000) per interventi urgenti di ripristino dell'integrità ecologica, manutenzione dei corridoi ecologici e mitigazione dei rischi geo-idrologici.

al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) i casi di revoca del finanziamento concesso a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1. La revoca è sempre disposta se, entro trecentosessanta giorni dalla data di adozione del provvedimento di concessione del finanziamento con esclusione dai tempi dei periodi di svolgimento della Conferenza dei Servizi per l'approvazione dei progetti e delle sospensioni certificate dal RUP per l'esecuzione di indagini e rilievi a causa di avversità meteorologiche, il comune beneficiario non abbia assunto alcuna

obbligazione giuridicamente vincolante per la realizzazione dell'intervento.

dopo lil comma 2, inserire il seguente:

2-*bis:* Le spese per indagini geologiche, idrogeologiche e monitoraggio geologico post-opera sono coperte al 100% nel Quadro Economico dell'opera pubblica (spese tecniche), elevando al 3% la quota per il supporto tecnico al RUP.

al comma 4, le parole: sostituire le parole: pari a 11 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027*con le seguenti:* pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027

2. 4. Evi, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: 11 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 *inserire le seguenti:* , incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2027;

Conseguentemente,

dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di fronteggiare i fenomeni di dissesto idrogeologico che interessano il centro abitato del comune di Pisticci, nella regione Basilicata, e di prevenire l'aggravamento delle condizioni di rischio per la pubblica incolumità, le infrastrutture pubbliche e il territorio, l'incremento della dotazione del Fondo di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2027, è destinato al finanziamento degli interventi di progettazione, realizzazione e completamento delle opere di consolidamento e messa in sicurezza dei versanti e delle infrastrutture pubbliche interessate dai fenomeni franosi, con priorità per le aree classificate a pericolosità o rischio elevati o molto elevati dagli strumenti di pianificazione di bacino. Per gli interventi di cui al presente comma non si applica il limite massimo di finanziamento per singolo evento previsto dal comma 2, lettera b). Le risorse sono assegnate al comune di Pisticci, in aggiunta a quelle disponibili a legislazione vigente, e non possono essere utilizzate per interventi già integralmente finanziati. Il comune provvede all'attuazione degli interventi, anche avvalendosi, previa intesa, del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Basilicata. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il comune, d'intesa con la regione Basilicata, approva il programma degli interventi, comprensivo del cronoprogramma procedurale e finanziario, nel rispetto delle disposizioni in materia di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 2;

dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Agli oneri derivanti dall'incremento della dotazione del Fondo di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. 5. Amendola, Simiani.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: da parte dei comuni, *inserire le seguenti:* o di consorzi di cui ne fanno parte, dotati di personalità giuridica di diritto pubblico, con finalità di tutela ambientale e di sviluppo sostenibile,

Conseguentemente, al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , nonché di istituti di ricerca, pubblici e privati in possesso dei pertinenti riconoscimenti rilasciati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica o dal Ministero dell'università e della ricerca.

*** 2. 6.** Ferrari, Simiani, Braga, Curti, Evi.

*** 2. 7.** Manes, Steger.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: da parte dei comuni, *inserire le seguenti:* o di consorzi di cui ne fanno parte, dotati di personalità giuridica di diritto pubblico, con finalità di tutela ambientale e di sviluppo sostenibile,

**** 2. 8.** Gatta, Cortelazzo, Mazzetti, Patriarca.

**** 2. 9.** Montemagni, Zinzi, Centenaro.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: da parte dei comuni, *inserire le seguenti:* anche in forma associata.

2. 10. Morfino, Ilaria Fontana, Santillo.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: di investimenti, *aggiungere le seguenti:* , coerenti con gli obiettivi stabiliti dal Regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024, relativo al ripristino della natura,».

Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'ambito dei finanziamenti di cui al presente comma, è data priorità alla realizzazione di interventi di prevenzione e adattamento ai cambiamenti climatici basati sulla natura (Nature-based Solutions), con particolare riferimento al ripristino della funzionalità ecologica ed idromorfologica dei corsi d'acqua e delle aree umide, alla rinaturalizzazione degli ecosistemi degradati, nonché al recupero, alla connessione e al potenziamento delle infrastrutture verdi e blu urbane e periurbane.

2. 11. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: 2018, n. 1 *aggiungere le seguenti:* nel rispetto del principio Do Not Significant Harm (DNSH) di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 e in coerenza con il Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (PNACC) e con il Piano Nazionale di Ripristino della Natura (PNR)

2. 12. Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) a interventi urgenti di rimozione e gestione dei rifiuti abbandonati, di ripristino e messa in sicurezza di aree pubbliche, con priorità per le situazioni caratterizzate da un rischio documentato per l'ambiente o la salute pubblica,".

2. 13. Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: c)-bis) alla mitigazione del rischio idrogeologico e all'impatto del medesimo a causa degli effetti dei cambiamenti climatici

Conseguentemente, al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: fermo restando che per gli investimenti di cui alle lettere b), limitatamente agli interventi relativi agli ecosistemi fluviali, lacuali, di transizione e costieri ricadenti nella pianificazione distrettuale, nonché per quelli di cui alle lettere c), c)-bis e d) di cui al comma 1, è richiesto il parere preventivo e vincolante dell'Autorità di bacino distrettuale territorialmente competente".

2. 14. Rotelli.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

c)-*bis* alla mitigazione del rischio idrogeologico e all'impatto del medesimo a causa degli effetti dei cambiamenti climatici:

conseguentemente, al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per gli investimenti di cui alle lettere b), c), c)-bis e d) del comma 1, è richiesto il parere preventivo e vincolante dell'Autorità di bacino distrettuale territorialmente competente.

*** 2. 15.** Santillo, Morfino, Ilaria Fontana.

*** 2. 16.** Montemagni, Zinzi, Centenaro.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

c)-*bis* al ripristino, alla riparazione e alla messa insicurezza di edifici scolastici;

2. 17. Morfino, Ilaria Fontana, Santillo.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

c)-*bis* ad ondate di calore estreme e al fenomeno delle isole di calore urbane, mediante soluzioni basate sulla natura (Nature-Based Solutions) volte al raffrescamento e alla protezione della salute pubblica;

2. 18. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

d) valutazione degli impatti climatici sulle risorse idriche anche sulla base della redazione o dell'aggiornamento del Bilancio Idrogeologico a scala di bacino distrettuale e ulteriori effetti dei cambiamenti climatici.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate anche agli Enti gestori dei Parchi Nazionali, Regionali e delle Aree Protette (Rete Natura 2000) per interventi urgenti di ripristino dell'integrità ecologica, manutenzione dei corridoi ecologici e mitigazione dei rischi geo-idrologici.

2. 19. L'Abbate.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: a *con le seguenti:* ad azioni di mitigazione di.

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi compresi interventi di messa in sicurezza preventiva e di potenziamento della resilienza territoriale;

al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché una descrizione sintetica derivante dall'analisi del rischio e dei relativi impatti;

al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e una riserva di quota o specifiche premialità in favore dei comuni fino a 5.000 abitanti che insistono nei territori ubicati nelle aree classificate, secondo gli indicatori di rischio per frane e alluvioni elaborati dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, con un rischio superiore al medio;

al comma 3, primo periodo, dopo le parole: 30 marzo 2001, n. 165, *aggiungere le seguenti:* secondo le prescrizioni indicate dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201,.

2. 20. Bicchielli, Mazzetti, Patriarca, Cortelazzo.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole:

, con particolare riferimento agli interventi strutturali di adattamento climatico urbano, alla mitigazione delle isole di calore, al raffrescamento degli spazi pubblici, alla realizzazione di infrastrutture verdi e blu e all'adozione di soluzioni basate sulla natura (Nature-Based Solutions)

*** 2. 21.** Morfino, Ilaria Fontana, Santillo.

*** 2. 22.** Ruffino.

*** 2. 23.** Manes, Steger.

*** 2. 24.** Braga, Simiani, Curti, Evi, Ferrari.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole:

ivi compresi interventi preventivi di adattamento climatico e di incremento della resilienza territoriale finalizzati alla riduzione del rischio derivante da siccità, alluvioni, ondate di calore, erosione del suolo e carenza idrica

**** 2. 25.** Ruffino.

**** 2. 26.** Mazzetti, Patriarca, Cortelazzo.

**** 2. 27.** L'Abbate.

**** 2. 28.** Del Barba.

**** 2. 29.** Bonelli.

**** 2. 30.** Ferrari, Simiani, Braga, Curti, Evi.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nella programmazione e nella selezione degli interventi destinati alla prevenzione e alla mitigazione degli effetti degli eventi climatici estremi, le amministrazioni competenti promuovono, ove tecnicamente praticabili, valutazioni comparative tra soluzioni infrastrutturali tradizionali e soluzioni basate sulla natura. Le valutazioni tengono conto dei costi complessivi lungo il ciclo di vita, delle emissioni climalteranti, del consumo di suolo, della tutela della biodiversità, dei servizi ecosistemici e della capacità di adattamento ai cambiamenti climatici. Le valutazioni di cui al presente comma sono effettuate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. 31. L'Abbate.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate anche agli Enti gestori dei Parchi Nazionali e Regionali e delle Aree Naturali Protette per interventi urgenti di ripristino dell'integrità ecologica, manutenzione dei corridoi ecologici, tutela della biodiversità e mitigazione dei rischi geo-idrogeologici

2. 32. Bonelli.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Al comma 2, alinea, dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze *inserire le seguenti:* , previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Conseguentemente, al medesimo comma 2, lettera d), secondo periodo, sostituire le parole: non abbia assunto alcuna obbligazione giuridicamente vincolante per la realizzazione dell'intervento *con le seguenti:* non abbia avviato la procedura di aggiudicazione per la realizzazione dell'intervento;

*** 2. 33.** L'Abbate, Morfino, Ilaria Fontana, Santillo.

*** 2. 34.** Ruffino.

*** 2. 35.** Manes, Steger.

*** 2. 36.** Curti, Simiani, Braga, Evi, Ferrari.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Al comma 2, alinea, dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze *inserire le seguenti:* **,** previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali

2. 37. Bonelli.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:

, con particolare riferimento ad interventi di adattamento climatico urbano, alla mitigazione delle isole di calore, al raffrescamento degli spazi pubblici, alla realizzazione di infrastrutture verdi e blu e all'adozione di soluzioni basate sulla natura (*Nature-Based Solutions*);

2. 38. Bonelli.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica *inserire le seguenti:* , privilegiando, ove tecnicamente praticabili e coerenti con la natura degli eventi da fronteggiare, gli interventi di ripristino degli ecosistemi e le soluzioni basate sulla natura (Nature-Based Solutions), in coerenza con gli obiettivi del regolamento (UE) 2024/1991 sul ripristino della natura e tenendo conto delle misure individuate nell'ambito della predisposizione del Piano nazionale di ripristino della natura

2. 39. Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: della sicurezza energetica, *aggiungere le seguenti*: valorizzando parametri quali grado di vulnerabilità sismica ed idrogeologica del territorio

2. 40. Bonelli.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

<Tra gli interventi finanziabili, quando connessi agli eventi di cui al comma 1, sono compresi gli interventi di deimpermeabilizzazione e rinaturalizzazione delle aree urbane e di gestione naturale delle acque meteoriche. Nella selezione di tali interventi è assicurata priorità alle aree urbane caratterizzate da maggiore vulnerabilità climatica, rischio idraulico, carenza di verde urbano, elevata densità abitativa o particolare esposizione di minori, anziani e persone fragili. I criteri tecnici di valutazione tengono conto della permeabilità dei suoli, della gestione naturale delle acque meteoriche, della scelta delle specie vegetali e della manutenzione degli interventi.

2. 41. Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Al comma 2, lettera d), sostituire la parola: centottanta *con la seguente:* trecentossesanta.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Le spese per indagini geologiche, idrogeologiche e monitoraggio geologico post-opera sono coperte al 100 per cento nel Quadro Economico dell'opera pubblica (spese tecniche), elevando al 3 per cento la quota per il supporto tecnico al RUP.

2. 42. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Al comma 2, lettera d), secondo periodo, dopo le parole: di concessione del finanziamento, a*ggiungere le seguenti*: con esclusione dai tempi di scadenza dei periodi di svolgimento della Conferenza dei Servizi decisoria per l'approvazione dei progetti,

2. 43. Bonelli.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Al comma 2, lettera d), secondo periodo, sostituire le parole: assunto alcuna obbligazione giuridicamente vincolante, *con le seguenti:* dato avvio alle procedure di aggiudicazione

2. 44. Bonelli.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

d-bis) indicatori pubblici per la valutazione delle istanze, fondati sulla popolazione esposta, sulla gravità e durata dell'evento, sulla vulnerabilità socio-economica e infrastrutturale, sulla presenza di ecosistemi o risorse idriche compromessi, nonché sull'assenza di finanziamenti alternativi;

d-ter) l'erogazione, nei casi di comprovata urgenza e previa verifica dell'ammissibilità dell'intervento, di un'anticipazione fino al 50 per cento del contributo concesso;

d-quater) l'assegnazione di almeno il 40 per cento delle risorse annuali ai comuni delle regioni meno sviluppate e delle isole, nei limiti delle domande ammissibili e sulla base degli indicatori di cui alla lettera d-bis).

2. 45. Morfino, Ilaria Fontana, Santillo.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Gli investimenti di cui al comma 2 sono realizzati in coerenza con gli obiettivi del Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (PNACC) e con le linee strategiche e gli strumenti di pianificazione regionale e locale in materia di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici, ove adottati.

2. 46. Morfino, Ilaria Fontana, Santillo.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Nell'ambito degli interventi di ripristino, riqualificazione e miglioramento ambientale, con particolare riferimento alle

infrastrutture verdi e blu, agli ecosistemi urbani e territoriali e alle soluzioni basate sulla natura (Nature-based Solutions), i criteri e le modalità di valutazione di cui al comma 2 possono prevedere specifiche misure premianti per gli interventi che adottano protocolli volontari di sostenibilità ambientale (rating system), riconosciuti a livello nazionale o internazionale, fondati su indicatori prestazionali misurabili, verificabili e sottoposti a processi di valutazione e certificazione indipendente, finalizzate a favorire il conseguimento e la dimostrazione di prestazioni ambientali migliorative rispetto ai requisiti minimi applicabili, con particolare riferimento alla tutela e al ripristino della biodiversità, alla gestione sostenibile delle risorse idriche, alla qualità dei suoli, alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici e alla valorizzazione dei servizi ecosistemici in ottica One Health.

2. 47. Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Al comma 3, primo periodo, aggiungere , in fine, le seguenti parole: , nonché di istituti di ricerca, pubblici e privati in possesso dei pertinenti riconoscimenti rilasciati dai Ministeri dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, dell'Università e della Ricerca.

2. 48. Gatta, Mazzetti, Patriarca, Cortelazzo.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché dei consorzi di bonifica e miglioramento fondiario competenti per territorio

2. 49. Cortelazzo, Mazzetti, Patriarca.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , secondo le prescrizioni indicate dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201

2. 50. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il limite massimo di cui al secondo periodo, può essere elevato entro il limite massimo complessivo del 2 per cento in relazione alla specifica complessità tecnica dell'intervento o alla ridotta entità economica dell'investimento, previa circostanziata e analitica motivazione nell'atto di approvazione del progetto o della convenzione.

2. 51. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 12-ter del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: «degli interventi pubblici per la piena attuazione della transizione ecologica, finanziati con le risorse a vario titolo assentite, ivi compresi gli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza» sono sostituite dalle seguenti: «di piani, programmi e interventi di interesse pubblico, anche a carattere complesso e trasversale, in Italia e/o all'estero, finanziati a valere su risorse nazionali ed europee»;

b) al comma 2, secondo periodo, il periodo: «convenzioni con le pubbliche amministrazioni di cui al primo periodo per le esecuzioni di attività tecnico-specialistiche correlate alle diverse fasi di realizzazione degli interventi di cui sono titolari» sono sostituite dalle seguenti: «in qualità di soggetto attuatore, contratti di programma, accordi quadro e/o convenzioni, per le finalità di cui al primo periodo»;

c) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

1-bis. La società Sogesid Spa è autorizzata a svolgere il ruolo di soggetto attuatore ai sensi dei commi 1 e 2, in favore dei soggetti pubblici competenti alla rigenerazione urbana e/o valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, nonché delle Regioni e delle Province autonome al fine di accelerare e ottimizzare la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti in ambito regionale o infraregionale.

1-ter. Nell'ambito dei contratti di programma, degli accordi quadro e/o delle convenzioni sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e una o più Regioni e/o Province autonome ovvero tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e una o più Regioni e/o Province autonome, al fine di favorire la tempestiva ed efficace realizzazione degli interventi previsti, le Regioni o le Province autonome possono individuare Sogesid Spa quale soggetto attuatore»

d) al comma 2, le parole: «del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 1, 1-bis e 1-ter»

2. 52. Milani.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. All'articolo 32, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2028»

2. 54. Zinzi, Montemagni, Centenaro.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

4-bis. Al fine di favorire gli interventi realizzati dai Comuni per far fronte alle criticità ambientali e climatiche di cui al presente articolo, mediante la messa a dimora e la sostituzione di alberi e arbusti e la rinaturalizzazione delle aree urbanizzate, anche in forma associata e indipendentemente dall'accesso alle risorse di cui al presente articolo, qualora detti interventi non rientrino tra quelli esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o tra quelli soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, e risultino conformi alle prescrizioni del piano paesaggistico di cui all'articolo 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero alle specifiche prescrizioni d'uso contenute nei provvedimenti di imposizione dei vincoli paesaggistici, il Comune trasmette alla Soprintendenza territorialmente competente una relazione tecnica attestante tale conformità. In deroga alle disposizioni del medesimo decreto, la relazione tecnica consente la realizzazione degli interventi senza necessità di un ulteriore atto autorizzativo della Soprintendenza, ferma restando l'applicazione dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4-ter. Al fine di favorire la realizzazione degli interventi di cui al comma 4-bis, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le tipologie di intervento ammesse alla procedura di cui al medesimo comma, in relazione alle caratteristiche degli interventi e al loro impatto paesaggistico. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di predisposizione e trasmissione della relazione tecnica e sono adottate linee di indirizzo nazionali volte a favorire l'applicazione uniforme della procedura, nel rispetto delle prescrizioni di tutela applicabili.

4-quater. Ai fini dell'accelerazione e dell'armonizzazione dei procedimenti relativi agli interventi di cui al comma 4-bis, i Comuni possono istituire tavoli tecnici permanenti con la partecipazione delle Soprintendenze territorialmente competenti e, ove opportuno, delle Regioni, finalizzati alla definizione preventiva di criteri progettuali, indirizzi operativi e soluzioni-tipo, con particolare riferimento alle aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi degli articoli 136 e 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e ai siti iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO.

*** 2. 55.** Morfino, Ilaria Fontana, Santillo.

*** 2. 56.** Ruffino.

*** 2. 57.** Braga, Simiani, Curti, Evi, Ferrari.

*** 2. 58.** Manes, Steger.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

4-*bis*. Al fine di favorire la realizzazione di interventi volti a rafforzare la resilienza climatica delle strutture aventi particolare rilevanza sociale, turistica e socio-ricreativa, ivi inclusi gli investimenti di efficientamento energetico e riqualificazione urbana, al Comune di Forni di Sopra è trasferita la somma di 3 milioni di euro.

4-*ter*. Agli oneri di cui al comma 4-*bis*, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserve speciali" della missione

"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

4-*quater*. In caso di mancato utilizzo delle risorse entro il 31 dicembre 2027, le risorse sono revocate e versate tempestivamente dal medesimo Comune all'entrata del bilancio dello Stato.

2. 59. Zinzi, Montemagni, Centenaro.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

4-bis. Al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59, all'articolo 15, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

3-bis. In deroga ai termini di cui al comma 3, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonché le società di servizi da esse costituite, che operano in nome e per conto delle imprese associate su espressa delega scritta, sono autorizzate a trasmettere i dati relativi ai formulari di identificazione del rifiuto (FIR) con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo a quello di effettuazione del trasporto, in analogia con le tempistiche previste per l'annotazione sul registro di carico e scarico di cui all'articolo 12, comma 1.

3-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto della competente Direzione Generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, si provvede all'aggiornamento delle modalità operative e delle specifiche tecniche di cui all'articolo 21, al fine di garantire l'adeguamento dei sistemi informatici e l'interoperabilità per la trasmissione dei dati secondo le scadenze di cui al comma 1.

2. 60. Mattia.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Articolo 2-*bis* (*Trattamento fiscale degli incentivi alle comunità energetiche*).

1. Le comunità energetiche rinnovabili di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e le comunità energetiche dei cittadini di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, in qualsiasi forma giuridica costituite, possono agire, ai fini dell'incasso, della gestione e della successiva attribuzione ai soci o membri delle somme corrisposte dal Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. a titolo di tariffa incentivante e di contributo di valorizzazione dell'energia elettrica condivisa, quali mandatarie senza rappresentanza, ai sensi dell'articolo 1705 del codice civile, dei soci o membri che abbiano loro conferito apposito mandato, secondo quanto previsto dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal regolamento.

2. In caso di esercizio dell'opzione di cui al comma 1, l'atto costitutivo, lo statuto o il regolamento prevedono che il mandato sia conferito a titolo oneroso e che la comunità svolga in favore dei mandanti, oltre alle attività di cui al medesimo comma 1, una pluralità di servizi connessi alla produzione, alla condivisione e al consumo dell'energia.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni

di attuazione dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 199 del 2021:

a) l'attribuzione ai soci o membri delle somme riconosciute dal GSE a titolo di tariffa incentivante e di contributo di valorizzazione dell'energia elettrica condivisa non costituisce distribuzione, neppure indiretta, di utili o avanzi di gestione;

b) le somme incassate dalla comunità e successivamente attribuite ai soci o membri, in tutto o in parte, mantengono, ai fini tributari, la medesima natura giuridica e il medesimo regime fiscale che avrebbero avuto se percepite direttamente dai mandanti;

c) il corrispettivo spettante alla comunità per l'esecuzione del mandato e per i servizi di cui al comma 2 concorre alla formazione del reddito della comunità secondo le disposizioni ordinarie.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

*** 2. 01.** Manes, Steger.

*** 2. 02.** Santillo, Morfino, Ilaria Fontana.

*** 2. 03.** Ferrari, Simiani, Braga, Curti, Evi, Gnassi.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Articolo 2-*bis* (*Proroga del termine di applicazione degli incentivi per le configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile)*

1. Al fine di assicurare la continuità degli investimenti nelle comunità energetiche rinnovabili e nelle altre configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile, nonché di favorire il conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, il termine del 31 dicembre 2027 di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414, è prorogato al 31 dicembre 2030, fermo restando il limite del contingente di potenza incentivata pari a 5 GW previsto dalla medesima disposizione.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, provvede ad adeguare alla disposizione di cui al comma 1 il decreto ivi richiamato e le relative regole operative, prevedendo altresì la pubblicazione, con cadenza almeno trimestrale, da parte del Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A., dei dati relativi alla potenza incentivata e al contingente residuo.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede, nei limiti del contingente di potenza di cui al comma 1, a valere sulle componenti tariffarie dell'energia elettrica destinate al sostegno delle fonti rinnovabili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 è subordinata, ove necessario, all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

**** 2. 05.** Manes, Steger.

**** 2. 06.** Mazzetti, Patriarca, Cortelazzo.

**** 2. 07.** L'Abbate.

**** 2. 08.** Ferrari, Simiani, Braga, Curti, Evi, Gnassi.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Articolo 2-*bis* (*Disposizioni urgenti per la realizzazione di investimenti per la rigenerazione dei siti contaminati e bilancio ecologico del consumo di suolo)*

1. Al fine di promuovere la rigenerazione urbana, la bonifica dei siti contaminati e il conseguimento degli obiettivi di neutralità del consumo di suolo, gli interventi di bonifica ambientale, messa in sicurezza permanente, ripristino ecologico e recupero funzionale di aree contaminate o degradate, effettuati ai sensi della normativa vigente, non sono qualificati come nuovo consumo di suolo ma sono considerati interventi di ripristino ambientale e di rigenerazione territoriale ai fini del monitoraggio nazionale del consumo di suolo e degli indicatori ambientali elaborati dal Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (SNPA), qualora ricorrano una delle seguenti condizioni:

a) le aree oggetto dell'intervento siano già compromesse, contaminate, dismesse o comunque già trasformate;

b) gli interventi determinino un miglioramento dello stato ambientale dell'area attraverso la bonifica, il recupero della qualità dei suoli o il ripristino delle funzioni ecosistemiche;

c) gli interventi siano corredati da un bilancio ecologico complessivamente migliorativo, con riferimento alla permeabilità del suolo, alla superficie degli spazi verdi e della copertura arborea, ai servizi ecosistemici e alla resilienza climatica.

2. 09. D'Attis, Cortelazzo, Mazzetti, Patriarca.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Articolo 2-*bis* (Disposizioni per le nuove urbanizzazioni e per gli interventi di trasformazione urbana)

1. A decorrere da dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli interventi di nuova urbanizzazione e gli interventi di trasformazione urbana che comportano incremento di superfici impermeabili devono rispettare il principio del saldo zero di impermeabilizzazione.

2. Ai fini del comma 1, il saldo zero di impermeabilizzazione è assicurato mediante:

a) la riduzione al minimo delle nuove superfici impermeabili;

b) l'utilizzo prioritario di materiali permeabili o drenanti, ove compatibile con le esigenze di sicurezza, accessibilità e funzionalità degli spazi;

c) la realizzazione di interventi di deimpermeabilizzazione e rinaturalizzazione di superfici già artificializzate nel medesimo ambito territoriale comunale o, ove non possibile, in comuni contermini o nel medesimo bacino idrografico;

d) l'adozione di sistemi di gestione naturale delle acque meteoriche, quali giardini della pioggia, fossati vegetati, trincee drenanti, aree di laminazione naturale, pavimentazioni permeabili e sistemi di raccolta e riutilizzo delle acque.

3. Le regioni, le province autonome e gli enti locali adeguano i propri strumenti di pianificazione e i regolamenti edilizi alle disposizioni del presente articolo entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto delle competenze legislative e amministrative in materia di governo del territorio.

2. 010. Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Articolo 2-*bis* (*Semplificazione dei procedimenti per gli interventi comunali di forestazione urbana e rinaturalizzazione*)

1. Al fine di favorire gli interventi realizzati dai Comuni per fronteggiare gli effetti degli eventi estremi correlati alla crisi climatica, anche attraverso l'incremento lineare e progressivo della copertura arbora e degli spazi naturali come previsto dal Regolamento (UE) 2024/1991 sul ripristino della natura, mediante messa a dimora di alberature e arbusti e la rinaturalizzazione delle aree impermeabilizzate, qualora detti interventi non rientrino tra quelli esclusi dall'autorizzazione paesaggistica di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n.32 o tra quelli soggetti a procedimento autorizzativo semplificato ai sensi degli articoli 2 e 3 del medesimo decreto, e risultano conformi alle prescrizioni del piano paesaggistico di cui all'articolo 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, ovvero alle specifiche prescrizioni d'uso contenute nei provvedimenti di imposizione dei vincoli paesaggistici, il Comune trasmette alla Soprintendenza territorialmente competente una relazione tecnica asseverata attestante tale conformità. In deroga alle disposizioni del medesimo decreto, la relazione tecnica consente la realizzazione degli interventi senza necessità di ulteriori atti autorizzativi della Soprintendenza, ferma restando l'applicazione dell'artico 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42.

2. Al fine di favorire la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, da adottare entro sessante giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione legislativa, sono individuate le tipologie di intervento ammesse alla procedura di cui al comma 1, in relazione alle caratteristiche degli interventi e al loro impatto paesaggistico. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di predisposizione e trasmissione della relazione tecnica asseverata e sono adottate le linee guida nazionali volte a favorire l'applicazione uniforme della procedura, nel rispetto delle prescrizioni di tutela applicabili.

3. Ai fini dell'accelerazione e dell'armonizzazione dei procedimenti relativi agli interventi di cui al comma 1, i Comuni possono istituire tavoli tecnici permanenti con la partecipazione delle Soprintendenze territorialmente competenti e, ove opportuno, delle Regioni, finalizzati alla definizione preventiva di criteri progettuali, indirizzi operativi e soluzioni-tipo, con particolare riferimento alle aree sottoposte a vincolo paesaggistici ai sensi degli articoli 136 e 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e ai siti iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO.

2. 011. Bonelli.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Articolo 2-*bis* (*Disposizioni urgenti per contrastare il cambiamento climatico attraverso la tutela del verde urbano*)

1. Al fine di contrastare l'emergenza dei cambiamenti climatici in atto e per prevenire procedure di infrazione connesse al mancato adempimento relativo all'aumento della copertura arborea nelle città di cui all'articolo 8 del Regolamento U.E. n. 1991 del 24 giugno 2024 sul ripristino della natura, alla legge 14 gennaio 2013, n.10, recante norme per lo sviluppo degli spazi verdi, dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:

«Articolo 7-bis - *(Tutela degli alberi urbani e degli alberi fuori foresta)*

1. È vietata la capitozzatura degli alberi urbani e degli alberi fuori foresta, intendendosi per capitozzatura l'intervento di potatura consistente nel taglio drastico a carico dell'apparato aereo della pianta che comporta una riduzione superiore al 30 per cento del volume della chioma e di taglio completo del fusto o dei rami di dimensioni superiori ai 10 cm di diametro operando tagli internodali. Restano salvi gli interventi disposti o autorizzati dalle autorità competenti nei casi previsti dalla normativa vigente.

2. Per assicurare la tutela dell'apparato radicale degli alberi urbani e degli alberi fuori foresta, è stabilita un'area di protezione circolare attorno al tronco. Gli enti locali disciplinano, nell'ambito delle rispettive competenze, criteri, modalità e misure minime di protezione. L'area non può essere inferiore a un raggio di 3 metri dal fusto, elevato a 5 metri per esemplari di età accertata pari o superiore a ottanta anni, ferma restando la possibilità per gli enti locali di prevedere maggiori livelli di tutela. All'interno della predetta area sono vietati scavi e interventi che possano compromettere l'apparato radicale, salvo autorizzazione dell'ente competente, rilasciata sulla base di adeguata istruttoria tecnica e secondo modalità atte a minimizzare l'impatto sull'albero.

3. È vietata la potatura e l'abbattimento degli alberi urbani e degli alberi fuori foresta nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 agosto di ciascun anno, fermi restando i livelli di tutela più elevati previsti dalla normativa comunale in ragione delle caratteristiche climatiche del territorio e dei tempi di nidificazione dell'avifauna locale. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela della pubblica incolumità, sicurezza della circolazione stradale e gestione fitosanitaria. I richiamati interventi devono essere eseguiti nel rispetto delle prescrizioni adottate dagli enti territoriali competenti e con modalità idonee a ridurre l'impatto sulla fauna selvatica, con particolare riferimento alla nidificazione.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza delle disposizioni contenute nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000 per singolo albero danneggiato, capitozzato o abbattuto. La sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo se l'albero danneggiato, capitozzato o abbattuto ha un'età accertata di almeno 80 anni. L'autorità amministrativa competente a ricevere il verbale di accertamento e le relative somme pecuniarie è il Comune. La sanzione pecuniaria irrogata è da considerare vincolata alla cura e alla implementazione degli alberi urbani e degli alberi fuori foresta.

5. Le sanzioni di cui al comma 4 non si applicano qualora gli interventi eseguiti in difformità dalle prescrizioni del presente articolo siano motivati dalla necessità e urgenza di tutelare l'incolumità pubblica o privata, purché sia accertato un livello di rischio incombente e concreto per persone e cose, tale da non consentire il rispetto

dei tempi ordinari di autorizzazione. In ogni caso è obbligatoria una perizia tecnica asseverata, a firma di un professionista iscritto all'albo professionale di riferimento, in possesso di comprovata competenza tecnico-scientifica specialistica in fitoiatria, arboricoltura e stima del valore dell'albero.

6. In caso di abbattimento autorizzato o di perdita dell'albero per eventi naturali, è obbligatoria la sostituzione dell'esemplare entro nove mesi, secondo le modalità stabilite dagli enti preposti, al fine di non diminuire la copertura arborea di cui all'articolo 8 del Regolamento U.E. n. 1991 del 24 giugno 2024 sul ripristino della natura. Il nuovo impianto deve prevedere un esemplare della stessa specie ovvero, qualora non idonea attese le condizioni ambientali locali, di specie ecologicamente compatibile, con altezza non inferiore a 2,5 metri e con circonferenza del fusto non inferiore a 18 cm, misurata a 1,30 metri dal suolo. È altresì previsto un programma di cura e manutenzione dell'impianto per un periodo non inferiore a cinque anni, finalizzato all'attecchimento».

2. 012. Rotelli.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Articolo 2-*bis* (*Commissario straordinario per la tutela delle aree naturali protette*)

1. Al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi della Strategia Nazionale per la Biodiversità al 2030, provvedere alla mitigazione dei danni connessi al cambiamento climatico, e tutelare gli ecosistemi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, previa delibera del Consiglio dei ministri, è nominato il Commissario straordinario nazionale per la tutela delle aree naturali protette, di seguito «Commissario». Il Commissario resta in carica fino al 31 dicembre 2030.

2. Il Commissario nello svolgimento delle sue attività:

a) favorisce la tempestiva istituzione dei parchi nazionali e delle aree marine protette di cui rispettivamente agli articoli 34, comma 1, e 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

b) provvede, entro sei mesi dalla data della relativa nomina, all'approvazione del Programma nazionale triennale di sistema per le aree naturali protette, sulla base degli esiti del lavoro istruttorio svolto dalla competente direzione generale in materia di tutela ambientale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; monitora la realizzazione degli interventi inclusi nel Programma triennale, garantendo il rispetto del cronoprogramma, anche sulla base di quanto disciplinato al comma 4;

c) in relazione alle aree protette nazionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 già istituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, favorisce le interlocuzioni fra le autorità competenti per la rapida approvazione dei relativi piani e regolamenti.

3. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 2, il Commissario opera, anche avvalendosi del supporto tecnico-scientifico di ISPRA, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. In caso di inerzia o ritardo nella realizzazione degli interventi e delle misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, il Commissario, anche su richiesta delle regioni, informa il Presidente del Consiglio dei ministri e assegna al soggetto inadempiente un termine per provvedere non superiore a quindici giorni.

In caso di perdurante inerzia, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il soggetto inadempiente, previa delibera del Consiglio dei ministri, attribuisce al Commissario il potere di adottare, in via sostitutiva, gli atti o i provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi.Il Commissario può adottare in via d'urgenza i provvedimenti motivati necessari a fronteggiare ogni situazione eccezionale, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, ad esclusione delle attività di protezione civile che sono assicurate dal Servizio nazionale di protezione civile, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Tali provvedimenti sono immediatamente comunicati alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e nonché alle regioni e agli enti locali territorialmente competenti.

5. Al Commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, spetta un compenso annuo nella misura massima di 132.700 euro comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione.

6. Il Commissario può nominare un subcommissario, a cui spetta un compenso annuo nella misura massima di 92.890 euro comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione. Con una o più ordinanze del Commissario straordinario, si provvede alla costituzione e alla disciplina del funzionamento della struttura di supporto, che assiste il Commissario straordinario nell'esercizio delle funzioni, collocata presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. La struttura opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario. Presso la struttura di cui al primo periodo opera un contingente di 7 unità di personale non dirigenziale, dipendente dalle seguenti pubbliche amministrazioni: n. 3 unità dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 1 unità dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; n. 1 unità dell' Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale; n. 1 unità del Corpo delle capitanerie di porto; 1 unità dal Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri. Per l'espletamento delle proprie funzioni, il personale della struttura deve essere in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità fissati dal Commissario straordinario con propria ordinanza.

7. Il personale assegnato alla struttura di supporto di cui al comma 6 non appartenente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è posto in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale e accessorio dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Per la corresponsione al personale della struttura di cui al comma 6, ultimo periodo, di compensi per lavoro straordinario e di buoni pasto è autorizzata la spesa di euro 60.777 per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di 286.367 euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

2. 013. Alessandro Colucci.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Articolo 2-*bis* (*Disposizioni transitorie per l'istituzione del Parco nazionale della Costa dei Trabocchi e Teatina*)

1. Nelle more della definizione della perimetrazione e della zonizzazione definitive e dell'istituzione del Parco nazionale della Costa dei Trabocchi e Teatina mediante decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 23 marzo 2001, n. 93, in deroga a quanto previsto dagli articoli 6, commi 2 e 3, e 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le misure di salvaguardia provvisorie relative al predetto Parco non trovano applicazione nelle aree ricomprese nella relativa delimitazione e zonizzazione provvisorie. Le medesime misure, ove già adottate, cessano di produrre effetti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. La disposizione di cui al comma 1 non pregiudica la prosecuzione e la conclusione del procedimento di istituzione del Parco nazionale, né determina modificazioni alla delimitazione provvisoria ai fini delle successive attività istruttorie e della definizione della perimetrazione e della zonizzazione definitive.

3. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di tutela dell'ambiente, della biodiversità, degli habitat naturali, del paesaggio e del patrimonio culturale, nonché le misure di conservazione previste per i siti appartenenti alla Rete Natura 2000 e ogni altro vincolo di tutela applicabile indipendentemente dall'inclusione delle aree nella delimitazione provvisoria del Parco nazionale.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. 014. Testa.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Articolo 2-*bis* (*Parcheggi pubblici e superfici sovradimensionate*)

1. I comuni verificano, nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione, la presenza di parcheggi pubblici, aree di sosta, piazzali e superfici pavimentate sovradimensionate rispetto alle esigenze effettive della mobilità, della sicurezza e dell'accessibilità.

2. Per le superfici di cui al comma 1, i comuni individuano la quota da destinare a interventi di rinaturalizzazione, ombreggiamento, messa a dimora di alberature, pavimentazioni drenanti e gestione naturale delle acque meteoriche.

3. Nei parcheggi pubblici oggetto di nuova realizzazione o di riqualificazione integrale, una quota non inferiore al 20 per cento della superficie complessiva, ove tecnicamente possibile e nel rispetto delle norme di sicurezza e accessibilità, è destinata a superfici permeabili, infrastrutture verdi e blu, alberature o sistemi di drenaggio urbano sostenibile.

4. Gli interventi di cui al presente articolo sono realizzati assicurando la tutela dell'accessibilità universale, della sicurezza stradale, della funzionalità del trasporto pubblico locale e della mobilità sostenibile.

2. 015. Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Articolo 2-*bis.*

(*Disposizioni in materia di pianificazione di bacino e prevenzione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici*)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 53, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Le attività di difesa del suolo e di pianificazione di bacino perseguono altresì finalità di adattamento ai cambiamenti climatici e di prevenzione e mitigazione dei rischi derivanti dal dissesto geo-idrogeologico, dai fenomeni valanghivi e criosferici, dall'intrusione del cuneo salino, dall'erosione costiera, dalla subsidenza, dagli sprofondamenti e dall'innalzamento del livello del mare, di arresto e inversione del consumo di suolo, fino al raggiungimento di un bilancio netto pari a zero, di ricollocazione strategica preventiva e di trasparenza immobiliare mediante l'attestazione di pericolosità naturale (APeN).»;

b) all'articolo 65, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-*bis*. Ai fini della prevenzione e della mitigazione dei rischi di cui all'articolo 53, comma 1-*bis*, il piano di bacino distrettuale tiene conto, nell'ambito delle attività di aggiornamento e secondo le caratteristiche dei territori interessati, dei seguenti criteri:

a) elaborazione di scenari previsionali relativi all'evoluzione dei rischi naturali e agli effetti dei cambiamenti climatici, con particolare riferimento agli orizzonti temporali del 2050 e del 2100;

b) individuazione e aggiornamento delle fasce di rispetto e delle aree soggette a pericolosità, tenendo conto dell'evoluzione dei fenomeni naturali e delle condizioni di rischio;

c) individuazione delle aree nelle quali, in ragione dell'elevata esposizione ai rischi naturali e della non praticabilità tecnica, economica o ambientale degli interventi strutturali di messa in sicurezza, risulti necessario valutare interventi di ricollocazione preventiva degli insediamenti e delle infrastrutture;

d) perseguimento dell'obiettivo del consumo netto di suolo pari a zero, sulla base dei dati ufficiali sul consumo di suolo elaborati dal Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) e dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale;

e) articolazione delle attività conoscitive e di pianificazione alla scala dei sottobacini e dei bacini minori omogenei, ove necessario in relazione alle caratteristiche dei fenomeni di rischio;

f) raccordo con le strutture del Servizio nazionale della protezione civile e con lo SNPA per l'utilizzo dei dati di monitoraggio e dei sistemi di previsione a breve termine, anche ai fini dell'aggiornamento degli scenari di rischio.

3-*ter*. La ricollocazione strategica preventiva costituisce opera pubblica prioritaria di interesse nazionale, anche con riferimento ai rischi costieri, franosi, vulcanici, bradisismici e valanghivi.

3-*quater*. È obbligatorio allegare l'APeN agli atti di compravendita e ai contratti di locazione di beni immobili.».

2. 016. Evi.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Articolo 2-*bis* (*Modifiche al decreto legislativo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*)

1. Alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 53, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. La pianificazione di bacino persegue l'adattamento ai cambiamenti climatici, la mitigazione del dissesto geo-idrologico, del rischio valanghivo e criosferico, il contrasto all'intrusione del cuneo salino, il contrasto all'erosione costiera, la gestione della subsidenza, degli sprofondamenti e dell'innalzamento del livello del mare, l'arresto e l'inversione del consumo di suolo per il raggiungimento del bilancio netto zero, la ricollocazione strategica preventiva e la trasparenza immobiliare tramite l'Attestazione di Pericolosità Naturale (APeN).»

b) all'articolo 65, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

«3-*bis*. Il Piano di bacino distrettuale risponde ai seguenti criteri prescrittivi:

a) modellazione previsionale evolutiva al 2050-2100;

b) fasce di rispetto dinamiche e regressive operanti sia a monte sia a valle del fenomeno;

c) Zone a Ricollocazione Strategica Preventiva di ambiti urbane e infrastrutture in aree rischio elevato, per inattuabilità tecnica, economica e paesaggistico ambientale, degli interventi strutturali di messa in sicurezza;

d) Consumo Suolo Zero monitorato sui dati ufficiali del Rapporto SNPA-ISPRA, con divieto di espansione urbana in deroga e imposizione della priorità per de-pavimentazione;

e) pianificazione strategica articolata alla scala di sotto-bacino e bacini minori omogenei;

f) monitoraggio e previsione nowcasting (0-6 ore) in raccordo con ARPA/SNPA e Protezione Civile.

3-*ter*. La Ricollocazione Strategica Preventiva costituisce opera pubblica prioritaria di interesse nazionale (inclusi i rischi costieri, franosi, vulcanici/ bradisismici e valanghivi).

3-*quater*. È fatto obbligo di allegare l'Attestazione di Pericolosità Naturale (APeN) agli atti di compravendita e locazione immobiliare.»

2. 017. L'Abbate.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Articolo 2-*bis*.

(Incremento triennale del contributo ordinario dello Stato a favore dell'ISPRA)

1. Al fine di assicurare il rafforzamento delle capacità tecnico-scientifiche nazionali in materia di protezione dell'ambiente, tutela delle risorse naturali, prevenzione del dissesto idrogeologico, monitoraggio ambientale e adattamento ai cambiamenti

climatici, il contributo ordinario dello Stato a favore dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) è incrementato di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione destinate agli interventi di competenza del medesimo Ministero.

*** 2. 018.** L'Abbate.

*** 2. 019.** Mazzetti, Cortelazzo, Patriarca.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Articolo 2-*bis*.

(Incremento del contributo ordinario in favore dell'ISPRA)

1. Al fine di assicurare l'efficace svolgimento delle funzioni attribuite all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) dalla legge 28 giugno 2016, n. 132, nonché dalle ulteriori disposizioni vigenti in materia di tutela dell'ambiente, monitoraggio e controllo ambientale, valutazioni ambientali, cambiamenti climatici, economia circolare e tutela della biodiversità, il contributo ordinario dello Stato in favore dell'ISPRA è incrementato di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

**** 2. 020.** L'Abbate.

**** 2. 021.** Mazzetti, Cortelazzo, Patriarca.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Articolo 2-*bis* (*Finanziamento delle attività di ricerca e di servizio svolte da ISPRA funzionali all'attuazione delle misure climatiche)*

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, come modificato dall'articolo 5 del Decreto legislativo 10 settembre 2024, n. 147, dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-*bis*. A valere sulla quota dei proventi delle aste di cui al comma 4 destinata al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, un importo pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 è assegnato all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) per il finanziamento stabile e strutturale delle attività ordinarie, di ricerca tecnico-scientifica, di monitoraggio e di servizio svolte dall'Istituto in attuazione delle finalità di cui al comma 7.».

*** 2. 022.** L'Abbate.

*** 2. 023.** Mazzetti, Cortelazzo, Patriarca.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Articolo 2-*bis*.

1. Al fine di sostenere il potenziamento delle attività tecniche e di ricerca in materia ambientale dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), anche attraverso l'adeguamento dei contratti al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il comparto "Istruzione e Ricerca" relativo al triennio 2025-2027, è assegnato al medesimo Istituto un contributo straordinario di 6.340.664 euro per l'anno 2026. Agli oneri di cui al primo periodo, pari a 6.340.664 euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

2. 024. Mazzetti, Cortelazzo, Patriarca.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Articolo 2-*bis* (*Rideterminazione delle zone climatiche del territorio nazionale e revisione della disciplina tecnica ai fini del rilascio delle autorizzazioni e dei titoli edilizi)*

1. Al fine di adeguare la disciplina vigente in materia di efficienza energetica degli edifici alle mutate condizioni climatiche registrate nel territorio italiano nel corso degli ultimi decenni, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, dell'ENEA e degli ordini professionali, è effettuata la rideterminazione delle zone climatiche e dei gradi giorno, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e del relativo allegato A, nonché la revisione della disciplina tecnica al cui rispetto è condizionato il rilascio delle autorizzazioni e dei titoli edilizi per gli edifici pubblici e privati.

2. L'appartenenza del territorio comunale o di parte di esso alla zona climatica è rivalutata, modificata o integrata, in funzione dei gradi giorno, indipendentemente dall'ubicazione geografica, dall'altitudine e dalla localizzazione della sede comunale, anche in relazione all'istituzione di nuovi comuni o alle modificazioni dei territori comunali, avvalendosi delle competenze tecniche dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), del Consiglio nazionale delle ricerche, del Gestore dei servizi energetici-GSE Spa, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e in conformità alle metodologie fissate dall'Ente italiano di normazione (UNI).

3. Al fine di favorire e incentivare l'utilizzo razionale dell'energia e il contenimento dei

consumi per il riscaldamento invernale e il raffrescamento estivo, il decreto di cui al comma 1 tiene conto delle norme tecniche UNI e osserva i seguenti criteri:

a) prevedere la riduzione dei requisiti minimi di isolamento termico richiesti per le strutture orizzontali e quelle verticali degli edifici, sulla base delle zone climatiche come rideterminate ai sensi dell'articolo 1;

b) semplificare le modalità di calcolo per la definizione degli indicatori prestazionali per gli edifici e dei relativi limiti ammissibili nonché ridurre i termini del procedimento amministrativo per gli interventi di riqualificazione energetica;

c) tenere conto della sostenibilità economica, sociale e ambientale degli interventi, nonché delle disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, sulla prestazione energetica nell'edilizia.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziare disponibili a legislazione vigente.

5. Le regioni e i comuni adeguano le proprie leggi e regolamenti alle disposizioni del presente articolo.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Sono fatte salve altresì le forme e condizioni particolari di autonomia attribuite ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

2. 025. Andreuzza, Zinzi, Centenaro, Montemagni.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

Art. 3.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: derivanti dallo *con le seguenti:* necessari a garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'attività delle strutture commissariali, nonché allo

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, capoverso, primo periodo, dopo le parole: sono posti *aggiungere le seguenti: ,* indipendentemente dalla fonte di finanziamento,;

al medesimo comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: 2 per cento *con le seguenti:* 3 per cento.

3. 1. Mazzetti, Cortelazzo, Patriarca.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Al comma 1, capoverso, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Le spese relative alle prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi, comprese le indagini geologiche, idrogeologiche e geotecniche, le attività di modellazione e di progettazione, sono integralmente riconosciute nei quadri economici degli interventi quali autonome voci di spesa tecnica e non sono soggette al limite del 2 per cento del finanziamento assegnato previsto dal primo periodo.

3. 2. Evi.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Al comma 1, capoverso, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: In tale ambito sono valorizzate le competenze dei consorzi di bonifica, ove pertinenti.

3. 3. Cortelazzo, Mazzetti, Patriarca.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Gli oneri di assistenza tecnico-specialistica sono indicati in una voce autonoma del quadro economico, sono commisurati alle attività effettivamente svolte e non possono essere imputati alle somme destinate ai lavori, alle indagini, agli espropri o alle misure di sicurezza dell'intervento; il relativo affidamento e la rendicontazione dei costi sono pubblicati nella sezione «Amministrazione trasparente» del soggetto attuatore. Il commissario trasmette annualmente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica l'elenco degli incarichi, dei soggetti affidatari, delle attività e dei risultati conseguiti.

3. 4. Morfino, Ilaria Fontana, Santillo.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tutte le prestazioni professionali sul campo, incluse indagini geologiche, idrogeologiche, geotecniche, modellazione e progettazione, restano integralmente coperte nel quadro economico generale dell'opera pubblica come spese tecniche autonome non soggette al tetto del 2 per cento.

3. 5. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Al fine di garantire il preventivo risanamento idrico e idrogeologico dell'area destinata all'istituzione del Parco nazionale degli Iblei e risolvere efficacemente, da parte degli enti competenti, le criticità geomorfologiche e di depurazione presenti sul territorio, all'articolo 26, comma 4-*septies*, primo periodo, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, le parole: «e Parco degli Iblei» sono soppresse.

1-*ter*. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto cessano gli effetti di tutti gli atti procedimentali, amministrativi e di concerto, comunque denominati, preordinati all'istituzione del Parco nazionale degli Iblei, ivi inclusi i provvedimenti di salvaguardia provvisoria eventualmente adottati. Da tale disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. 6. Zinzi, Sudano, Carra'.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Le attività di assistenza tecnico-specialistica sono orientate al coordinamento della progettazione degli interventi afferenti a bacini, versanti o aree territoriali tra loro connessi, al fine di prevenire la frammentazione delle opere e assicurare coerenza con la pianificazione di bacino e con le misure di prevenzione del rischio. Resta ferma la possibilità di articolare la realizzazione in lotti funzionali.

1-*ter*. I commissari di Governo favoriscono la condivisione con le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni, con particolare riguardo agli enti di minori dimensioni, delle competenze tecniche e amministrative maturate nell'attuazione degli interventi. Le attività, i costi, gli affidamenti e i risultati dell'assistenza sono pubblicati in formato aperto e confluiscono, ove possibile, nei sistemi informativi già utilizzati per il monitoraggio degli interventi.

3. 7. Morfino, Ilaria Fontana, Santillo.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Il Fondo per la gestione del fenomeno della subsidenza, di cui all'articolo 1, comma 129, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è finanziato con 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029.

1-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-*bis*, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. 8. Romeo.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Per assicurare la prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza volti a prevenire e a mitigare il rischio idrogeologico e idraulico al fine del contenimento dei danni causati anche dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, all'articolo 1, comma 697, primo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «e di 120 milioni di euro per l'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «, di 100 milioni di euro per l'anno 2026 e di 20 milioni di euro per il 2027» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La regione Calabria è autorizzata a utilizzare le economie di spesa realizzate a valere sugli stanziamenti disposti per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 dal presente comma per le medesime finalità. L'entità delle economie realizzate per le annualità 2023-2025 è determinata tenendo conto delle registrazioni contabili già effettuate per l'anno 2023 e dei disimpegni posti in essere dal competente Ministero entro la data del 30 novembre 2026, ed è resa disponibile con l'approvazione della legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029. Le ulteriori economie relative alle annualità 2025 e 2026 derivanti dall'attività di verifica delle rendicontazioni sono determinate in ragione dei disimpegni

posti in essere dal competente Ministero entro la data del 30 novembre 2027 e sono rese disponibili con l'approvazione della legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2028 e bilancio pluriennale per il triennio 2028-2030.»

3. 9. Mazzetti, Cortelazzo, Patriarca.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 13 della legge 7 agosto 1990, n. 253, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «da commisurare al livello di responsabilità ricoperto e alle caratteristiche peculiari di ciascuna autorità di bacino di rilievo nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «da determinare ai sensi del comma 2-*bis*»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Al segretario generale spetta un trattamento economico onnicomprensivo, determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il trattamento economico del segretario generale, così come determinato ai sensi del comma 2-*bis*, è stabilito con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze.».

3. 11. Zinzi, Montemagni, Centenaro.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Per le esigenze di funzionamento dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po finalizzate alla mitigazione del rischio idrogeologico, anche mediante il potenziamento delle attività di pianificazione e programmazione, con specifico riferimento agli eventi eccezionali verificatisi nel territorio distrettuale, la medesima Autorità è autorizzata, in aggiunta a quanto disciplinato dall'articolo 9, comma 9-*bis*, del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2024, n. 191, a reclutare, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, un contingente di sei unità di personale non dirigenziale, di cui cinque unità con qualifica di funzionario e una unità con qualifica di elevata professionalità, con decorrenza di immissione in servizio dal 1° gennaio 2027. Per effetto di quanto previsto dal presente comma, nella vigente dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po è istituita una posizione nell'area delle elevate professionalità. Agli oneri relativi alla gestione di eventuali procedure concorsuali pubbliche si provvede nei limiti delle risorse già disponibili sul bilancio dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po. Per

le finalità di cui al primo periodo è autorizzata una spesa di 369.666,62 euro a decorrere dall'anno 2027. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

3. 12. Buonguerrieri.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. A decorrere dall'anno 2027, lo stanziamento disposto dall'articolo 1, comma 698, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 3,8 milioni di euro per l'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po e di 0,3 milioni di euro per l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale. Le risorse oggetto dell'incremento ai sensi del primo periodo sono destinate alle spese di funzionamento necessarie all'esercizio delle funzioni istituzionali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e non possono essere utilizzate per le finalità di cui all'articolo 2, comma 2-*ter*, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 4,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

3. 13. Buonguerrieri.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Per tutti gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico dei quali le Autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono soggetti beneficiari e attuatori, ivi inclusi quelli inseriti negli accordi per la coesione di cui all'articolo 1, comma 178, lettera c), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sottoscritti dal Presidente del Consiglio dei ministri con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica in data 31 ottobre 2025 e con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare in data 4 giugno 2026, una quota non superiore al 2 per cento del finanziamento assegnato a ciascun intervento è posta a carico del relativo quadro economico ed è destinata agli oneri connessi all'esercizio delle funzioni di soggetto beneficiario e attuatore. A tal fine le Autorità di bacino distrettuali possono avvalersi di società a partecipazione pubblica e di operatori economici, nonché, nel rispetto della normativa vigente in materia, assumere personale con contratti di lavoro a tempo determinato di durata non eccedente quella degli interventi. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. 14. Santillo.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis.* All'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027»;

b) al medesimo primo periodo, dopo le parole: «dissesto idrogeologico» sono aggiunte le seguenti: «nonché il personale assunto a tempo determinato dalle regioni o dalle strutture commissariali e in servizio presso le medesime strutture»;

c) al medesimo primo periodo, dopo le parole: «all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta» sono aggiunte le seguenti: «e previo colloquio volto alla verifica dell'idoneità professionale e delle competenze acquisite»;

d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'individuazione del personale da assumere a tempo indeterminato è attribuita priorità alla maggiore anzianità di servizio maturata presso le strutture commissariali competenti per il contrasto del dissesto idrogeologico, ferma restando la positiva valutazione dell'attività svolta e dell'esito del colloquio.».

3. 15. Romano, Alessandro Colucci.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al fine di garantire il rapido completamento del documento di fattibilità delle alternative progettuali relativo alla realizzazione di un invaso sul fiume Dora Baltea in comune di Mazzè, è riconosciuto per l'anno 2026 un contributo di 69.000 euro in favore dell'Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia - Consorzio di Irrigazione e Bonifica. Agli oneri di cui al primo periodo, pari a 69.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

3. 16. Cortelazzo, Mazzetti, Patriarca.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 3, comma 3-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'intervento relativo al “Completamento sistema idrico

integrato della Regione Abruzzo", di cui alla lettera c) del comma 2 del presente articolo, le economie generatesi dall'attuazione dei progetti originari conclusi che compongono il programma, entro i limiti delle risorse già stanziate, possono essere utilizzate per il completamento degli stessi ovvero di interventi aventi le medesime finalità di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 4 marzo 2015, n. 82.».

3. 17. Testa.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 17-*octies* del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 2 e 3, le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2028»;

b) al comma 5, le parole: «dal 2022 al 2026» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2022 al 2028» e, dopo le parole: «per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026» sono inserite le seguenti: «e quanto a 9.239.750 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028,».

3. 18. Mazzetti, Cortelazzo, Patriarca.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. È assicurata l'interoperabilità tra il Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2024, n. 191, e la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nel rispetto del principio dell'unicità dell'invio del dato di cui all'articolo 19 del medesimo decreto legislativo.

*** 3. 19.** Cortelazzo, Mazzetti, Patriarca.

*** 3. 20.** Bonelli.

*** 3. 21.** Santillo, Morfino, Ilaria Fontana.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2024, n. 191, le parole: «delle Grave di Ciano» sono sostituite dalle seguenti: «del fiume Piave».

3. 22. Cappelletti, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Articolo 3-*bis*.

(*Incremento del contributo destinato alle Autorità di bacino distrettuali del fiume Po e dell'Appennino centrale*)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 698:

1) le parole: «14,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «18,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023»;

2) le parole: «2,5 milioni di euro all'Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po» sono sostituite dalle seguenti: «6,3 milioni di euro all'Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po»;

3) le parole: «2,5 milioni di euro all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale» sono sostituite dalle seguenti: «2,8 milioni di euro all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale»;

4) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le maggiori risorse attribuite ai sensi del presente comma all'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po e all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale, per complessivi euro 4.100.000 annui, sono destinate alle spese di funzionamento necessarie all'esercizio delle funzioni istituzionali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e non possono essere utilizzate per le finalità di cui all'articolo 2, comma 2-*ter*, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69.»;

b) al comma 699, le parole: «14,5 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «18,6 milioni di euro annui».

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 4.100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2027-2029, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

3. 01. Zinzi, Montemagni, Centenaro.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Articolo 3-*bis*.

(Misure per l'esercizio di attività estrattive di interesse strategico nelle aree percorse dal fuoco)

1. All'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, dopo il comma 1-*bis* sono inseriti i seguenti:

«1-*ter*. La disposizione di cui al primo periodo del comma 1 non si applica alle attività estrattive ricadenti in aree percorse dal fuoco qualora:

a) l'esercizio dell'attività estrattiva sia compatibile con la destinazione urbanistica o gli strumenti di pianificazione territoriale vigenti anche antecedentemente all'evento incendiario;

b) l'attività estrattiva riguardi materie prime funzionali alle filiere industriali nazionali di interesse strategico, ai sensi del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, e dell'articolo 14-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, convertito, con

modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 115.

1-*quater*. Ai fini dell'esercizio delle attività estrattive di cui al comma 1-*ter*, l'autorità competente, su istanza dell'interessato, entro il termine di sessanta giorni, verifica la sussistenza delle condizioni previste dal medesimo comma e il rispetto della normativa in materia di coltivazione mineraria. Decorso inutilmente tale termine, l'istanza si intende accolta ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Entro il medesimo termine, l'autorità competente può prescrivere misure di mitigazione, ripristino e compensazione ambientale.

1-*quinquies*. Le disposizioni di cui al quarto e al quinto periodo del comma 1 non si applicano alla realizzazione di edifici, strutture e infrastrutture strettamente necessari all'esercizio delle attività estrattive di cui al comma 1-*ter*.».

3. 02. Milani.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Articolo 3-*bis*.

(Utilizzazione temporanea per finalità irrigue di soccorso)

1. In presenza di una situazione di scarsità idrica o di emergenza irrigua riconosciuta dagli strumenti regionali di gestione della risorsa idrica, la provincia territorialmente competente può rilasciare un'autorizzazione temporanea per l'utilizzazione irrigua di soccorso delle acque presenti in un bacino estrattivo.

2. L'autorizzazione temporanea è rilasciata su istanza del titolare del bacino, del consorzio di bonifica o del soggetto gestore del servizio irriguo interessato e indica:

a) la durata dell'autorizzazione;

b) la portata massima istantanea;

c) il volume massimo complessivamente prelevabile;

d) il periodo di esercizio;

e) le superfici agricole servite;

f) le modalità di misurazione e comunicazione dei volumi prelevati;

g) le condizioni di sospensione immediata del prelievo;

h) gli obblighi di cessazione e ripristino.

3. L'istanza è corredata da una dichiarazione a cura del richiedente che attesta:

a) il fabbisogno irriguo di soccorso;

b) la disponibilità quantitativa della risorsa;

c) la compatibilità dell'utilizzazione con il bacino e con gli utilizzi esistenti;

d) la stabilità delle opere e dei versanti;

e) la tutela della falda e della qualità delle acque;

f) l'assenza di pregiudizio per i diritti di terzi;

g) le modalità di monitoraggio e di cessazione del prelievo.

4. L'autorizzazione temporanea ha durata limitata alla situazione di scarsità o emergenza idrica e non può essere utilizzata per stabilizzare o sostituire una nuova concessione di derivazione.

5. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, i criteri per l'individuazione delle situazioni di scarsità idrica o

emergenza irrigua, i contenuti della relazione tecnica e le modalità di monitoraggio dei prelievi.

3. 03. Cortelazzo, Mazzetti, Patriarca.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

Art. 4.

All'articolo 4, premettere il seguente:

Articolo 04.

(Disposizioni urgenti in materia di bioeconomia circolare)

1. All'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera *v)*, è inserita la seguente: «*v-bis)* bioeconomia circolare: il complesso delle attività economiche associate alla produzione di risorse biologiche rinnovabili e alla trasformazione delle stesse, nonché dei relativi sottoprodotti e rifiuti, in prodotti a valore aggiunto, quali alimenti, mangimi, prodotti chimici e materiali di origine biologica tra cui gli imballaggi, biocombustibili e bioenergia».

2. Al fine di ridurre la produzione di rifiuti, e di promuovere l'economia circolare e la simbiosi industriale, i residui derivanti dalle attività agroindustriali e dalle attività produttive che utilizzano in entrata esclusivamente materie prime costituite da biomassa e che rispondono alle condizioni di cui all'articolo 184-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, possono essere utilizzati come materia prima per la produzione di fertilizzanti da destinare ad impieghi agronomici a condizione che vengano soddisfatte le prescrizioni definite dal Regolamento (UE) 2019/1009 del 5 giugno 2019 che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE.

3. I residui derivanti dalle attività produttive che utilizzano in entrata esclusivamente materie prime costituite da biomassa si intendono assimilati ai residui dell'attività agroalimentare di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *i)* del decreto ministeriale 25 febbraio 2016 ai fini degli utilizzi previsti dal medesimo decreto. I residui di cui al periodo precedente che rispondono alle condizioni di cui all'articolo 184-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ammessi in ingresso agli impianti di biogas e biometano come sottoprodotti e il digestato derivante dalla loro digestione anaerobica può essere destinato ad utilizzazione agronomica ove rispetti le altre disposizioni di cui al titolo IV del decreto ministeriale 25 febbraio 2016.

4. La classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, individua appositi codici dedicati alle attività di trasformazione delle risorse biologiche rinnovabili in prodotti della bioeconomia circolare quali prodotti chimici, materiali e manufatti di origine biologica, compresi gli imballaggi, e biocombustibili.

5. È avviato, a partire dal 1° maggio 2027, un programma sperimentale a livello nazionale per la progressiva valorizzazione dei prodotti della bioeconomia circolare. Il programma, definito con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è finalizzato ad individuare le misure da introdurre progressivamente nell'ordinamento interno al fine di valorizzare i prodotti della bioeconomia circolare, compresi gli imballaggi.

04. 01. Mattia.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

All'articolo 4, premettere il seguente:
Articolo 04.

(Disposizioni urgenti in materia di bioeconomia circolare)

1. All'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera *v)*, è inserita la seguente:

«*v-bis)* bioeconomia circolare: il complesso delle attività economiche associate alla produzione di risorse biologiche rinnovabili e alla trasformazione delle stesse, nonché dei relativi sottoprodotti e rifiuti, in prodotti a valore aggiunto, quali alimenti, mangimi, prodotti chimici e materiali di origine biologica tra cui gli imballaggi, biocombustibili e bioenergia».

04. 02. Milani.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

All'articolo 4, premettere il seguente:
Articolo 04.

1. All'articolo 99 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 1, il riutilizzo dell'acqua per destinazione d'uso industriale è consentito nello stesso sito e presso utenti terzi, anche solo per parte degli scarichi previsti. Le acque riutilizzate per scopi tecnici e nei processi produttivi hanno esclusivamente le caratteristiche chimico-fisiche tecnicamente idonee allo scopo, mentre le acque che vengono riutilizzate per altre destinazioni d'uso rispettano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2003, n. 185, o quelle per lo scarico in acque superficiali di cui alla tabella 3 dell'allegato 5, alla parte terza del presente decreto.

1-*ter*. Per implementare il riutilizzo dell'acqua di cui al comma precedente, i soggetti interessati effettuano una comunicazione agli enti competenti o, nel caso in cui siano in possesso di un'autorizzazione ambientale, procedono con una richiesta di modifica non sostanziale della stessa.».

Conseguentemente, all'articolo 4:

al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: c-bis) all'articolo 265, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 193-*bis* e del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, in materia di rifiuti prodotti dalle navi e di residui del carico, i rifiuti prodotti dalle navi e dalle piattaforme *offshore*, trasportati via mare a bordo di unità navali, sono assimilati alle merci e, se pericolosi, alle merci pericolose, esclusivamente ai fini dell'applicazione della disciplina del trasporto marittimo. Il trasporto via mare dei medesimi rifiuti, effettuato a bordo di unità navali e limitatamente alla tratta marittima, non è soggetto all'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di cui agli articoli 188, comma 2, e 212, comma 5.».

sostituire il comma 4 con il seguente:
4. All'articolo 6 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-*bis*. I produttori di bottiglie per bevande elencate nella parte F dell'allegato comunicano annualmente, entro il 31 marzo,

al Consorzio nazionale imballaggi di cui all'articolo 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tramite i sistemi istituiti ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del presente decreto, il quantitativo di plastica utilizzata per la produzione di bottiglie destinate al mercato nazionale nonché il quantitativo di plastica riciclata destinata alla produzione di bottiglie, indicando, fino al 21 novembre 2027, la provenienza dall'Unione europea o da un Paese terzo del quantitativo stesso. Il Consorzio nazionale imballaggi trasmette con cadenza annuale i dati acquisiti ai sensi del primo periodo del presente comma:

a) al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai fini della comunicazione annuale di cui all'articolo 13, comma 1, lettera e);

b) al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nonché a ciascun altro soggetto competente ai fini della predisposizione dei piani e dei programmi di cui all'articolo 11, comma 1.».

04. 04. Simiani, Ghio, Curti, Evi, Ferrari.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

All'articolo 4, premettere il seguente:
Articolo 04.

1. All'articolo 99 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. Fino all'emanazione del regolamento di cui al comma 1, il riutilizzo dell'acqua per destinazione d'uso industriale è consentito nello stesso sito, anche solo per parte degli scarichi previsti. Le acque di cui al primo periodo, riutilizzate per scopi tecnici e nei processi produttivi, hanno esclusivamente le caratteristiche chimico-fisiche tecnicamente idonee allo scopo.

1-*ter*. Per implementare il riutilizzo dell'acqua di cui al comma 1-*bis*, i soggetti interessati effettuano una comunicazione agli enti competenti o, nel caso in cui siano in possesso di un'autorizzazione ambientale, procedono con una richiesta di modifica non sostanziale della stessa.»;

Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

c-bis) all'articolo 243, comma 6, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Qualora le acque siano emunte in area caratterizzata da fenomeni di intrusione marina, l'autorità competente può autorizzare per i soli parametri riconducibili al fenomeno dell'intrusione marina, valori limite allo scarico in acque superficiali superiori rispetto a quelli di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto.»;

c-ter) all'articolo 265, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 193-*bis* e dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, ai fini del regime normativo in materia di trasporti via mare, i rifiuti trasportati per via marittima in acque nazionali e internazionali, compresi i rifiuti prodotti dalle navi, i residui di carico e i rifiuti prodotti da piattaforme marine fisse o mobili, sono assimilati alle merci. I rifiuti pericolosi sono assimilati alle merci pericolose.».

04. 05. Zinzi, Montemagni, Centenaro.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

All'articolo 4, premettere il seguente:
Articolo 04.

1. All'articolo 99 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 1, il riutilizzo dell'acqua per destinazione d'uso industriale è consentito nello stesso sito e presso utenti terzi, anche solo per parte degli scarichi previsti. Le acque riutilizzate per scopi tecnici e nei processi produttivi hanno esclusivamente le caratteristiche chimico-fisiche tecnicamente idonee allo scopo, mentre le acque che vengono riutilizzate per altre destinazioni d'uso rispettano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2003, n. 185, o quelle per lo scarico in acque superficiali di cui alla tabella 3 dell'allegato 5, alla parte terza del presente decreto.

1-*ter*. Per implementare il riutilizzo dell'acqua di cui al comma precedente, i soggetti interessati effettuano una comunicazione agli enti competenti o, nel caso in cui siano in possesso di un'autorizzazione ambientale, procedono con una richiesta di modifica non sostanziale della stessa».

04. 06. Mazzetti, Patriarca, Cortelazzo.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

All'articolo 4, premettere il seguente:
Articolo 04.

(Assimilazione alle acque reflue domestiche delle acque reflue provenienti dai servizi igienici utilizzati nell'ambito delle attività di trasporto di persone)

1. All'articolo 101, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera *e)*, è inserita la seguente:

«*e-bis)* provenienti dai servizi igienici utilizzati nell'ambito delle attività di trasporto di persone, purché derivanti prevalentemente dal metabolismo umano o da attività domestiche e non contenenti sostanze derivanti da attività diverse dall'utilizzo dei predetti servizi igienici;».

04. 08. Zinzi, Centenaro, Montemagni.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

All'articolo 4, premettere il seguente:
Articolo 04.

1. All'articolo 107 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura, ad eccezione:

a) dei rifiuti organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione trattati con apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili, previo accertamento dell'esistenza di un sistema di depurazione da parte dell'ente gestore del servizio idrico integrato, che assicura adeguata informazione al pubblico anche in merito alla planimetria delle zone servite da tali sistemi. L'installazione delle apparecchiature è comunicata da parte del

rivenditore al gestore del servizio idrico, che ne controlla la diffusione sul territorio;

b) dei materiali organici costituiti esclusivamente da urine e feci umane, prodotti nell'ambito delle strutture sanitarie e non classificati come rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, raccolti mediante contenitori monouso biodegradabili e macerabili in cellulosa o materiali cellulosici equivalenti, appositamente progettati e certificati per l'impiego con apparecchiature di macerazione sanitaria, purché sottoposti a un processo di disgregazione e diluizione tale da garantirne il convogliamento nella rete fognaria senza pregiudizio per l'integrità e la funzionalità della rete. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente lettera i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, i materiali contaminati da agenti biologici per i quali sia previsto uno specifico regime di gestione, il sangue e gli altri liquidi biologici diversi da urine e feci, nonché qualsiasi altro rifiuto soggetto a specifiche modalità di gestione.».

04. 09. Loizzo, Zinzi, Centenaro, Montemagni.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

*Al comma 1, lettera a), capoverso lettera «*a-bis)*», dopo le parole:* obblighi di astensione *aggiungere le seguenti:* , l'obbligo di dichiarazione annuale degli interessi economici e professionali dei componenti degli organi, la verbalizzazione delle astensioni e la pubblicazione dei verbali delle decisioni di rilievo generale, nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali e dei segreti commerciali.

4. 1. Morfino, Ilaria Fontana, Santillo.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Al comma 1, lettera a), capoverso lettera «a-bis)»*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* tali regole, inserite negli statuti, sono conformi a quanto stabilito con decreto adottato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), capoverso comma «2-bis»*, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* Tali misure sono conformi a quanto stabilito con decreto adottato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione.

*** 4. 2.** Morfino, Ilaria Fontana, Santillo.

*** 4. 3.** Bonelli.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Al comma 1, lettera a), capoverso lettera «a-bis)»*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* le regole sono trasmesse al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica che provvede alla loro pubblicazione sul proprio sito istituzionale.

**** 4. 4.** Manes, Steger.

**** 4. 5.** L'Abbate, Morfino, Ilaria Fontana, Santillo.

**** 4. 6.** Ruffino.

**** 4. 8.** Curti, Simiani, Braga, Evi, Ferrari.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Al comma 1, lettera a), capoverso lettera «a-bis)»*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , secondo quanto previsto dall'articolo 2391 del codice civile, adeguando, se necessario, il relativo regolamento.

4. 9. Squeri, Cortelazzo, Mazzetti, Patriarca.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) All'articolo 178-*ter*, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-*bis*. Le organizzazioni che adempiono in forma collettiva agli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore:

a) adottano e attuano modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, con specifici presidi per la prevenzione degli illeciti ambientali, la corretta gestione delle risorse finanziarie e il controllo delle attività affidate a soggetti terzi, e nominano l'organismo di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *b)*, del medesimo decreto legislativo, dotato di autonomia e indipendenza;

b) nominano un organo di controllo con funzioni di vigilanza sull'adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili, costituito dal collegio sindacale ove previsto dalla forma giuridica dell'organizzazione, e un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Le funzioni dell'organismo di vigilanza possono essere attribuite all'organo di controllo ai sensi dell'articolo 6, comma 4-*bis*, del decreto legislativo n. 231 del 2001;

c) adottano procedure documentate di qualificazione, monitoraggio e verifica periodica degli operatori incaricati della gestione dei rifiuti, con particolare riferimento alla regolarità autorizzativa, alla capacità operativa degli impianti e alla tracciabilità dei flussi, nell'ambito del meccanismo di autosorveglianza di cui al comma 2, lettera *c)*;

d) corredano il bilancio annuale di un rendiconto sulla gestione dei contributi ambientali, sui costi sostenuti, sugli accantonamenti, sugli avanzi di gestione, sul livello delle riserve e sulla sua adeguatezza rispetto ai costi totali annui ai sensi dell'articolo 237, comma 6, lettera *f)*, e sui risultati conseguiti, sottoposto a verifica indipendente, fermo restando quanto previsto dal comma 9-*ter*.

2-*ter*. L'organismo di vigilanza e l'organo di controllo di cui al comma 2-*bis* segnalano al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le irregolarità rilevanti ai fini dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore che non siano tempestivamente rimosse dagli organi competenti, fatti salvi gli ulteriori obblighi di segnalazione previsti dalla legge».

Conseguentemente, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-*bis*) All'articolo 206-*bis*, dopo il comma 4-*bis*, sono aggiunti i seguenti:

4-*ter*. Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sui sistemi collettivi di responsabilità estesa del produttore, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza

energetica, anche avvalendosi dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dell'organismo di cui al comma 4-*bis*, può richiedere informazioni e documentazione e disporre verifiche mirate. In presenza di irregolarità rilevanti, il Ministero, in relazione alla loro gravità e ferme restando le competenze delle altre autorità:

a) diffida il sistema collettivo a eliminarle entro un termine congruo, imponendo, ove necessario, un piano di adeguamento;

b) in caso di mancato adeguamento nel termine assegnato, dispone la sospensione, per un periodo determinato, dei provvedimenti di riconoscimento o di approvazione di propria competenza;

c) in caso di irregolarità gravi o reiterate, revoca i provvedimenti di cui alla lettera *b)*».

4-*quater*. Le organizzazioni di cui all'articolo 178-*ter*, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 152 del 2006, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, si adeguano alle disposizioni dei commi 2-*bis* e 2-*ter* del medesimo articolo entro dodici mesi da tale data.

4-*quinquies*. Dall'attuazione dei commi da 4-*bis* a 4-*quater* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4. 10. Amato, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando l'adempimento degli obblighi di responsabilità estesa del produttore, qualora una persona fisica o giuridica faccia progettare o fabbricare l'imballaggio con il proprio nome o marchio commerciale, è tenuta a iscriversi al registro nazionale dei produttori di cui al presente comma la persona fisica o giuridica che fornisce il predetto imballaggio.»

4. 11. Cortelazzo, Mazzetti, Patriarca.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando l'adempimento degli obblighi di responsabilità estesa del produttore, ai fini della iscrizione nel registro nazionale dei produttori sono esonerati i soggetti di cui all'articolo 188-*bis*, comma 3-*bis*, lettera b).».

4. 12. Cortelazzo, Mazzetti, Patriarca.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) All'articolo 181, comma 5, dopo le parole: «destinati al riciclaggio ed al recupero» sono inserite le seguenti: « diverse

dalla frazione organica,» e le parole: «al fine di favorire il più possibile il loro recupero privilegiando, anche con strumenti economici, il principio di prossimità agli impianti di recupero» sono sostituite dalle seguenti: «comunque, privilegiando, anche con strumenti economici, il principio di prossimità agli impianti di recupero, al fine di favorire il più possibile il loro recupero efficiente anche in termini di impronta di carbonio. Il principio di prossimità di cui al precedente periodo trova, di norma, applicazione, per il trattamento della frazione organica».

4. 13. Milani.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 184, dopo il comma 5-*quater* sono aggiunti i seguenti:

«5-*quinquies*. Gli sfalci, le potature e altro materiale vegetale prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali di cui all'articolo 184 del presente decreto, ivi comprese quelle di cui al comma 2 dell'articolo medesimo, nonché nell'ambito delle attività di cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato di cui all'allegato L-*quinquies* della parte quarta del medesimo decreto legislativo possono essere utilizzati come sottoprodotti ai sensi dell'articolo 184-*bis*.

5-*sexies*. Le attività di cui al comma 5-*quinquies* sono realizzate mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana. A tal fine, i soggetti interessati predispongono un contratto per la valorizzazione del sottoprodotto assicurando un adeguato sistema di tracciabilità del materiale vegetale tra il punto di produzione e il luogo di destinazione in conformità con le previsioni contenute nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 ottobre 2016, n. 264, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 15 febbraio 2017.».

4. 14. Cortelazzo, Mazzetti, Patriarca.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 184-*bis*, dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente:

«2-*ter*. In attuazione dei princìpi comunitari di economia circolare e di uso efficiente delle risorse vegetali, i residui solidi e semisolidi derivanti dai processi di lavorazione e trasformazione agroalimentare, enologica e brassicola, quali trebbie, borlande, sementi e lieviti esausti, qualora destinati all'utilizzazione agronomica, alla produzione di fertilizzanti e ammendanti, all'alimentazione zootecnica o alla digestione anaerobica per la produzione di biogas e biometano, costituiscono sottoprodotti ai sensi del comma 1. L'utilizzazione agronomica diretta di tali materiali è effettuata nel rispetto della disciplina per la tutela dei corpi idrici e della normativa sulle zone vulnerabili ai nitrati di cui alla parte terza del presente decreto.».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), capoverso «Art. 185-ter»*:*

al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La quota di rifiuti pericolosi è subordinata alla redazione di una valutazione tecnica idrogeologica, corredata da una schematizzazione progettuale dei presidi di protezione da adottare, che sono

trasmesse agli organi di controllo competenti per territorio con la comunicazione di inizio attività di deposito.

al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 20 metri cubi *con le seguenti:* 200 metri cubi.

al medesimo comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'idoneità dei materiali e l'assenza di evidenze di contaminazione sono verificate con osservazione diretta del contesto litologico tramite attestazione geologica, con la descrizione dei terreni di scavo e documentazione fotografica, conservata dal proprietario o titolare dell'intervento per tutta la durata dei lavori ed esibita a richiesta degli organi di vigilanza.

al comma 3, sostituire le parole: calcestruzzo, bentonite, vetroresina *con le seguenti:* calcestruzzo, vetroresina, additivi chimici sintetici non biodegradabili.

4. 15. L'Abbate.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 184-*bis*, dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente:

«2-*ter*. In attuazione dei princìpi dell'Unione europea in materia di economia circolare e di uso efficiente delle risorse, i residui solidi e semisolidi derivanti dai processi di lavorazione e trasformazione agroalimentare, enologica e brassicola, quali trebbie, borlande, sementi e lieviti esausti, qualora destinati all'utilizzazione agronomica, alla produzione di fertilizzanti e ammendanti ai sensi del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, all'alimentazione zootecnica o alla digestione anaerobica per la produzione di biogas e biometano, costituiscono sottoprodotti ai sensi del comma 1. L'utilizzazione agronomica diretta di tali materiali è effettuata nel rispetto della disciplina relativa alla tutela dei corpi idrici e delle disposizioni applicabili alle zone vulnerabili ai nitrati di cui alla parte terza del presente decreto.».

4. 16. Evi.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 185-ter»*, comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* Il deposito temporaneo di cui al presente comma non può avere durata superiore a sei mesi, indipendentemente dal quantitativo stoccato. Qualora il deposito temporaneo superi i 1.000 metri cubi di rifiuti non pericolosi identificati dal codice 17.05.04 o i 200 metri cubi di rifiuti pericolosi identificati dal codice 17.05.03*, il produttore è tenuto a darne preventiva comunicazione per via telematica alla sezione provinciale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente, specificando l'ubicazione dell'area, la tipologia del materiale e la data di avvio dell'accumulo, assicurando idonei presidi di contenimento contro il dilavamento e la dispersione delle polveri.

4. 17. Bonelli.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 185-ter»*, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il deposito della quota di rifiuti pericolosi è subordinato alla redazione di una valutazione tecnica idrogeologica, corredata da uno schema progettuale dei presidi di protezione da adottare, da trasmettere agli organi di controllo territorialmente competenti unitamente alla comunicazione di inizio dell'attività di deposito.

Conseguentemente, al medesimo capoverso «Art. 185-ter»*:*

al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 20 metri cubi *con le seguenti:* 200 metri cubi;

al medesimo comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'idoneità dei materiali e l'assenza di evidenze di contaminazione sono verificate mediante osservazione diretta del contesto litologico, attestata da una relazione geologica contenente la descrizione dei terreni di scavo e corredata da documentazione fotografica, conservata dal proprietario o dal titolare dell'intervento per tutta la durata dei lavori ed esibita su richiesta degli organi di vigilanza;

al comma 3, sostituire le parole: calcestruzzo, bentonite, vetroresina *con le seguenti:* calcestruzzo, vetroresina, additivi chimici sintetici non biodegradabili.

4. 18. Evi, Simiani, Braga, Curti, Ferrari.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 185-ter»*, comma 2, primo periodo, dopo le parole:* nel sito di produzione *aggiungere le seguenti:* , nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 185, comma 1, lettera c),.

Conseguentemente:

al medesimo capoverso «Art. 185-ter»*, comma 2, primo periodo, dopo le parole:* caratterizzazione ambientale *aggiungere le seguenti:* , previa predisposizione di una relazione tecnica che documenti, sulla base della ricostruzione della storia del sito, degli usi pregressi e delle evidenze disponibili, l'assenza di elementi indicativi di potenziale contaminazione;

al medesimo capoverso «Art. 185-ter»*, comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti:* La relazione è sottoscritta da professionisti abilitati, nell'ambito delle rispettive competenze professionali, assicurando il coinvolgimento delle competenze chimiche e fisiche ove necessario. Qualora emergano elementi indicativi di potenziale contaminazione, il riutilizzo è subordinato all'esecuzione delle indagini e delle analisi necessarie a verificare il rispetto dei requisiti normativi applicabili.

4. 19. Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 185-ter»*, comma 2, primo periodo, dopo le parole:* nel sito di produzione *aggiungere le seguenti:* , nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 185, comma 1, lettera c),.

Conseguentemente:

al medesimo capoverso «Art. 185-ter»*, comma 2, primo periodo, dopo le parole:* caratterizzazione ambientale *aggiungere le seguenti:* , previa predisposizione di una relazione tecnica che documenti, sulla base della ricostruzione della storia del sito, degli usi pregressi e delle evidenze disponibili,

l'assenza di elementi indicativi di potenziale contaminazione;

al medesimo capoverso «Art. 185-ter», *comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti:* La relazione è sottoscritta da uno o più professionisti chimici o fisici, regolarmente iscritti ai rispettivi albi professionali, nell'ambito delle competenze previste dai relativi ordinamenti. Qualora emergano elementi indicativi di potenziale contaminazione, il riutilizzo è subordinato all'esecuzione delle indagini e delle analisi necessarie a verificare il rispetto dei requisiti normativi applicabili.

4. 20. Mazzetti, Patriarca, Cortelazzo.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 185-ter», *comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* anche in assenza di preventiva caratterizzazione ambientale *con le seguenti:* previa verifica documentale della qualità ambientale del sito e della compatibilità della destinazione d'uso, sulla base dei dati disponibili e della storia d'uso dell'area.

Conseguentemente:

al medesimo capoverso «Art. 185-ter», *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:* 2-*bis*. Nei casi in cui i dati disponibili, la storia d'uso del sito o le caratteristiche dell'area facciano emergere un rischio di contaminazione, il riutilizzo è consentito soltanto previa caratterizzazione analitica eseguita da laboratorio accreditato. Il produttore registra quantità, luogo di produzione, caratteristiche e destinazione delle terre e rocce da scavo nel sistema di tracciabilità dei rifiuti applicabile e conserva la documentazione per cinque anni. Le autorità di controllo possono effettuare verifiche e campionamenti in ogni fase del trasporto e del riutilizzo.

al medesimo capoverso «Art. 185-ter», *comma 3, dopo le parole:* procedimenti di bonifica *aggiungere le seguenti:* o da aree limitrofe a siti contaminati, salvo che la caratterizzazione del lotto dimostri l'assenza di contaminazione e la compatibilità con l'uso previsto.

4. 21. Morfino, Ilaria Fontana, Santillo.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 185-ter», *comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* anche in assenza di preventiva caratterizzazione ambientale *con le seguenti:* ad eccezione di rifiuti pericolosi identificati dal codice 17.05.03*.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'avvenuto riutilizzo diretto nel sito di produzione per quantitativi fino a 20 metri cubi è attestato dal direttore dei lavori o dall'esecutore mediante apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da conservare unitamente ai titoli abilitativi edilizi e da esibire su richiesta degli organi di vigilanza.

4. 22. Bonelli.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 185-ter»*, comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* La procedura semplificata si applica esclusivamente quando la modifica non determina un incremento significativo degli impatti ambientali rispetto alla configurazione autorizzata, sulla base di una valutazione dell'autorità competente riferita, in particolare, alle emissioni, ai flussi di rifiuti, ai consumi e alle condizioni di esercizio dell'impianto.

4. 23. Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 185-ter»*, comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti:*

Rientrano nella definizione di cantiere puntuale anche gli interventi localizzati di manutenzione, riparazione e allacciamento sulle reti e sulle infrastrutture del servizio idrico integrato e degli altri servizi pubblici a rete, ivi compresi quelli di distribuzione dell'energia elettrica, del gas naturale e del calore, purché siano rispettate le condizioni previste dal presente comma. Per gli interventi di cui al periodo precedente il limite quantitativo di 20 metri cubi si applica a ciascun intervento tecnicamente autonomo e spazialmente distinto, anche se eseguito nell'ambito di un medesimo contratto o accordo quadro ed è vietato il frazionamento artificioso di un intervento unitario al fine di ricondurlo entro il predetto limite.

*** 4. 25.** Mazzetti, Patriarca, Cortelazzo.

*** 4. 26.** Morfino, Ilaria Fontana, Santillo.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 185-ter»*, comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:* Il limite di cui al secondo periodo si riferisce all'intervento complessivo, anche se articolato in più cantieri o fasi nella medesima area di cantiere.

4. 27. Bonelli.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 185-ter»*, comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* Il riutilizzo è subordinato alla verifica documentale dell'assenza di elementi ragionevoli indicativi di una potenziale contaminazione del sito, tenendo conto dell'uso pregresso, delle attività svolte e delle informazioni ambientali disponibili. In presenza di elementi indicativi di potenziale contaminazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di caratterizzazione e gestione dei materiali. La documentazione di esecuzione dei lavori riporta la localizzazione del cantiere, i quantitativi di terre e rocce da scavo prodotti e riutilizzati, la destinazione interna dei materiali e ogni ulteriore elemento utile a verificare la compatibilità del riutilizzo con le caratteristiche del sito.

4. 28. Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 185-ter»*, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-*bis*. La disposizione di cui al comma 2 si applica, senza limite volumetrico, ai sedimenti escavati nell'ambito dei lavori di pulizia, espurgo, risezionamento senza intaccamento di terreno vergine, dei canali di bonifica e irrigazione, volti al recupero della funzionalità idraulica e del volume di invaso ai fini dell'efficientamento nella gestione della risorsa idrica, se il terreno di risulta degli scavi è riconducibile completamente a sedimento derivante dall'erosione delle sponde del canale stesso e dal dilavamento dei terreni serviti. I sedimenti escavati possono essere utilizzati per colmature nel raggio di un chilometro dal punto di prelievo o comunque nelle aree ricomprese nel bacino di utenza dei canali oggetto di intervento.

4. 29. Cortelazzo, Mazzetti, Patriarca.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 185-ter»*, comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , nonché nel caso di terre e rocce da scavo provenienti da aree interessate da attività industriali pregresse o per le quali lo storico d'uso renda plausibile la presenza di contaminazione.

*** 4. 30.** Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

*** 4. 31.** Bonelli.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Al comma 1, lettera b)*, dopo il capoverso «Articolo 185*-ter»*, aggiungere il seguente:*

Articolo 185-*quater*.

(Gestione e tracciabilità dei rifiuti da articoli pirotecnici)

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai rifiuti da articoli pirotecnici che contengono o possono contenere quantità residue di sostanze esplosive, nonché ai rifiuti costituiti da articoli pirotecnici scaduti, in disuso o non più idonei all'impiego cui sono destinati. Non si applicano ai residui derivanti da articoli pirotecnici correttamente utilizzati che non presentano più capacità esplodente.

2. Il deposito preliminare alla raccolta presso i distributori è effettuato secondo le modalità e nei limiti previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 maggio 2016, n. 101, costituisce fase della raccolta e non è soggetto all'autorizzazione di cui all'articolo 208.

3. Il trasporto dei rifiuti di cui al comma 1, in ogni fase della filiera, è effettuato, nel pieno rispetto della normativa di pubblica sicurezza e della normativa sul trasporto di merci pericolose, da enti o imprese iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali. Il trasporto è accompagnato dal documento semplificato di cui all'articolo 193, comma 2-*bis*, ed è registrato nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti.

4. Nell'ambito della raccolta è consentito il raggruppamento dei rifiuti di cui al comma 1 presso depositi intermedi autorizzati

alla detenzione di materiali esplosivi. I rifiuti possono essere trasferiti ad altro deposito intermedio ovvero all'impianto di trattamento, recupero o distruzione.

5. Nel deposito intermedio non possono essere effettuate operazioni di trattamento, miscelazione o altre operazioni che modifichino le caratteristiche del rifiuto, fatta salva la messa in sicurezza e il confezionamento strettamente necessari al successivo trasporto.

6. L'esercizio dell'attività di deposito intermedio è subordinato, ai soli fini ambientali, a segnalazione certificata di inizio attività alla provincia o alla città metropolitana competente. La segnalazione indica il titolare, l'ubicazione, gli estremi del titolo di pubblica sicurezza ove richiesto, i codici EER ammessi e la capacità massima del deposito.

7. La permanenza dei rifiuti nel deposito intermedio è inferiore a un anno. Il deposito costituisce attività di raccolta, non costituisce stoccaggio e non è soggetto all'autorizzazione di cui all'articolo 208. L'unità locale è censita nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti e le quantità in ingresso, in giacenza e in uscita devono essere in ogni momento ricostruibili.

8. Ogni trasferimento dal deposito preliminare o da un deposito intermedio costituisce una nuova movimentazione. Il destinatario registra la quantità ricevuta e le eventuali difformità.

9. Il trattamento, il recupero o la distruzione sono effettuati presso impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti. La tracciabilità della filiera si conclude con la registrazione della quantità effettivamente trattata, recuperata o distrutta.

10. Le disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 maggio 2016, n. 101, continuano ad applicarsi in quanto compatibili con il presente articolo.

Conseguentemente:

al comma 1, lettera b), *alinea, sostituire le parole:* è inserito il seguente *con le seguenti:* sono inseriti i seguenti;

al comma 1, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

b-bis) all'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Per il trasporto sul territorio nazionale dei rifiuti di cui all'articolo 185-*quater* è utilizzato un documento semplificato di trasporto, approvato con deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali. Il documento identifica il produttore o detentore, il trasportatore e il destinatario e riporta il codice EER, la tipologia e la quantità del rifiuto, il mezzo e la data del trasporto nonché, ove prescritti, gli estremi del titolo previsto dalla normativa di pubblica sicurezza. Il destinatario attesta la quantità ricevuta e le eventuali difformità. Il documento accompagna il trasporto, è registrato nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti e sostituisce il formulario di identificazione. Le modalità di emissione, numerazione, compilazione e conservazione sono definite con la deliberazione di cui al primo periodo»;

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera *b)*, capoverso «Articolo 185-*quater*», e lettera *b-bis)*, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**** 4. 32.** Mazzetti, Patriarca, Cortelazzo.

**** 4. 33.** Vietri.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

b-bis) all'articolo 186, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Al fine di favorire il riutilizzo delle terre e rocce da scavo, anche in siti diversi da quello di origine, i produttori hanno l'obbligo di comunicare la disponibilità di terre e rocce da scavo non riutilizzate ai sensi del comma precedente, ai fini dell'iscrizione delle stesse nella sezione del Catasto dei rifiuti di cui al successivo articolo 189, comma 2-*bis*.»;

b-ter) all'articolo 189 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. È istituita la sezione "Terre e rocce da scavo disponibili" del Catasto di cui al comma 1, nella quale sono contenute tutte le informazioni idonee a identificare le terre e le rocce da scavo non riutilizzate nei siti di produzione e la loro ubicazione. Le informazioni e i dati in essa contenuti sono sottoposti alle medesime regole di pubblicità e di interoperabilità previste nei successivi commi 8 e 9 e, qualora siano relativi a opere per le quali si applica il codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono resi interoperabili anche con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici detenuta dall'Autorità nazionale anticorruzione.»;

2) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Catasto dei rifiuti e dei sottoprodotti».

4. 34. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

b-bis) All'articolo 190, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «soggetti e le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere *a)* e *c)*, 223, 224, 228, 233, 234 e 236» sono sostituite dalle seguenti: «sistemi di gestione in forma individuale o collettiva, di cui all'articolo 237, comma 1».

b-*ter)* Al terzo periodo del comma 5 dell'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere *a)* e *c)*, 223, 224, 228, 233, 234, 235 e 236, al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, e al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151,» sono sostituite dalle seguenti: «i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva di cui all'articolo 237, comma 1»;

b) le parole: «oggetto previste nei citati articoli» sono sostituite dalle seguenti: «relative agli obblighi di responsabilità estesa del produttore».

*** 4. 35.** Squeri, Cortelazzo, Mazzetti, Patriarca.

*** 4. 36.** Montemagni, Zinzi, Centenaro.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

b-bis) all'articolo 190, comma 6, primo periodo, dopo le parole: «produttori iniziali di rifiuti pericolosi» sono inserite le seguenti: «ivi inclusi le cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e gli imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, gli enti del Terzo settore produttori iniziali di rifiuti pericolosi, che hanno un numero di dipendenti inferiore o uguale a 10 e le organizzazioni di volontariato indipendentemente dal numero di dipendenti,». Le modifiche introdotte con la presente disposizione si applicano a decorrere dal termine previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59;

b-ter) all'articolo 193, comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I trasporti dal produttore/detentore ovvero dal gestore dell'impianto di stoccaggio o di condizionamento effettuati direttamente verso il sito di utilizzazione agronomica sono accompagnati esclusivamente dalla scheda di cui all'allegato III A del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99.».

4. 37. Zinzi, Montemagni, Centenaro.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 190, comma 6, primo periodo, dopo le parole: «produttori iniziali di rifiuti pericolosi» sono inserite le seguenti: «ivi inclusi le cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e gli imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, gli enti del Terzo settore produttori iniziali di rifiuti pericolosi, che hanno un numero di dipendenti inferiore o uguale a 10 e le organizzazioni di volontariato indipendentemente dal numero di dipendenti,».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le modifiche introdotte dalla lettera *b-bis*) del comma 1 si applicano a decorrere dal termine previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59.

*** 4. 38.** Manes, Steger.

*** 4. 39.** Mazzetti, Patriarca, Cortelazzo.

*** 4. 40.** Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Simiani.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 193, dopo il comma 19 è inserito il seguente:

«19-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 19 non si applicano ai rifiuti contenenti amianto. Per i rifiuti contenenti amianto in matrice compatta prodotti nei cantieri di rimozione eseguiti da imprese iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 10, sottocategoria A, il raggruppamento presso la sede o unità locale dell'impresa, finalizzato esclusivamente al consolidamento del carico per il successivo avvio a impianto autorizzato di smaltimento

o di stoccaggio, costituisce deposito temporaneo prima della raccolta solo alle seguenti condizioni:

a) il trasporto da ciascun cantiere alla sede è accompagnato da un formulario di identificazione autonomo, che indica il committente dei lavori, l'indirizzo e i riferimenti catastali del cantiere di effettiva produzione e gli estremi del piano di lavoro trasmesso all'organo di vigilanza ai sensi dell'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; non sono ammessi il documento di trasporto né formulari cumulativi;

b) i rifiuti sono avviati a smaltimento o stoccaggio entro cinque giorni lavorativi dal conferimento in sede, e la quantità complessivamente in deposito non supera 2 tonnellate o 10 metri cubi;

c) il deposito avviene in area dedicata, coperta, chiusa e inaccessibile a terzi, con rifiuti imballati ed etichettati secondo le norme tecniche vigenti per i rifiuti contenenti amianto, senza apertura dei colli né altra manipolazione;

d) il registro cronologico di carico e scarico è tenuto nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti con annotazione distinta per ciascun cantiere, e il formulario di uscita richiama i formulari di ingresso;

e) l'ubicazione dell'area è comunicata preventivamente alla provincia o città metropolitana, all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e all'azienda sanitaria locale competenti per territorio, ai fini dei controlli.

In difetto anche di una sola delle condizioni, il raggruppamento costituisce stoccaggio ed è soggetto ad autorizzazione ai sensi della parte quarta del presente decreto.».

4. 41. Almici.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 205, dopo il comma 1-*ter*, è inserito il seguente:

«1-*quater*. Ai fini del calcolo della percentuale di raccolta differenziata di cui al comma 1, i rifiuti di imballaggio raccolti in modo differenziato e conferiti al gestore del servizio pubblico che non siano stati ritirati dal sistema di responsabilità estesa del produttore competente per causa imputabile al medesimo, attestata dall'ente di governo dell'ambito ovvero, ove questo non sia operativo, dal comune, sulla base della documentazione trasmessa dal gestore, e comunicata all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, alla regione e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono comunque computati nella percentuale di raccolta differenziata. Tali quantitativi non sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio in capo al sistema di responsabilità estesa del produttore competente. Il sistema di responsabilità estesa del produttore è tenuto, altresì, a risarcire i comuni e i gestori del servizio pubblico dei costi aggiuntivi debitamente documentati sostenuti per stoccaggio straordinario, trasporto alternativo e gestione dell'emergenza, derivanti dal mancato o ritardato ritiro. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica comunica le modalità applicative con proprio atto, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.».

4. 42. Mazzetti, Patriarca, Cortelazzo.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 208, dopo il comma 19 sono inseriti i seguenti:

«19.1. Per gli impianti già autorizzati alle operazioni di riciclaggio o recupero di cui all'allegato C, almeno per una delle operazioni R3, R4 o R5, non costituiscono varianti sostanziali ai fini del comma 19 le modifiche che:

a) determinano un incremento non superiore al quindici per cento della capacità di trattamento autorizzata; la modifica di cui alla presente lettera può essere esercitata una sola volta per ciascun impianto;

b) riguardano il trattamento di rifiuti con caratteristiche qualitative e merceologiche sostanzialmente simili a quelle già autorizzate;

c) consistono in modifiche alle linee impiantistiche o tecnologiche esistenti, ovvero nell'inserimento di nuovi macchinari, purché comportino un minore impatto ambientale.

19.2. Il titolare dell'autorizzazione presenta apposita istanza all'autorità competente, corredata di una relazione tecnica asseverata attestante il rispetto dei requisiti di cui al comma 19.1 e l'insussistenza di una variante sostanziale. L'autorità competente provvede al rilascio del nulla osta entro novanta giorni dalla ricezione dell'istanza completa, previa valutazione tecnica della stessa. Decorso inutilmente tale termine, il nulla osta si intende rilasciato.».

4. 43. Montemagni, Zinzi, Centenaro.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) dopo l'articolo 208 è inserito il seguente:

«Art. 208-*bis*. (*Disposizioni per gli impianti di sterilizzazione in sito dei rifiuti sanitari*). – 1. L'esonero dall'autorizzazione prevista dall'articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, per la sterilizzazione in sito dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo prodotti dalla struttura stessa, opera a condizione che il direttore sanitario o il responsabile sanitario attesti, con dichiarazione trasmessa prima dell'avvio dell'attività e successivamente con cadenza annuale all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, all'azienda sanitaria locale e alla regione competenti, che il procedimento, effettuato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera m), è condotto nell'effettiva osservanza delle norme in materia di tutela delle acque, di gestione dei rifiuti e di qualità dell'aria di cui, rispettivamente, alle parti terza, quarta e quinta del presente decreto, e delle relative disposizioni regionali. La dichiarazione indica l'impianto e il procedimento utilizzati, i controlli effettuati e i quantitativi trattati; la relativa documentazione è conservata per cinque anni e messa a disposizione delle autorità di controllo. Le strutture già operative presentano la prima dichiarazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. Nei casi di omessa o non veritiera dichiarazione, di mancata esibizione della documentazione o di accertata violazione delle norme ambientali di cui al comma 1, la regione dispone la sospensione dell'attività di sterilizzazione in sito, che può

essere ripresa solo previo conseguimento dell'autorizzazione prevista dalla normativa vigente per gli impianti di gestione dei rifiuti. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 452-*quinquiesdecies* del codice penale, ricorrendone i presupposti, della disciplina della valutazione di impatto ambientale di cui alla parte seconda del presente decreto, ove applicabile, e della tassa sui rifiuti di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, è sostituito dal seguente:

«3. Il direttore o il responsabile sanitario sono responsabili dell'attivazione degli impianti di sterilizzazione localizzati all'interno delle strutture sanitarie e dell'efficacia del processo di sterilizzazione in tutte le sue fasi.».

*** 4. 44.** D'Attis, Mazzetti, Cortelazzo, Patriarca.

*** 4. 45.** Montemagni, Zinzi, Centenaro.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 212, comma 19-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì esclusi dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali i soggetti di cui al comma 8, limitatamente al trasporto dei propri rifiuti verso i centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera mm).».

**** 4. 46.** Boscaini, Cortelazzo, Mazzetti, Patriarca.

**** 4. 47.** Zinzi, Montemagni, Centenaro.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 221, dopo il comma 10-*bis*, sono inseriti i seguenti:

«10-*ter*. Ai fini del comma 10, i sistemi di responsabilità estesa del produttore relativi agli imballaggi garantiscono la copertura finanziaria dei costi necessari dell'intera filiera di gestione dei rifiuti di imballaggio, a decorrere dalla raccolta differenziata presso gli utenti finali fino al destino finale del materiale. I costi sono determinati in modo trasparente, secondo criteri di efficienza e proporzionalità, al netto dei ricavi derivanti dalla vendita delle materie prime seconde. Tale copertura comprende in ogni caso:

a) la raccolta, il trasporto e il trattamento nei centri di conferimento e nei centri di selezione;

b) la gestione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, anche se non rispondenti agli obiettivi di riciclaggio, e quelli prodotti negli impianti di trattamento e di riciclo a valle della selezione;

c) i costi aggiuntivi connessi a fasi di crisi del mercato delle materie prime seconde, ivi

compresi quelli di stoccaggio straordinario disposto ai sensi dell'articolo 191.

La copertura di cui al presente comma è garantita in ogni condizione di mercato e non può essere subordinata all'andamento economico del settore del riciclo.

10-*quater*. Con specifico riferimento ai rifiuti di imballaggi in plastica, la copertura di cui al comma 10-*ter* comprende altresì:

a) le frazioni residuali della selezione dei rifiuti di imballaggi in plastica raccolti in modo differenziato, comunemente denominate plasmix, indipendentemente dalla loro riciclabilità e dalla disponibilità di sbocchi di mercato;

b) i costi di stoccaggio, trasporto e avvio a recupero energetico o smaltimento delle frazioni di cui alla lettera a), quando non collocabili nelle filiere del riciclo meccanico;

c) i costi aggiuntivi sostenuti dai gestori del servizio pubblico di raccolta a causa del mancato o ritardato ritiro da parte del sistema di responsabilità estesa del produttore competente.

Le condizioni di mercato delle materie prime seconde plastiche non costituiscono esimente dagli obblighi di cui al presente comma.

10-*quinquies*. I costi di cui ai commi 10-*ter* e 10-*quater*, ivi compresi quelli effettivamente sostenuti dai gestori degli impianti di selezione, trattamento e riciclo per la gestione degli scarti e delle frazioni non valorizzabili, sono rendicontati lungo l'intera filiera e riconosciuti all'operatore che li ha sostenuti, senza duplicazione dei corrispettivi già percepiti per i medesimi quantitativi. Le modalità uniformi di rendicontazione e di riconoscimento economico sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, tenuto conto dell'accordo di programma quadro di cui all'articolo 224, comma 5.».

4. 48. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Al comma 1, lettera c), capoverso comma «2-bis»*, primo periodo, sopprimere la parola:* raccolta,.

*** 4. 49.** Montemagni, Zinzi, Centenaro.

*** 4. 50.** Milani.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Al comma 1, lettera c), capoverso comma «2-bis»*, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Gli statuti assicurano che le procedure di affidamento siano precedute da una dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi, che le astensioni siano riportate nei verbali e che i criteri di selezione e gli esiti degli affidamenti siano resi pubblici.

4. 51. Morfino, Ilaria Fontana, Santillo.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-*bis)* All'articolo 233 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comma 10, lettera *d)*, le parole «, determinati annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle attività produttive, al fine di garantire l'equilibrio di gestione dei Consorzi.» sono sostituite dalle seguenti:

«. A tal fine, il Consorzio di cui al comma 1, d'intesa con i soggetti di cui al comma 9, determina annualmente in aggiornamento, nel rispetto anche di quanto previsto dall'articolo 178-*ter*, comma 4, l'ammontare del contributo necessario per garantire l'equilibrio di gestione e l'adempimento delle funzioni di cui al comma 3 e lo comunica, entro il 31 ottobre di ogni anno, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica anche specificando gli oneri e le componenti di costo che giustificano l'ammontare del contributo, secondo i criteri di cui all'articolo 178-*ter*, comma 3 e all'articolo 237, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e per gli impieghi di cui all'articolo 237, comma 5 del medesimo decreto legislativo. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica verifica entro i successivi 60 giorni la congruità dell'aggiornamento e ove non ritenga congruo il contributo determinato o nel caso di mancata intesa tra il Consorzio di cui al comma 1 e i soggetti di cui al comma 9 provvede, entro e non oltre tale termine, a nuova determinazione. Il Consorzio di cui al comma 1 e i soggetti di cui al comma 9 si conformano alle indicazioni del Ministero ed applicano, nell'esercizio finanziario successivo, il contributo come rideterminato».

4. 52. Milani.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) all'articolo 237-*quater*, comma 2, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«*a-bis*) gli impianti di gassificazione o di pirolisi installati all'interno dei siti delle installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'articolo 6, comma 13, e disciplinate dal titolo III-*bis* della parte seconda del presente decreto, dedicati al recupero dei rifiuti derivanti dal riciclaggio dei materiali da rifiuto impiegati all'interno del processo produttivo, al fine di migliorare l'efficienza delle risorse e di promuovere l'economia circolare e la decarbonizzazione, per conseguire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente, in conformità agli obiettivi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, come modificata dalla direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024;».

*** 4. 53.** Montemagni, Zinzi, Centenaro.

*** 4. 54.** Milani.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) all'articolo 237-*quater*, comma 2, dopo la lettera a) è inserita la seguente: «*a-bis*) gli impianti di gassificazione o di pirolisi, installati all'interno dei siti degli impianti IPPC-IED e dedicati al recupero dei rifiuti derivanti dal riciclaggio dei materiali da rifiuto impiegati all'interno del processo produttivo, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza delle risorse e di promuovere l'economia circolare e

la decarbonizzazione, per conseguire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente secondo la direttiva 2010/75/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2024/1785;».

**** 4. 55.** Squeri, Mazzetti, Cortelazzo, Patriarca.

**** 4. 56.** Milani.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) All'articolo 256, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «della reclusione da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «dell'arresto da tre mesi a un anno o dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro».

4. 57. Mazzetti, Patriarca, Cortelazzo.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) all'articolo 258, il comma 2-*bis* è abrogato.

*** 4. 58.** Manes, Steger.

*** 4. 59.** Mazzetti, Patriarca, Cortelazzo.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) all'articolo 265, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 193-*bis* e dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, ai fini del regime normativo in materia di trasporti via mare, i rifiuti trasportati per via marittima in acque nazionali e internazionali, compresi i rifiuti prodotti dalle navi, i residui di carico e i rifiuti prodotti da piattaforme marine fisse o mobili, sono assimilati alle merci. I rifiuti pericolosi sono assimilati alle merci pericolose.».

**** 4. 60.** Ruffino.

**** 4. 61.** Mazzetti, Patriarca, Cortelazzo.

**** 4. 62.** Rotelli.

**** 4. 63.** Mattia.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) All'articolo 271 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole: «condizioni di costruzione» sono inserite le seguenti: «, di avviamento»;

b) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali valori limite possono anche essere riferiti a flussi di massa annuali di emissioni per specifici inquinanti, a valori medi orari di emissione e a limiti al numero di ore di funzionamento degli impianti.»;

c) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «condizioni di costruzione» sono inserite le seguenti: «, di avviamento».

4. 64. Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al fine di accelerare l'adozione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'articolo 184-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e favorire lo sviluppo delle filiere del recupero e del riciclaggio, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, avvalendosi del Nucleo *End of Waste* e degli enti tecnici competenti, provvede:

a) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a predisporre e pubblicare un programma delle tipologie di rifiuti per le quali è prioritario definire o aggiornare i criteri *End of Waste*, tenendo conto dei quantitativi prodotti, delle criticità nella gestione, del potenziale di recupero, della disponibilità di tecnologie e dell'esistenza di mercati di sbocco;

b) a concludere, entro centottanta giorni dalla ricezione della documentazione completa relativa a ciascuna proposta, una valutazione istruttoria preliminare volta a individuare i requisiti tecnici e ambientali, le eventuali necessità di approfondimento e il percorso normativo necessario per l'adozione dei relativi criteri;

c) a pubblicare e aggiornare con cadenza semestrale lo stato di avanzamento delle attività, indicando per ciascuna filiera le fasi istruttorie svolte, le criticità rilevate e i tempi stimati per la conclusione del procedimento.

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica promuove il coinvolgimento delle amministrazioni interessate, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, degli enti di ricerca e degli operatori economici, anche mediante consultazioni tecniche finalizzate alla raccolta di dati e alla verifica della fattibilità dei criteri proposti. Restano ferme le condizioni e le garanzie di tutela dell'ambiente e della salute umana previste dall'articolo 184-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. 65. Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al fine di favorire la transizione verso un modello di economia circolare, nella definizione dei criteri e delle procedure per il recupero dei rifiuti e la cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi dell'articolo 184-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica tiene conto, ove pertinente, dei benefici ambientali

complessivi derivanti dalla sostituzione delle materie prime vergini con materiali recuperati. A tal fine possono essere utilizzate metodologie di analisi del ciclo di vita conformi alle norme UNI EN ISO 14040 e UNI EN ISO 14044, nonché indicatori relativi al consumo di risorse, alle emissioni climalteranti, all'impiego di energia e acqua e alla prevenzione della produzione dei rifiuti. L'applicazione delle presenti disposizioni non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. 66. L'Abbate.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al fine di semplificare lo smaltimento dei rifiuti di propria produzione, le utenze non domestiche di cui all'allegato L-*quinquies* della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, produttrici dei rifiuti di cui all'allegato L-*quater* della medesima parte quarta del decreto legislativo, nonché le medesime utenze che conferiscono i propri rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, come definiti all'articolo 4, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, sono esonerate dall'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 qualora lo smaltimento sia effettuato con mezzi propri che trasportino i rifiuti da esse prodotti, limitatamente al percorso dalla sede aziendale al centro di raccolta comunale.

4. 68. Boscaini, Cortelazzo, Mazzetti, Patriarca.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Nell'ambito delle procedure di gestione e riutilizzo delle terre e rocce da scavo, per gli interventi di maggiore rilevanza ambientale, il proponente presenta una valutazione comparativa delle possibili modalità di gestione dei materiali, considerando il riutilizzo in sito, il riutilizzo in altri siti e il conferimento presso impianti autorizzati. La valutazione tiene conto dei trasporti, dei consumi energetici, delle emissioni climalteranti e dell'utilizzo di materie prime vergini, mediante metodologie di analisi del ciclo di vita, ove tecnicamente applicabili. Restano ferme le disposizioni in materia di caratterizzazione ambientale, tutela delle acque, del suolo e della salute umana.

4. 69. L'Abbate.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Sopprimere il comma 2.

4. 70. Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Al comma 2, lettera a), capoverso comma «2»*, lettera b), dopo le parole:* dell'allegato medesimo *aggiungere le seguenti:* con esclusione delle deroghe ivi previste.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, lettera b), capoverso comma «3»*, lettera b), dopo le parole:* dell'allegato medesimo *aggiungere le seguenti:* con esclusione delle deroghe ivi previste.

4. 71. Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Al comma 2, lettera a), capoverso comma «2»*, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:b-bis*) non riguardano impianti o installazioni ubicati in zone o agglomerati nei quali, in almeno uno dei tre anni civili precedenti, sono stati superati i valori limite per il PM10, il PM2,5 o il biossido di azoto previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155.

Conseguentemente:

al medesimo comma 2, lettera b), capoverso comma «3»*, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:b-bis*) non riguardano impianti o installazioni ubicati in zone o agglomerati nei quali, in almeno uno dei tre anni civili precedenti, sono stati superati i valori limite per il PM10, il PM2,5 o il biossido di azoto previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155;

al medesimo comma 2, sopprimere la lettera c).

4. 72. Auriemma, Morfino, Ilaria Fontana, Santillo.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Al comma 2, lettera a), capoverso comma «2»*, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:* La comunicazione di cui al secondo periodo deve indicare: *a*) la caratterizzazione del CSS-combustibile e gli elementi che attestino la conformità ai requisiti dell'articolo 13 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 22 del 2013; *b*) il tasso di sostituzione dei combustibili tradizionali; *c*) la stima degli effetti sulle emissioni, con confronto rispetto ai valori limite applicabili; *d*) gli elementi che attestino l'assenza di incremento della capacità produttiva autorizzata.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, lettera b), capoverso comma «3»*, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:* La comunicazione di cui al secondo periodo deve indicare: *a*) la caratterizzazione del CSS-combustibile e gli elementi che attestino la conformità ai requisiti dell'articolo 13 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 22 del 2013; *b*) il tasso di sostituzione dei combustibili tradizionali; *c*) la stima degli effetti sulle emissioni, con confronto rispetto ai valori limite applicabili; *d*) gli elementi che attestino l'assenza di incremento della capacità produttiva autorizzata.

4. 73. Bonelli.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Al comma 2, lettera a), capoverso comma «2»*, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:* La comunicazione di cui al secondo periodo è corredata da un piano di monitoraggio che indica parametri e frequenza dei controlli sul combustibile e sulle emissioni o dall'aggiornamento di quello già depositato.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, lettera b), capoverso comma «3»*, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:* La comunicazione di cui al secondo periodo è corredata da un piano di monitoraggio che indica parametri e frequenza dei controlli sul combustibile e sulle emissioni o dall'aggiornamento di quello già depositato.

4. 74. Bonelli.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Al comma 2, lettera a)*, capoverso comma* «2»*, terzo periodo, sostituire le parole:* quarantacinque giorni *con le seguenti:* sessanta giorni.
Conseguentemente:

al medesimo comma 2, lettera a)*, capoverso comma* «2»*, quarto periodo, sostituire le parole:* quarantacinque giorni *con le seguenti:* sessanta giorni*;*

al medesimo comma 2, lettera b)*, capoverso comma* «3»*, secondo periodo, sostituire le parole:* quarantacinque giorni *con le seguenti:* sessanta giorni*;*

al medesimo comma 2, lettera b)*, capoverso comma* «3»*, terzo periodo, sostituire le parole:* quarantacinque giorni *con le seguenti:* sessanta giorni*;*

al medesimo comma 2, lettera b), capoverso comma «3»*, quarto periodo, sostituire le parole:* quarantacinque giorni *con le seguenti:* sessanta giorni.

4. 75. Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Al comma 2, lettera a), capoverso comma «2»*, sopprimere il quarto periodo.*

Conseguentemente, al medesimo comma 2, lettera b), capoverso comma «3»*, sopprimere il quarto periodo.*

4. 76. Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Al comma 2, lettera b), capoverso comma «3»*, primo periodo, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:b-bis*) non insistono su aree di particolare interesse ambientale, naturalistico, paesistico, tutelate da normative specifiche.

4. 77. Cortelazzo, Mazzetti, Patriarca.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Al comma 2, lettera b), capoverso comma «3»*, sostituire il quarto periodo con i seguenti:* L'intervento può essere realizzato soltanto a seguito di provvedimento espresso dell'autorità competente, che accerta la sussistenza di entrambi i requisiti di cui al comma 2, acquisiti i pareri dell'Agenzia

regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente e dell'azienda sanitaria locale in merito, rispettivamente, agli effetti emissivi e ai profili di rischio sanitario. Il termine di quarantacinque giorni può essere prorogato una sola volta, per non oltre trenta giorni, con atto motivato comunicato al proponente e pubblicato sul sito dell'autorità competente. Il silenzio dell'autorità non equivale ad assenso.

4. 78. Morfino, Ilaria Fontana, Santillo.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

4. 79. Morfino, Ilaria Fontana, Santillo.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Al comma 2, lettera c), sostituire il capoverso comma «3.1» *con il seguente:*

3.1. Gli interventi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo sono considerati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti, a condizione che non siano suscettibili di produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente o sulla salute umana. A tal fine, le comunicazioni previste dai medesimi commi sono corredate da una relazione tecnica contenente una valutazione comparativa delle emissioni atmosferiche nelle condizioni di esercizio autorizzate e in quelle previste a seguito della sostituzione del combustibile, con indicazione delle concentrazioni e dei flussi di massa degli inquinanti. Qualora l'autorità competente accerti, sulla base della predetta valutazione, la sussistenza di effetti negativi e significativi sull'ambiente o sulla salute umana, non si applicano le disposizioni di semplificazione di cui ai commi 2 e 3, ferma restando l'applicazione della disciplina autorizzativa ordinaria.

4. 81. Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Al comma 2, lettera c), dopo il capoverso comma «3.1», *aggiungere i seguenti:*

3.2. Fino al 31 dicembre 2027, gli interventi di sostituzione dei combustibili tradizionali con combustibile solido secondario classificato come rifiuto con il codice 19.12.10 dell'elenco europeo dei rifiuti, prodotto a partire anche dagli scarti e dalle frazioni residuali della selezione dei rifiuti di imballaggio in plastica provenienti dalla raccolta differenziata urbana, in impianti o installazioni già autorizzati allo svolgimento delle operazioni R1, ivi compresi i cementifici, non costituiscono modifica sostanziale ai sensi e per gli effetti delle autorizzazioni integrate ambientali se ricorrono le condizioni di cui al comma 2, primo periodo, lettere a) e b). La realizzazione degli interventi richiede il mero aggiornamento del titolo abilitativo, comunque denominato, anche ai fini dell'inserimento del codice 19.12.10 dell'elenco europeo dei rifiuti tra le tipologie di rifiuti ammesse, secondo le modalità e i termini previsti dal comma 3, secondo, terzo e quarto periodo. Restano fermi le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, i valori limite di emissione per il coincenerimento dei rifiuti e le altre prescrizioni dell'autorizzazione. Agli

interventi di cui al presente comma si applica il comma 3.1.

3.3. Fino al 31 dicembre 2027, negli impianti già autorizzati alla produzione di combustibile solido secondario, l'inserimento tra i rifiuti ammessi in ingresso degli scarti e delle frazioni residuali della selezione dei rifiuti di imballaggio in plastica provenienti dalla raccolta differenziata urbana, ivi compresi quelli classificati con i codici 19.12.04 e 19.12.12 dell'elenco europeo dei rifiuti, e il conseguente adeguamento dei quantitativi autorizzati per singola tipologia di rifiuto non costituiscono modifica sostanziale se non comportano aumento della capacità complessiva di trattamento autorizzata. La realizzazione degli interventi richiede il mero aggiornamento del titolo abilitativo, comunque denominato, secondo le modalità e i termini previsti dal comma 3, secondo, terzo e quarto periodo. Il combustibile solido secondario così prodotto è avviato a recupero energetico in impianti autorizzati allo svolgimento delle operazioni R1. Restano ferme le prescrizioni dell'autorizzazione in materia di emissioni, sicurezza e prevenzione degli incendi.

*** 4. 82.** Mazzetti, Patriarca, Cortelazzo.

*** 4. 83.** Zinzi, Montemagni, Centenaro.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Al fine di favorire gli obiettivi dell'Unione europea in materia di decarbonizzazione e la valorizzazione energetica delle frazioni residuali dei rifiuti non più idonee al recupero di materia, in deroga all'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013, n. 22, l'utilizzo del CSS-combustibile è consentito anche negli impianti per la produzione di energia elettrica integrati in altri impianti industriali il cui scopo non sia esclusivamente la produzione di energia elettrica, anche ai fini dell'autoproduzione, aventi potenza termica nominale pari o superiore a 5 MW e inferiore a 50 MW, purché:

a) l'impianto sia autorizzato in regime di autorizzazione integrata ambientale per categorie IPPC diverse dalle categorie 1.1 e 5.2;

b) l'impianto di combustione sia di tipo cogenerativo.

Restano fermi i requisiti di qualità del CSS-combustibile e le condizioni autorizzative, ambientali, gestionali e operative applicabili ai sensi del decreto ministeriale n. 22 del 2013 e della normativa vigente in materia di emissioni.

4. 84. Milani.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Sopprimere il comma 3.

*** 4. 85.** Bonelli.

*** 4. 86.** Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Le comunicazioni di cui al secondo periodo sono inserite e tempestivamente aggiornate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, all'interno di un'apposita sezione del Registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate di cui all'articolo 184-*ter*, comma 3-*septies*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».

4. 87. Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché all'invio alle medesime autorità di una rendicontazione annuale nella quale sono indicati il combustibile fossile effettivamente sostituito, la qualità del CSS-combustibile impiegato, in termini di parametri di conformità al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 22 del 2013, e le emissioni con il loro andamento rispetto agli anni precedenti».

4. 88. Bonelli.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. Al fine di incrementare il recupero dei rifiuti e ridurre i quantitativi smaltiti in discarica, i gestori di discariche per rifiuti non pericolosi in gestione operativa, nelle quali sono conferiti rifiuti urbani pretrattati, ivi compresi la frazione secca e il sovvallo derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati, possono realizzare, all'interno del perimetro della discarica, impianti per la produzione di combustibile solido secondario che cessa di essere rifiuto ai sensi dell'articolo 184-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013, n. 22 (CSS-Combustibile), nel rispetto dei requisiti ivi previsti per i produttori.

3-*ter*. L'impianto di cui al comma 3-bis è autorizzato come modifica dell'autorizzazione della discarica, ai sensi dell'articolo 29-*nonies* ovvero dell'articolo 208, comma 19, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero, ove ne ricorrano i presupposti, ai sensi del titolo III-*bis* della parte seconda del medesimo decreto legislativo. L'istanza contiene:

a) la descrizione dell'impianto e del processo di produzione;

b) i quantitativi previsti di CSS-Combustibile prodotto e di residui non recuperabili da conferire nella medesima discarica.

3-*quater*. L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione della discarica conclude il procedimento di cui al comma 3-*ter* entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza completa. In caso di inutile decorso del termine, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 9-bis e seguenti, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Restano fermi i termini e le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale, ove prevista.

3-*quinquies*. I volumi di conferimento resi disponibili a seguito del trattamento di cui al comma 3-*bis* sono utilizzati per il conferimento dei residui non recuperabili derivanti dal medesimo trattamento e degli altri rifiuti autorizzati, nei limiti della capacità complessiva autorizzata, nel rispetto dei criteri di ammissibilità di cui al

decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e della pianificazione regionale in materia di gestione dei rifiuti.

3-*sexies*. Dall'attuazione dei commi da 3-*bis* a 3-*quinquies* non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3-*septies*. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013, n. 22, e fermi restando i requisiti di produzione, classificazione e dichiarazione di conformità ivi previsti, l'utilizzo del CSS-Combustibile di cui al medesimo decreto è consentito anche negli impianti di combustione destinati alla produzione di energia elettrica o di energia termica, in assetto cogenerativo, aventi potenza termica nominale totale pari o superiore a 40 MW e inferiore a 50 MW, alle condizioni di cui ai commi da 3-*octies* a 3-*decies*. Per gli impianti di cui al presente comma, le definizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *a)* e *i)*, del decreto ministeriale n. 22 del 2013 e l'ambito di cui all'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto si intendono estesi in quanto compatibili. Le condizioni di utilizzo di cui all'Allegato X, Parte II, sezione 7, alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intendono integrate dai commi da 3-*septies* a 3-*decies*.

3-*octies*. L'impianto di cui al comma 3-septies è dotato, al momento della presentazione della domanda di cui al comma 3-nonies e per tutta la durata dell'utilizzo, di certificazione di qualità ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001 in corso di validità, riferita all'installazione, oppure di registrazione ai sensi della vigente disciplina dell'Unione europea sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema di ecogestione e audit (EMAS). Il venir meno della certificazione o della registrazione determina l'immediata cessazione della facoltà di utilizzo fino alla relativa nuova acquisizione.

3-*nonies*. Prima dell'avvio dell'utilizzo di cui al comma 3-*septies*, il gestore presenta all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'articolo 269 del decreto legislativo n. 152 del 2006 domanda di aggiornamento della medesima autorizzazione, corredata di uno studio che dimostri, sulla base delle verifiche e misurazioni in regime di autocontrollo, il rispetto delle pertinenti disposizioni del Titolo III-bis della Parte Quarta del medesimo decreto legislativo applicabili al coincenerimento, ivi comprese le disposizioni relative alle procedure di consegna e ricezione, alle condizioni di esercizio, ai residui, al controllo e alla sorveglianza, alla conformità delle prescrizioni per le misurazioni nonché ai valori limite di emissione in atmosfera indicati o calcolati secondo l'Allegato 2 al Titolo III-*bis* della Parte Quarta. Resta fermo, in ogni caso, il rispetto del limite più severo tra quelli previsti dalla disciplina del coincenerimento, dalla Parte Quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dall'articolo 273-*bis* del medesimo decreto legislativo. Lo studio contiene il raffronto documentato, per ciascun inquinante, dei valori limite applicabili e l'indicazione di quello osservato. L'autorità competente, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della domanda, provvede all'aggiornamento dell'autorizzazione di cui all'articolo 269 del decreto legislativo n. 152 del 2006 con indicazioni inerenti il monitoraggio in regime di autocontrollo. Fino all'aggiornamento dell'autorizzazione, l'utilizzo del CSS-Combustibile non è consentito. All'aggiornamento di cui al presente comma non si applica l'articolo 35, commi 2 e 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. L'aggiornamento tiene luogo, per gli aspetti emissivi connessi all'utilizzo del CSS Combustibile, anche dell'eventuale aggiornamento delle prescrizioni adottate ai sensi dell'articolo 273-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006.

3-*decies*. Il gestore, sulla base dei rilievi e monitoraggi effettuati, trasmette annualmente, entro il 30 aprile, all'autorità competente di cui al comma 3-nonies, una relazione contenente gli elementi di cui all'articolo 237-*septiesdecies*, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del

2006, indipendentemente dalla quantità di CSS Combustibile utilizzata. L'autorità competente rende la relazione accessibile al pubblico. Il gestore trasmette altresì, alla medesima autorità e, per conoscenza, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, le informazioni di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto ministeriale n. 22 del 2013.

3-*undecies*. Dall'attuazione dei commi da 3-*bis* a 3-*quinquies* non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

4. 89. Montemagni, Zinzi, Centenaro.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. All'articolo 43, comma 10-*ter*, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo le parole: «produzione del clinker» sono inserite le seguenti: «e della calce».

*** 4. 90.** Mazzetti, Patriarca, Cortelazzo.

*** 4. 91.** Milani.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Alla parte A dell'allegato VIII del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«z) Olio Vegetale Esausto rigenerato ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».

4. 92. Montemagni, Zinzi, Centenaro.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Al comma 4, premettere il seguente:

04. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*t-bis)* "rifiuti dell'igiene del *pet*": prodotti monouso destinati all'igiene degli animali domestici, inclusi sacchetti per la raccolta delle deiezioni, traversine igieniche e granuli per le lettiere e altro»;

b) dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

«Articolo 3-*bis*.

(Estensione al settore dell'igiene del pet)

1. Per la realizzazione dei prodotti monouso destinati all'igiene degli animali domestici, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera *t-bis)*, sono utilizzabili esclusivamente materiali compostabili, come definiti dalla norma UNI EN 13432:2002, ai fini del loro corretto riciclaggio nella frazione umida».

2. Entro quindici mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, le aziende di produzione e commercializzazione dei prodotti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera

t-bis), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, provvedono ad adeguarsi alle relative disposizioni. I prodotti non conformi non sono più commercializzabili a decorrere dal ventesimo mese dalla data di entrata in vigore del presente articolo.

4. 93. Nevi, Cortelazzo, Mazzetti, Patriarca.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Al comma 4, capoverso comma «5-bis», *primo periodo, premettere le seguenti parole:* Entro il 31 marzo di ciascun anno, con riferimento ai dati dell'anno precedente,.

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. All'articolo 14 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

«5-*bis*. Ciascun produttore di bottiglie di plastica per bevande assicura che le bottiglie dal medesimo immesse sul mercato nazionale in ciascun anno solare contengano, come media annuale, una percentuale di plastica riciclata non inferiore a quella stabilita dagli obiettivi di cui all'articolo 6, comma 4. In caso di violazione di tali obiettivi, il produttore è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cinquecento euro per ciascuna tonnellata di plastica riciclata mancante. Il quantitativo mancante è determinato applicando i punti percentuali mancanti rispetto all'obiettivo al peso complessivo delle bottiglie immesse sul mercato dal produttore nell'anno di riferimento. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative relative alla violazione delle previsioni dell'articolo 6, comma 4, nonché per la destinazione dei proventi delle stesse, si applicano le disposizioni degli articoli 195, comma 5, 262 e 263 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

5-*ter*. I produttori di bottiglie di plastica per bevande che violino le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5-*bis*, sono soggetti all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro, quantificata tenendo conto del quantitativo di bottiglie di plastica per bevande immesse sul mercato dal trasgressore, per ogni mancata comunicazione. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative relative alla violazione delle previsioni dell'articolo 6, comma 5-*bis*, nonché per la destinazione dei proventi delle stesse, si applicano le disposizioni degli articoli 195, comma 5, 262 e 263 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».

4. 94. Milani.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Al comma 4, capoverso comma «5-bis», *primo periodo, sostituire le parole:* bottiglie immesse sul mercato, *con le seguenti:* plastica utilizzata per la produzione di bottiglie destinate al mercato nazionale.

Conseguentemente:

al medesimo comma 4, capoverso comma «5-bis», *primo periodo, dopo la parola:* nonché *aggiungere le seguenti:* il quantitativo;

al medesimo comma 4, capoverso comma «5-bis», *primo periodo, sostituire le parole:* acquistata e contenuta nelle medesime *con le seguenti:* destinata alla produzione di bottiglie.

4. 95. Mazzetti, Patriarca, Cortelazzo.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

*Al comma 4, dopo il capoverso comma «5-*bis*», aggiungere i seguenti:*

5-*ter*. Ai fini del rispetto degli obiettivi di contenuto minimo di plastica riciclata nelle bottiglie per bevande previsti dal presente articolo, ciascun produttore assicura che le bottiglie dal medesimo immesse sul mercato nazionale in ciascun anno solare contengano, in media, una percentuale di plastica riciclata non inferiore a quella stabilita dai medesimi obiettivi. La plastica riciclata è computata solo se accompagnata da certificazione relativa all'intera catena di fornitura, rilasciata da organismi accreditati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, sulla base di norme tecniche riconosciute in ambito europeo. Per la plastica riciclata proveniente da Paesi terzi, la certificazione attesta altresì che i processi di raccolta e di riciclo rispettano requisiti sostanzialmente equivalenti a quelli previsti dalla disciplina dell'Unione europea.

5-*quater*. Le comunicazioni di cui al comma 5-*bis* sono effettuate entro il 31 marzo di ciascun anno, con riferimento ai dati dell'anno precedente, e sono corredate delle certificazioni di cui al comma 5-*ter*. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Consorzio nazionale imballaggi trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica l'elenco dei produttori che non hanno effettuato la comunicazione e di quelli che, sulla base dei dati comunicati, non hanno raggiunto gli obiettivi di cui al comma 5-*ter*.

5-*quinquies*. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, avvalendosi dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, effettua controlli, anche a campione e sulla base dell'analisi del rischio, sulla veridicità delle comunicazioni di cui al comma 5-*bis* e sulla conformità delle certificazioni presentate. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità dei controlli e i contenuti minimi delle certificazioni.

Conseguentemente:

dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. All'articolo 14 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

«5-*bis*. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che non raggiunge l'obiettivo di cui all'articolo 6, comma 5-*ter*, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 500 euro per ciascuna tonnellata di plastica riciclata mancante. Il quantitativo mancante è determinato applicando i punti percentuali mancanti rispetto all'obiettivo al peso complessivo delle bottiglie immesse sul mercato dal produttore nell'anno di riferimento.

5-*ter*. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che omette la comunicazione di cui all'articolo 6, comma 5-*bis*, o la effettua in modo incompleto, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2000 a 10.000 euro. Se la comunicazione contiene dati non veritieri o è corredata di certificazioni non conformi, la sanzione è raddoppiata e il quantitativo di plastica riciclata non correttamente documentato non è computato ai fini della verifica del raggiungimento dell'obiettivo.

5-*quater*. I proventi delle sanzioni di cui ai commi 5-*bis* e 5-*ter* sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 8 ottobre 2026, n. 177, per le finalità di cui al comma 1, lettera *a)*, del medesimo articolo.

5-*quinquies*. Per l'accertamento delle violazioni di cui ai commi 5-*bis* e 5-*ter* e

per l'irrogazione delle relative sanzioni, si osservano le disposizioni di cui al comma 3».

4. 96. Evi, Simiani, Braga, Curti, Ferrari.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Al comma 4, dopo il capoverso comma «5-bis», aggiungere il seguente:

«5-*ter*. Il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) pubblica annualmente, in formato aperto e con dati aggregati per tipologia di prodotto e Paese di provenienza, le informazioni ricevute ai sensi del comma 5-*bis*. I dati sono sottoposti a controlli documentali a campione e sono trasmessi al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ai fini del monitoraggio degli obiettivi di riciclo.».

4. 97. Morfino, Ilaria Fontana, Santillo.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-*bis*. All'articolo 14 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

«5-*bis*. I produttori di bottiglie di plastica per bevande che violino le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 4, sono soggetti all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 7.500 a euro 50.000, quantificata tenendo conto del quantitativo di bottiglie di plastica per bevande immesse sul mercato dal trasgressore, per ogni punto percentuale mancante rispetto agli obiettivi sulla plastica riciclata di cui al citato comma 4. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative relative alla violazione delle previsioni dell'articolo 6, comma 4, nonché per la destinazione dei proventi delle stesse, si applicano le disposizioni degli articoli 195, comma 5, 262 e 263 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

5-*ter*. I produttori di bottiglie di plastica per bevande che violino le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5-*bis*, sono soggetti all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro, quantificata tenendo conto del quantitativo di bottiglie di plastica per bevande immesse sul mercato dal trasgressore, per ogni mancata comunicazione. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative relative alla violazione delle previsioni dell'articolo 6, comma 5-*bis*, nonché per la destinazione dei proventi delle stesse, si applicano le disposizioni degli articoli 195, comma 5, 262 e 263 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

4. 98. Morfino, Ilaria Fontana, Santillo.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Al fine di promuovere la valorizzazione dei rifiuti e dei sottoprodotti derivanti dalle attività del settore agroalimentare, della distribuzione, della logistica e della ristorazione e di favorire il raggiungimento degli obiettivi di economia circolare, al decreto legislativo 8 novembre

2021, n. 199, dopo l'articolo 43 è inserito il seguente:

«Articolo 43-*bis*.

(Semplificazioni per la certificazione della sostenibilità del biogas e del biometano)

1. Ai fini dell'articolo 43, comma 1, nella filiera di produzione di biogas e biometano sono considerate punti di origine e non sono tenute all'adesione al Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità o a un sistema volontario, al conseguimento del certificato di conformità e all'emissione di dichiarazioni o certificati di sostenibilità le imprese stabilite nel territorio dell'Unione europea presso le quali si originano rifiuti o residui di cui all'articolo 42, comma 4, conferiti, direttamente o indirettamente, a un impianto di digestione anaerobica o a un impianto di stoccaggio o di trattamento di cui al comma 4, che svolgono una delle seguenti attività:

a) produzione e trasformazione di prodotti agroalimentari, comprese le bevande, anche quando esercitate da imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile o dalle cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

b) distribuzione all'ingrosso e al dettaglio di prodotti agroalimentari, comprese le relative fasi di logistica e magazzinaggio;

c) ristorazione, anche collettiva, e *catering*.

2. Il regime semplificato di cui al comma 1 si applica anche agli intermediari di cui all'articolo 183, comma 1, lettera *l)*, del decreto legislativo n. 152 del 2006, che non acquisiscono la detenzione dei materiali, purché le autodichiarazioni e i documenti di cui al comma 3 siano trasmessi al gestore ricevente, che indica l'intermediario nell'elenco di cui al comma 4, lettera *a)*.

3. L'applicazione del regime semplificato di cui al comma 1 è subordinata alle seguenti condizioni:

a) il punto di origine rende al soggetto che riceve i materiali, al primo conferimento e almeno ogni dodici mesi, un'autodichiarazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla natura, sul codice dell'elenco europeo dei rifiuti o sulla qualifica di sottoprodotto, sull'attività di origine e sul quantitativo mensile o annuo dei materiali conferiti e consente le verifiche di cui al comma 5;

b) ciascun conferimento è accompagnato dal formulario di identificazione dei rifiuti o dal documento di trasporto ovvero, per i sottoprodotti, dalla documentazione idonea a dimostrare i requisiti di cui all'articolo 184-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006.

4. I gestori degli impianti di digestione anaerobica, degli impianti di stoccaggio, anche intermedio, e degli impianti di trattamento, compresi quelli nei quali i materiali cessano di essere rifiuti ai sensi dell'articolo 184-*ter* del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché gli intermediari e i commercianti che acquisiscono la detenzione dei materiali, che ricevono materiali dai punti di origine di cui al comma 1, sono operatori economici e aderiscono al Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità o a un sistema volontario. Quali gestori riceventi, essi rispondono, nell'ambito della propria certificazione, della dimostrazione della sostenibilità delle partite ricevute dai punti di origine e a tal fine:

a) tengono e aggiornano l'elenco dei punti di origine di cui al comma 1 e degli intermediari di cui al comma 2, ubicazione, attività, materiali e quantitativi ricevuti;

b) conservano per cinque anni le autodichiarazioni, i formulari, i documenti di trasporto e le registrazioni, assicurandone la riconciliazione con il sistema di equilibrio di massa;

c) computano, secondo la metodologia di cui all'articolo 44, le emissioni di gas a effetto serra.

5. L'organismo di certificazione del gestore ricevente verifica la catena di

approvvigionamento dalla sua origine ai sensi degli articoli 12 e 13 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/996 della Commissione, del 14 giugno 2022, e della normativa nazionale vigente.

6. Ai fini del presente articolo, dell'articolo 42, comma 4, e dell'allegato VIII, i materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto ai sensi dell'articolo 184-*ter* del decreto legislativo n. 152 del 2006, restano riconducibili ai rifiuti o ai residui da cui derivano, a condizione che l'origine e la corrispondenza tra partite in ingresso e in uscita siano documentate dal gestore dell'impianto di trattamento.

7. Il presente articolo si applica anche ai fini dell'articolo 43, comma 7, e dell'accesso ai regimi di sostegno e non è subordinato al ricorso alla certificazione di gruppo.

8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, adottato nell'ambito della disciplina del Sistema nazionale di certificazione di cui all'articolo 42, comma 16, è aggiornato il decreto 7 agosto 2024, in coerenza con il presente articolo. Nelle more dell'approvazione del decreto, i commi da 1 a 7 si applicano direttamente. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di riconoscimento, nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità, delle certificazioni rilasciate, nella filiera di produzione di biogas e biometano, nell'ambito dei sistemi volontari riconosciuti, anche ai fini dell'articolo 43, comma 7, e dell'accesso ai regimi di sostegno.

9. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

4. 100. Marchetti, Montemagni, Zinzi, Centenaro.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Al fine di promuovere la valorizzazione dei rifiuti e dei sottoprodotti derivanti dalle attività del settore agroalimentare, della distribuzione, della logistica e della ristorazione e di favorire il raggiungimento degli obiettivi di economia circolare, al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo l'articolo 43 è inserito il seguente:

«Articolo 43-*bis*.

(Semplificazioni per la certificazione della sostenibilità del biogas e del biometano)

1. Ai fini dell'articolo 43, comma 1, nella filiera di produzione di biogas e biometano sono considerate punti di origine e non sono tenute all'adesione al Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità o a un sistema volontario, al conseguimento del certificato di conformità e all'emissione di dichiarazioni o certificati di sostenibilità le imprese stabilite nel territorio dell'Unione europea presso le quali si originano rifiuti o residui di cui all'articolo 42, comma 4, conferiti, direttamente o indirettamente, a un impianto di digestione anaerobica o a un impianto di stoccaggio o di trattamento di cui al comma 3, che svolgono una delle seguenti attività:

a) produzione e trasformazione di prodotti agroalimentari, comprese le bevande, anche quando esercitate da imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile o dalle cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

b) distribuzione all'ingrosso e al dettaglio di prodotti agroalimentari, comprese le relative fasi di logistica e magazzinaggio;

c) ristorazione, anche collettiva, e *catering*.

Il regime semplificato di cui al presente comma si applica anche agli intermediari di cui all'articolo 183, comma 1, lettera *l)*, del decreto legislativo n. 152 del 2006, che non acquisiscono la detenzione dei materiali, purché le autodichiarazioni e i documenti di cui al comma 2 siano trasmessi al gestore ricevente, che indica l'intermediario nell'elenco di cui al comma 3, lettera *a)*.

2. L'applicazione del regime semplificato di cui al comma 1 è subordinata alle seguenti condizioni:

a) il punto di origine rende al soggetto che riceve i materiali, al primo conferimento e almeno ogni dodici mesi, un'autodichiarazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla natura, sul codice dell'elenco europeo dei rifiuti o sulla qualifica di sottoprodotto, sull'attività di origine e sul quantitativo mensile o annuo stimato dei materiali e consente le verifiche di cui al comma 4;

b) ciascun conferimento è accompagnato dal formulario di identificazione dei rifiuti o dal documento di trasporto ovvero, per i sottoprodotti, dalla documentazione idonea a dimostrare i requisiti di cui all'articolo 184-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006.

3. I gestori degli impianti di digestione anaerobica, degli impianti di stoccaggio, anche intermedio, e degli impianti di trattamento, compresi quelli nei quali i materiali cessano di essere rifiuti ai sensi dell'articolo 184-*ter* del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché gli intermediari e i commercianti che acquisiscono la detenzione dei materiali, che ricevono materiali dai punti di origine di cui al comma 1, sono operatori economici e aderiscono al Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità o a un sistema volontario. Quali gestori riceventi, essi rispondono, nell'ambito della propria certificazione, della dimostrazione della sostenibilità delle partite ricevute dai punti di origine e a tal fine:

a) tengono e aggiornano l'elenco dei punti di origine e degli intermediari di cui al comma 1, ubicazione, attività, materiali e quantitativi ricevuti;

b) conservano per cinque anni le autodichiarazioni, i formulari, i documenti di trasporto e le registrazioni, assicurandone la riconciliazione con il sistema di equilibrio di massa;

c) computano, secondo la metodologia di cui all'articolo 44, le emissioni di gas a effetto serra.

4. L'organismo di certificazione del gestore ricevente verifica la catena di approvvigionamento dalla sua origine ai sensi degli articoli 12 e 13 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/996 della Commissione, del 14 giugno 2022, e della normativa nazionale vigente.

5. Ai fini del presente articolo, dell'articolo 42, comma 4, e dell'allegato VIII, i materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto ai sensi dell'articolo 184-*ter* del decreto legislativo n. 152 del 2006, restano riconducibili ai rifiuti o ai residui da cui derivano, a condizione che l'origine e la corrispondenza tra partite in ingresso e in uscita siano documentate dal gestore dell'impianto di trattamento.

6. Il presente articolo si applica anche ai fini dell'articolo 43, comma 7, e dell'accesso ai regimi di sostegno e non è subordinato al ricorso alla certificazione di gruppo.

7. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, adottato nell'ambito della disciplina del Sistema nazionale di certificazione di cui all'articolo 42, comma 16, è aggiornato il decreto 7 agosto 2024, in coerenza con il presente articolo. Nelle more dell'approvazione del decreto, i commi

da 1 a 6 si applicano direttamente. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di riconoscimento, nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità, delle certificazioni rilasciate, nella filiera di produzione di biogas e biometano, nell'ambito dei sistemi volontari riconosciuti, anche ai fini dell'articolo 43, comma 7, e dell'accesso ai regimi di sostegno.

8. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

*** 4. 101.** Manes, Steger.

*** 4. 102.** Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Simiani.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, la lettera gg) è sostituita dalla seguente: «gg) "rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici": sono considerati rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) originati da pannelli fotovoltaici tutti i moduli installati in impianti senza distinzione di potenza. Detti pannelli vanno ricompresi in un raggruppamento unico denominato R6 e conferiti secondo le modalità previste dall'articolo 23, comma 2, lettera *b)*». Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica è conseguentemente modificato l'allegato 1 al decreto del medesimo Ministro 20 febbraio 2023, n. 40.

4. 103. Mazzetti, Patriarca, Cortelazzo.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49:

a) all'articolo 10, al comma 10, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ogni avanzo di gestione costituisce anticipazione per gli esercizi successivi e deve essere utilizzato per ridurre il contributo ambientale, compatibilmente con le esigenze di stabilità economico-finanziaria del sistema di gestione, assicurando un livello adeguato delle riserve rispetto ai costi totali annui»;

b) all'articolo 11, al comma 8:

1) sono aggiunte, in fine, le seguenti le parole: «, nonché, nel caso di ritiro di ulteriori rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) presso il domicilio dell'acquirente ai sensi del comma 1, secondo periodo, la tipologia e il numero degli stessi, senza necessità di ulteriore documentazione»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'accettazione del carico presso i centri di raccolta e gli impianti di trattamento debitamente autorizzati a tali attività ai quali i RAEE di cui al comma 1 sono trasportati ai sensi del comma 4, il documento di trasporto di cui al presente comma tiene luogo del formulario di identificazione dei rifiuti di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, fermo restando l'obbligo di annotazione nel registro cronologico di carico e scarico da parte dell'impianto di destinazione»;

c) all'articolo 24-*bis*:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per i pannelli fotovoltaici immessi sul mercato successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, i sistemi di gestione di cui agli articoli 9 e 10, per ciascun nuovo modulo di AEE di fotovoltaico immesso sul mercato, determinano l'importo del contributo ambientale necessario a coprire tutti i costi per la corretta gestione e smaltimento, sulla base dei costi unitari, per tipologia, unità o peso del prodotto. La determinazione di tali costi unitari è documentata, tra l'altro, con contratti, offerte vincolanti o fatture relative all'anno precedente. L'ammontare del contributo e i criteri utilizzati per la sua determinazione sono asseverati da un soggetto terzo indipendente nell'ambito del meccanismo di autosorveglianza di cui all'articolo 178-*ter*, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I sistemi di gestione, per ciascun nuovo modulo di AEE di fotovoltaico immesso sul mercato, provvedono alla segregazione del relativo importo nel proprio *trust*. Il *trust* dovrà avere le medesime tipologie di quelle richieste dal Gestore dei servizi energetici (GSE) nel disciplinare tecnico, di cui all'articolo 40, comma 3. Le somme segregate nel *trust* sono destinate esclusivamente alla copertura dei costi relativi alla gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici e non possono essere utilizzate per finalità diverse. I sistemi di gestione assicurano che la gestione del *trust*, ivi comprese le attività finanziarie e gestionali, sia oggetto di asseverazione annuale da parte di un soggetto terzo indipendente nell'ambito del meccanismo di autosorveglianza di cui all'articolo 178-*ter*, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. L'asseverazione verifica altresì l'effettiva segregazione delle somme e la corrispondenza tra i quantitativi di pannelli fotovoltaici immessi sul mercato, i contributi dovuti, le somme effettivamente segregate nel *trust* e gli eventuali utilizzi effettuati. L'ammontare del contributo, la relativa asseverazione e l'asseverazione annuale relativa alla gestione del *trust* sono trasmessi unitamente alla documentazione di cui all'articolo 10, comma 9, nel caso di sistemi collettivi, e unitamente alla documentazione di cui all'articolo 9, comma 3, nel caso di sistemi individuali»;

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Il Centro di coordinamento di cui all'articolo 33, ai fini dell'attuazione uniforme delle disposizioni di cui al comma 2:

a) definisce annualmente i costi unitari di riferimento necessari alla gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici, tenuto conto di criteri prudenziali da adottare ai fini della valutazione dell'adeguatezza nel tempo delle somme destinate alla copertura dei costi futuri;

b) supporta i sistemi collettivi per definire le modalità di riconciliazione tra quantitativi di pannelli fotovoltaici immessi sul mercato, contributi dovuti, somme effettivamente segregate ed eventuali utilizzi»;

d) all'articolo 40, al comma 3, al primo periodo, dopo le parole: «sistema di garanzia finanziaria» sono inserite le seguenti: «nella forma del *trust* di cui all'articolo 24-*bis*, comma 2» e dopo le parole «DM 5 luglio 2012» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 24-*bis*, comma 2».

4. 104. Zinzi, Montemagni, Centenaro.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-*bis*. All'articolo 10, comma 10, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, dopo il primo periodo è inserito il seguente : «Ogni avanzo di gestione costituisce anticipazione per gli esercizi successivi e, qualora proveniente dai contributi ambientali, è destinato alla riduzione degli importi dei

contributi stessi nei primi due esercizi finanziari successivi».

4. 105. Squeri, Cortelazzo, Mazzetti, Patriarca.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. All'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché, nel caso di ritiro di ulteriori rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) presso il domicilio dell'acquirente ai sensi del comma 1, secondo periodo, la tipologia degli stessi, senza necessità di ulteriore documentazione»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'accettazione del carico presso i centri di raccolta e gli impianti di trattamento debitamente autorizzati a tali attività ai quali i RAEE di cui al comma 1 sono trasportati ai sensi del comma 4, il documento di trasporto di cui al presente comma è equiparato al formulario di identificazione dei rifiuti di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

4. 106. Milani.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «A decorrere dal 1° aprile 2027, il ritiro gratuito dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici è assicurato anche dai distributori con superficie di vendita al dettaglio di apparecchiature elettriche ed elettroniche pari ad almeno 40 metri quadrati. Il ritiro gratuito di cui al presente comma può essere effettuato anche dagli altri distributori, compresi quelli che operano mediante tecniche di comunicazione a distanza, anche limitatamente a singole tipologie o raggruppamenti di RAEE».

4. 107. Evi, Simiani, Braga, Curti, Ferrari.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Alla legge 16 agosto 1962, n. 1354, dopo il Titolo III è aggiunto il seguente:

«Titolo III-bis.

(Disciplina dei sottoprodotti della lavorazione del malto e della birra)

Articolo 9-*bis*.

1. I produttori di birra adempiono all'obbligo di corretta gestione dei residui mediante il loro avvio a usi alternativi come sottoprodotti, ai sensi dell'articolo 184-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora siano destinati ai seguenti fini:

a) Uso agronomico diretto: mediante la distribuzione controllata di borlande e trebbie nei terreni agricoli, nel limite massimo di 5.000 kg per ettaro di superficie agricola risultante nel fascicolo aziendale

anche previa sottoposizione a compostaggio aziendale;

b) uso agronomico indiretto, mediante l'utilizzo dei sottoprodotti per la preparazione di fertilizzanti;

c) uso zootecnico diretto o indiretto: mediante la cessione di trebbie esauste e residui da utilizzare come materie prime per mangimi, nel rispetto del regolamento (CE) 767/2009 e previa registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 183/2005;

d) uso energetico: mediante l'utilizzo dei sottoprodotti quale biomassa per la produzione di biogas o per alimentare impianti per la produzione di energia, utilizzati anche congiuntamente ad altre fonti energetiche destinabili alla produzione di biogas e biometano nonché per la produzione di materiali innovativi;

e) uso alimentare ed estrattivo: mediante l'impiego delle trebbie per la preparazione di prodotti da forno, fibre e altri prodotti agroalimentari ovvero per l'estrazione di composti fenolici e amminoacidi;

f) uso farmaceutico: mediante l'utilizzo dei sottoprodotti per la preparazione di farmaci;

g) uso cosmetico: mediante l'utilizzo dei sottoprodotti per la preparazione di cosmetici;

h) altri usi alternativi comunicati al Ministero, all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) ed alle regioni almeno trenta giorni antecedenti all'effettuazione del primo ritiro sotto controllo.

2. Ai fini della qualificazione dei materiali previsti dal presente decreto come sottoprodotti si applicano le disposizioni della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, e le disposizioni che disciplinano le caratteristiche e le condizioni di utilizzo dei prodotti, quali quelle vigenti in materia di fertilizzanti o combustibili.

3. Gli usi alternativi di cui al comma 1 sono realizzati mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana. A tal fine, i soggetti interessati predispongono un contratto per la valorizzazione del sottoprodotto assicurando un adeguato sistema di tracciabilità del materiale vegetale tra il punto di produzione e il luogo di destinazione in conformità con le previsioni contenute nel decreto ministeriale 13 ottobre 2016, n. 264, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 15 febbraio 2017, n. 38».

4. 108. Cortelazzo, Mazzetti, Patriarca.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. All'articolo 15 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-*bis*. In deroga ai termini di cui al comma 3, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonché le società di servizi da esse costituite, che operano in nome e per conto delle imprese associate su espressa delega scritta, sono autorizzate a trasmettere i dati relativi ai formulari di identificazione del rifiuto (FIR) con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo a quello di effettuazione del trasporto, in analogia con le tempistiche previste per l'annotazione sul registro di carico e scarico di cui all'articolo 12, comma 1.

3-*ter*. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto della competente direzione generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, si provvede all'aggiornamento delle modalità operative e

delle specifiche tecniche di cui all'articolo 21, al fine di garantire l'adeguamento dei sistemi informatici e l'interoperabilità per la trasmissione dei dati secondo le scadenze di cui al comma 3-*bis*».

*** 4. 109.** Mazzetti, Patriarca, Cortelazzo.

*** 4. 110.** Montemagni, Zinzi, Centenaro.

*** 4. 112.** Mattia.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. All'articolo 10 della legge 28 luglio 2016, n. 154, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'entità del contributo è verificata con cadenza annuale da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ed aggiornata ai sensi dell'articolo 233 comma 10, lettera *d)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».

4. 113. Milani.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. All'articolo 9, comma 5-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2026, n. 71, le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027».

*** 4. 114.** Zinzi, Centenaro, Montemagni.

*** 4. 116.** Zinzi, Montemagni, Centenaro.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. All'articolo 1, comma 649-*bis*, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «non inferiore a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a un anno».

4. 117. Montemagni, Zinzi, Centenaro.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Ai fini di cui all'articolo 104 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, lettera a-*bis*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché all'interno dei giacimenti di idrocarburi esauriti ubicati in terraferma di cui all'articolo 7, comma 3-*bis*»;

b) all'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'individuazione delle aree di cui al presente comma comprende anche le aree ubicate in terraferma, ivi inclusi i giacimenti di idrocarburi esauriti e le altre formazioni geologiche idonee, qualora presentino caratteristiche tecniche, geologiche e di sicurezza tali da garantire il confinamento permanente del biossido di carbonio, nel rispetto dei criteri di cui all'allegato I.»;

2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica può autorizzare programmi sperimentali di stoccaggio geologico del biossido di carbonio in giacimenti di idrocarburi esauriti ubicati in terraferma, entro il limite massimo complessivo di 100.000 tonnellate di biossido di carbonio stoccabile per ciascun programma.».

*** 4. 119.** Mazzetti, Patriarca, Cortelazzo.

*** 4. 120.** Zinzi, Centenaro, Montemagni.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Articolo 4-*bis*.

(Disposizioni transitorie in materia di asserzioni ambientali)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-*bis*. A condizione che la data di acquisto o di produzione sia dimostrabile mediante fattura, documento di trasporto o altro documento commerciale o fiscale, gli imballaggi e le etichette recanti asserzioni ambientali conformi alle disposizioni vigenti anteriormente alla data di cui al comma 1, acquistati o prodotti entro la medesima data, possono essere utilizzati fino al 30 giugno 2027. I prodotti confezionati entro la data di cui al comma 1, ovvero successivamente alle condizioni e nei termini di cui al primo periodo, possono essere commercializzati fino alla data di scadenza o al termine minimo di conservazione, se prodotti alimentari, e comunque non oltre il 31 dicembre 2028.

1-*ter*. Nel periodo di cui al comma 2, i beni e gli imballaggi ivi indicati non possono essere oggetto di provvedimenti di ritiro, richiamo o distruzione in ragione della sola non conformità delle asserzioni ambientali alle disposizioni introdotte dal presente decreto. La medesima non conformità non costituisce, nei contratti di somministrazione, di fornitura, di distribuzione e di cessione di beni, causa di risoluzione, difetto di conformità o vizio, né legittima il rifiuto della merce, la sospensione del pagamento o l'escussione di garanzie.

1-*quater*. Il regime di cui ai commi 2 e 3 si applica esclusivamente alle asserzioni ambientali riportate sugli imballaggi e sulle etichette dei prodotti. Restano fermi, per l'intero periodo di cui al comma 2, l'obbligo per gli operatori economici di adottare le misure ragionevoli e proporzionate volte ad assicurare la conformità delle comunicazioni ambientali, con particolare riferimento all'adeguamento dei siti internet, delle vetrine *online*, dei cataloghi e del materiale promozionale, nonché la piena applicazione delle disposizioni in materia di pratiche commerciali scorrette vigenti anteriormente alla data di cui al comma 1.

1-*quinquies*. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche ai rapporti contrattuali in corso e ai procedimenti non ancora definiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione».

**** 4. 02.** Manes, Steger.

**** 4. 03.** Mazzetti, Patriarca, Cortelazzo.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Articolo 4-*bis*.

(Interventi per la mitigazione degli effetti dell'aumento dei costi dello zolfo e dell'acido solforico)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo dello zolfo e dell'acido solforico, impieghi essenziali in numerosi processi industriali e agricoli, determinati dalle recenti turbative geopolitiche del 2026, all'allegato 3 « Correttivi », tabella 2.1 « Correttivi calcici e magnesiaci », numero 22) « Carbonato di calcio di defecazione », del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla colonna 3 « Modo di preparazione e componenti essenziali », la parola: « Non » è soppressa;

b) alla colonna 7 « Note » è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel caso di utilizzo di fanghi di depurazione si applicano integralmente le disposizioni di cui al numero 23) "Gesso di defecazione da fanghi", colonna 7 ».

*** 4. 04.** Cattaneo, Mazzetti, Patriarca, Cortelazzo.

*** 4. 05.** Simiani.

*** 4. 06.** Zinzi, Montemagni, Centenaro.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Articolo 4-*bis*.

(Disposizioni in materia di criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari)

1. Al fine di prevenire e ridurre gli sprechi alimentari, di favorire una più efficiente programmazione degli approvvigionamenti e di valorizzare le filiere agroalimentari tracciabili, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede, ai sensi dell'articolo 57, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, all'aggiornamento dei criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari, adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 marzo 2020, n. 65, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 4 aprile 2020, nel rispetto dei seguenti principi e criteri:

a) ampliamento dell'elenco dei prodotti ortofrutticoli e dei legumi surgelati ammessi, ulteriori rispetto a quelli attualmente previsti, includendovi tutti gli ortaggi ed i legumi surgelati di cui alla voce doganale (Nomenclatura Combinata) 0710, nonché la frutta surgelata di cui alla voce 0811, ottenuti da prodotti raccolti nel rispettivo periodo di stagionalità;

b) valorizzazione, nell'ambito dei criteri premianti, dei prodotti surgelati provenienti da filiera corta o da chilometro zero, come definiti dai criteri ambientali minimi, tenendo conto anche della distanza tra il luogo di coltivazione e lo stabilimento

di surgelazione e dei conferimenti dei produttori agricoli associati;

c) rilevazione, nell'ambito dei rapporti periodici sulle eccedenze alimentari già previsti dai criteri ambientali minimi, degli effetti dell'impiego dei prodotti surgelati sulla riduzione degli sprechi.

2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di aggiornamento di cui al comma 1, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 57, comma 2, del decreto legislativo n. 36 del 2023, non costituisce difformità rispetto ai criteri ambientali minimi di cui al medesimo comma 1 la previsione, nella documentazione di gara relativa ai servizi di ristorazione collettiva e alle forniture di derrate alimentari, della facoltà di somministrare ortaggi, legumi e frutta surgelati ulteriori rispetto a quelli ivi ammessi, purché aventi le caratteristiche di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*. Restano fermi gli ulteriori requisiti previsti dai criteri ambientali minimi, ivi comprese le quote minime di prodotti biologici o altrimenti qualificati.

3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**** 4. 08.** Manes, Steger.

**** 4. 09.** L'Abbate.

**** 4. 123.** Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Ferrari.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Articolo 4-*bis*.

(Disposizioni transitorie in materia di utilizzazione agronomica del digestato prodotto dalla codigestione di fanghi di depurazione)

1. Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 183, comma 1, lettera ff), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è consentita l'utilizzazione in agricoltura del digestato identificato dai codici dell'elenco europeo dei rifiuti 19 06 05 e 19 06 06, prodotto da impianti di digestione anaerobica autorizzati ai sensi della parte quarta del medesimo decreto legislativo, che trattano fanghi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, aventi i requisiti per l'utilizzazione in agricoltura, in codigestione con rifiuti biodegradabili non pericolosi di origine animale o vegetale appartenenti al capitolo 02 dell'elenco europeo dei rifiuti, a condizione che:

a) il digestato possieda le medesime caratteristiche richieste per l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 99 del 1992, nel rispetto dei valori limite di cui all'allegato I B del medesimo decreto legislativo e di cui all'articolo 41 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, nonché degli eventuali valori più restrittivi stabiliti dalle regioni;

b) il digestato sia analizzato al termine del processo e prima dell'utilizzazione, secondo i metodi e con le frequenze previsti per i fanghi dal decreto legislativo n. 99 del 1992;

c) la codigestione non sia finalizzata alla diluizione delle sostanze inquinanti eventualmente presenti nei fanghi e i rifiuti utilizzati in codigestione siano gestiti nel rispetto, ove applicabile, del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009.

2. All'utilizzazione in agricoltura del digestato di cui al comma 1 si applicano, a ogni effetto, le disposizioni previste per i fanghi dal decreto legislativo n.

99 del 1992 e dalle relative disposizioni regionali di attuazione, ivi comprese quelle concernenti l'autorizzazione, le analisi dei fanghi e dei terreni, i quantitativi massimi applicabili, i divieti, la documentazione di accompagnamento, la tenuta dei registri di utilizzazione e il regime sanzionatorio.

3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

*** 4. 010.** Manes, Steger.

*** 4. 124.** Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Simiani.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Articolo 4-*bis*.

(Disposizioni in materia di attuazione del Piano per il miglioramento della qualità dell'aria)

1. Al fine di sviluppare progetti di ricerca, anche di soggetti terzi quali gli enti di ricerca, diretti a promuovere, in attuazione delle disposizioni di cui all'Ambito di intervento n. 2 Agricoltura - Azione 2 «Sistemi di incentivazione per la promozione degli inibitori della nitrificazione» del Piano di azione per il miglioramento della qualità dell'aria, l'impiego degli inibitori della nitrificazione dell'azoto da additivi ad uso mangimistico-zootecnico, riduttori della produzione di azoto ammoniacale e di riduzione degli effluenti zootecnici e dal digestato agro-zootecnico e agro-industriale, nonché l'impiego di cover e catch-crops per diminuire il periodo di suolo scoperto negli ordinamenti colturali o l'ottimizzazione delle tecnologie di denitrificazione negli impianti di trattamento dei reflui, è concesso al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) un contributo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

4. 011. Castiglione, Cortelazzo, Mazzetti, Patriarca.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Articolo 4-*bis*.

(Misure per la promozione dell'economia circolare e della simbiosi industriale)

1. Al fine di ridurre la produzione di rifiuti, e di promuovere l'economia circolare e la simbiosi industriale, i residui derivanti dalle attività agroindustriali e dalle attività produttive che utilizzano in entrata esclusivamente materie prime costituite da biomassa e che rispondono alle condizioni di cui all'articolo 184-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, possono essere utilizzati come materia prima per la produzione di fertilizzanti da destinare ad impieghi agronomici a condizione che

vengano soddisfatte le prescrizioni definite dal Regolamento (UE) 2019/1009 del 5 giugno 2019 che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE.

2. I residui derivanti dalle attività produttive che utilizzano in entrata esclusivamente materie prime costituite da biomassa si intendono assimilati ai residui dell'attività agroalimentare di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *i)* del decreto ministeriale 25 febbraio 2016 ai fini degli utilizzi previsti dal medesimo decreto. I residui di cui al periodo precedente che rispondono alle condizioni di cui all'articolo 184-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ammessi in ingresso agli impianti di biogas e biometano come sottoprodotti e il digestato derivante dalla loro digestione anaerobica può essere destinato ad utilizzazione agronomica ove rispetti le altre disposizioni di cui al titolo IV del decreto ministeriale 25 febbraio 2016.

3. La classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, individua appositi codici dedicati alle attività di trasformazione delle risorse biologiche rinnovabili in prodotti della bioeconomia circolare quali prodotti chimici, materiali e manufatti di origine biologica, compresi gli imballaggi, e biocombustibili.

4. È avviato, a partire dal 1° maggio 2027, un programma sperimentale a livello nazionale per la progressiva valorizzazione dei prodotti della bioeconomia circolare. Il programma, definito con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è finalizzato ad individuare le misure da introdurre progressivamente nell'ordinamento interno al fine di valorizzare i prodotti della bioeconomia circolare, compresi gli imballaggi.

4. 012. Milani.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Articolo 4-*bis*.

(Incentivazione al risparmio idrico mediante i Titoli di efficienza idrica (TEI))

1. In conformità alle prescrizioni della Commissione Europea in materia di razionalizzazione delle risorse idriche e della Direttiva Quadro Acque (DQA), Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) con propri decreti provvede all'introduzione dei Titoli di efficienza idrica (TEI), definiti come certificati negoziabili che attestano il conseguimento di risparmi nel consumo della risorsa acqua attraverso interventi e progetti di incremento di efficienza idrica. La dimensione commerciale di ogni TEI è pari a 50.000 metri cubi di risorsa idrica.

2. In coerenza con gli obiettivi del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (PNIISSI) di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i TEI sono finalizzati a raggiungere progressivamente nel primo quadriennio di applicazione 2026-2029, un obiettivo di risparmio idrico cumulato minimo pari a 500 milioni di metri cubi. Il meccanismo dei TEI deve garantire il raggiungimento di almeno il 60 per cento di tale obiettivo. Gli obiettivi e le modalità applicative per i quadrienni successivi al primo sono individuati con le procedure previste dal comma 4.

3. I soggetti aderenti possono adempiere alla quota d'obbligo realizzando direttamente i progetti di efficienza idrica per i quali vengono riconosciuti i TEI oppure, in alternativa, acquistando i titoli, attraverso le negoziazioni sul mercato dei TEI o attraverso transazioni bilaterali, secondo le modalità previste dal comma 6.

4. Con uno o più decreti il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica:

a) determina gli obiettivi quantitativi annuali, crescenti in ragione d'anno, di risparmio idrico e d'incremento dell'efficienza negli usi della risorsa idrica che devono essere perseguiti dai soggetti obbligati per gli anni dal 2026 al 2029 attraverso il meccanismo dei TEI in coerenza con gli obiettivi nazionali di efficienza idrica e in coordinamento con gli altri strumenti di sostegno e promozione dell'efficienza idrica. Gli obiettivi assegnati dovranno incentivare il risparmio senza pregiudicare la continuità aziendale;

b) individua i soggetti obbligati e determina, previa consultazione con gli stessi, gli obblighi annui di incremento dell'efficienza idrica degli usi della risorsa idrica. Sono considerati soggetti obbligati i gestori del servizio idrico con più di 50.000 utenze e le imprese ad alto consumo idrico, individuate tenendo conto dell'intensità idrica di settore e l'incidenza del consumo di acqua di ciascun settore sul totale di acqua utilizzata a fini produttivi;

c) individua una procedura di *phase in* tramite la quale il meccanismo sia esteso gradualmente a scadenze prefissate ad altri soggetti obbligati ovvero a soggetti che, anche in concorso tra loro, possono essere ammessi volontariamente al meccanismo dei TEI e le modalità di accesso allo stesso. Per tali casistiche, resta ferma la necessità di individuare per il progetto un unico soggetto proponente, delegato dai soggetti partecipanti coinvolti sia a presentare l'istanza che a percepire i TEI conseguibili;

d) stabilisce le disposizioni per la preparazione, l'esecuzione e la valutazione dei progetti destinati all'attuazione degli obiettivi di cui alla lettera *a)*. A tal fine per progetto di efficienza idrica si intende un intervento o insieme di interventi realizzati dal medesimo soggetto titolare del progetto presso uno o più stabilimenti, edifici o siti comunque denominati, valutabile in conformità ad un programma di misura approvato con specifico Decreto Direttoriale. Con specifico Decreto Direttoriale è individuato l'elenco dei progetti di risparmio e di efficienza idrica ammissibili;

e) definisce la metodologia di valutazione e certificazione dei risparmi conseguiti mediante valutazione del consumo di *baseline* relativo ad un periodo almeno pari a 12 mesi precedenti la realizzazione del progetto. Nel caso di nuovi impianti il consumo di riferimento è attribuito in base all'offerta standard di mercato in termini tecnologici e/o lo standard minimo fissato dalla normativa di riferimento;

f) definisce, sentiti i soggetti obbligati, il controvalore economico iniziale dei TEI, verificandolo periodicamente e diversificandolo in aumento in relazione ai risparmi conseguiti nelle aree a maggior stress idrico, nonché i criteri e le modalità per il rilascio dei TEI da parte dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA);

g) introduce misure per potenziare l'efficacia complessiva del meccanismo dei TEI, anche mediante forme di semplificazione amministrativa, obblighi o incentivi volti a favorire l'integrazione tra i gestori del servizio idrico pubblici o privati al di sotto della soglia di cui alla lettera *b)*, con l'obiettivo di realizzare le economie di scala e garantire una gestione efficiente della risorsa, nonché modalità alternative o aggiuntive di conseguimento dei risultati e di attribuzione dei benefici funzionali al conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera *a)*;

h) determina le disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e verifica dell'esecuzione tecnica ed amministrativa dei progetti ammessi al meccanismo dei

TEI ed il relativo regime sanzionatorio, demandando la relativa applicazione alle Autorità territoriali competenti;

i) approva le Linee Guida per la preparazione, l'esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza idrica. I progetti devono rispettare gli standard ISO 14046 in materia di impronta idrica *(water footprint)* e ISO 46001 in materia di efficienza idrica;

l) approva la Guida Operativa, volta a promuovere la definizione e la presentazione di progetti nell'ambito del meccanismo dei TEI;

m) introduce, anche su sollecitazione dei soggetti aderenti, misure volte a favorire l'adempimento degli obblighi previsti e a rafforzare l'efficacia complessiva del meccanismo dei TEI, anche mediante forme di semplificazione amministrativa, nonché modalità alternative o aggiuntive di conseguimento dei risultati e di attribuzione dei benefici funzionali al conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera *a)*.

5. I decreti di cui al comma 4 prevedono, inoltre, previa consultazione dei soggetti obbligati, la possibilità di revisione degli obiettivi annui di risparmio idrico e delle condizioni per l'accesso all'emissione di TEI a fronte della valutazione periodica delle dinamiche caratteristiche del mercato dei titoli e delle risultanze delle sessioni di accreditamento.

6. Con proprie deliberazioni, ARERA provvede alla creazione e alla gestione di uno specifico mercato telematico di negoziazione e di scambio dei titoli, volto a favorire l'incontro della domanda e dell'offerta. A tal fine, tutti i soggetti ammessi al meccanismo sono inseriti nel Registro Elettronico dei Titoli di Efficienza Idrica gestito da ARERA. Il prezzo che si forma nel mercato costituisce la base degli eventuali accordi e transazioni bilaterali, che possono anche essere di lungo periodo a condizione che non distorcano il mercato. Nelle modalità di individuazione di un valore del prezzo, ARERA prevede meccanismi che rendano conveniente per i soggetti obbligati la preferenza per l'intervento di risparmio idrico rispetto all'acquisto dei TEI nel mercato.

7. ARERA nel rispetto della normativa sulla *privacy*, implementa una banca dati dei progetti avviati ai sensi del presente articolo, suddivisi per tipologia di intervento, contenente la descrizione sintetica del progetto, l'indicazione del consumo di *baseline*, dell'algoritmo di calcolo dei risparmi idrici generati dal progetto e dei costi relativi alla realizzazione del progetto. A tal fine ARERA si avvale del supporto delle Autorità territoriali competenti cui sono demandati i compiti previsti dalla lettera *h)* del comma 4.

8. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, l'ARERA comunica al MASE la rilevazione degli esiti della quota parte degli obblighi che ciascuno dei soggetti deve adempiere. ARERA pubblica tali dati sul proprio sito web istituzionale. Entro il 30 giugno di ciascun anno, ARERA comunica al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, l'ammontare dei TEI non annullati e ancora in possesso dei soggetti obbligati e volontari che, alla data del primo giugno dello stesso anno, eccede l'obbligo quantitativo nazionale, e lo pubblica sul proprio sito web istituzionale. Qualora l'ammontare superi del 5 per cento, la somma degli obblighi quantitativi nazionali, l'obbligo quantitativo nazionale per l'anno successivo è incrementato della stessa quantità. Alla nuova ripartizione degli obblighi si provvede ai sensi del comma 5.

9. Per la redazione dei progetti i soggetti obbligati e volontari possono avvalersi delle Società di Servizi Idrici o SSI o *Water Service Companies* (WSCo), intese come persone fisiche o giuridiche, che forniscono servizi di analisi e soluzioni alle richieste di miglioramento dell'efficienza e di risparmio idrico nelle installazioni dell'utente, ne favoriscono l'accesso alle forme di finanziamento tramite terzi, ne sostengono l'accesso al mercato dei TEI e accettano un certo margine di rischio finanziario legato anche al raggiungimento dei risultati stabiliti. Il possesso delle conoscenze, in conformità alla norma UNI 11782:2020, è attestato da un ente di

certificazione accreditato. Le SSI possono accedere al mercato dei TEI come soggetti volontari.

10. Agli oneri derivanti dall'assegnazione dei TEI si provvede mediante specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato di cui all'articolo 154, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in misura non superiore allo 0,5 per cento della tariffa applicata a ciascun utente. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro dell'Economia e delle finanze sono autorizzati a stipulare con la Cassa Depositi e prestiti spa una convenzione per la costituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento delle attività infrastrutturali necessarie all'attuazione di cui al presente articolo ai sensi dell'articolo 5 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Per le attività infrastrutturali di cui al presente articolo sono utilizzabili le risorse dello Strumento di cui all'articolo 24 del decreto legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 20 aprile 2026, n. 50.

11. Nel rispetto delle rispettive norme operative e nei limiti previsti e consentiti dalla normativa europea, i TEI sono cumulabili con altri incentivi, destinati ai medesimi progetti, nonché con finanziamenti erogati a livello locale, regionale e comunitario ed eventuali strumenti di sostegno per i quali sia esplicitamente prevista la possibilità di cumulo con i TEI.

4. 013. Mazzetti, Patriarca, Cortelazzo.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Articolo 4-*bis*.

(Istituzione e funzionamento degli Eco-distretti Circolari)

1. Al fine di dare attuazione alla Strategia nazionale per l'economia circolare, di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica 24 giugno 2022, n. 259, favorire l'applicazione dei principi dell'ecologia industriale e dell'economia circolare e promuovere forme di simbiosi industriale, sono istituiti gli Eco-Distretti Circolari, di seguito denominati «EDC». Gli EDC costituiscono aggregazioni territoriali o funzionali di organizzazioni, costituite mediante gli strumenti giuridici previsti dall'ordinamento, che perseguono obiettivi comuni di miglioramento delle prestazioni ambientali, di uso efficiente delle risorse e di sviluppo di processi produttivi circolari, sulla base di un sistema di *rating* volto a misurare e classificare il livello di performance ambientale, sociale, economico e gestionale conseguito. Gli EDC costituiscono altresì strumenti di attuazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con particolare riferimento alla promozione della responsabilità sociale e ambientale e dei diritti umani nelle imprese, anche attraverso la finanza sostenibile.

2. Il sistema di *rating* degli EDC è articolato in un livello minimo necessario per il riconoscimento e in livelli progressivi di qualificazione, finalizzati a misurare il grado di conformità ai requisiti stabiliti ai sensi del comma 3 e il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali, sociali ed economico-gestionali. Il sistema è basato su indicatori omogenei, misurabili, verificabili e confrontabili, anche con riferimento all'efficienza nell'uso delle risorse, alla prevenzione e al recupero dei rifiuti, al riciclo dei materiali, alla simbiosi industriale, all'efficienza energetica e idrica, all'impiego di fonti rinnovabili e alla riduzione delle emissioni. Il sistema è valido anche ai fini del rispetto del quadro normativo in materia di rendicontazione di sostenibilità.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione

del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti:

a) i requisiti per il riconoscimento della qualifica di EDC, con particolare riferimento alla *governance*, agli obiettivi ambientali e di economia circolare, alla gestione delle risorse e alla promozione della simbiosi industriale, nonché agli aspetti economici e sociali;

b) le modalità di presentazione delle istanze, i criteri di valutazione e le modalità di svolgimento dell'istruttoria, nonché le modalità di coordinamento dell'istruttoria;

c) il sistema di *rating* di cui al comma 2, i relativi indicatori, le soglie di qualificazione, le modalità di verifica e aggiornamento e le condizioni per il mantenimento dei livelli conseguiti;

d) le modalità di valorizzazione dell'attestato di riconoscimento EMAS di Distretto, ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;

e) i modelli standardizzati per la raccolta e la trasmissione delle informazioni necessarie al riconoscimento, alla valutazione e al monitoraggio degli EDC, al fine di assicurare l'omogeneità, la verificabilità e la comparabilità dei dati, nonché le modalità di validazione delle informazioni;

f) i contenuti minimi del regolamento interno di cui al comma 6;

g) i contenuti e le modalità di predisposizione e pubblicazione del rapporto annuale di cui al comma 7;

h) le modalità di verifica periodica del mantenimento dei requisiti e dei livelli di *rating* conseguiti, le misure correttive applicabili in caso di scostamento dagli obiettivi, i presupposti e le modalità di sospensione e revoca del riconoscimento, le relative garanzie procedimentali riconosciute al soggetto gestore, nonché le procedure per il ripristino della qualifica.

i) le modalità applicative, i criteri di graduazione e la ponderazione delle misure di semplificazione amministrativa e procedurale e delle misure agevolative di cui al comma 10, in funzione del livello di *rating* conseguito, nonché le ulteriori forme di semplificazione, agevolazione e premialità applicabili ai soggetti gestori e alle organizzazioni aderenti agli EDC, nei limiti e nel rispetto del regolamento (CE) n. 1221/2009 e della normativa dell'Unione europea di settore applicabile.

4. Possono richiedere il riconoscimento della qualifica di EDC le aggregazioni di organizzazioni già costituite, dotate di un soggetto giuridico o di una struttura di gestione idonea, comprese le aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA), riconosciute ai sensi della normativa regionale adottata in attuazione dell'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le aree di sviluppo industriale (ASI) e le altre forme di aggregazione riconosciute dagli ordinamenti regionali. Possono altresì richiedere il riconoscimento le aggregazioni di nuova costituzione che si dotano di una forma giuridica idonea allo svolgimento delle funzioni previste dal presente articolo, anche mediante reti di imprese, consorzi, associazioni o altre forme associative previste dall'ordinamento. Il riconoscimento della qualifica di EDC non comporta la trasformazione della forma giuridica dell'aggregazione richiedente né pregiudica le qualificazioni eventualmente già conseguite ai sensi della normativa vigente.

5. Il riconoscimento degli EDC è disposto, su istanza del soggetto gestore, con decreto del direttore generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il direttore generale competente del Ministero delle imprese e del *made in Italy*. Il riconoscimento è subordinato alla verifica della sussistenza

dei requisiti e delle condizioni previsti dal presente articolo e dal decreto di cui al comma 3. Il mantenimento del riconoscimento è subordinato alla permanenza dei requisiti previsti dal presente articolo e al rispetto degli obblighi di monitoraggio e comunicazione. La perdita dei requisiti o il mancato mantenimento del livello minimo di *rating* comportano l'avvio del procedimento di sospensione o revoca, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 3, fatta salva la possibilità di assegnare un termine per la regolarizzazione delle irregolarità sanabili.

6. Ciascun EDC si dota di un regolamento interno, conforme ai contenuti minimi stabiliti dal decreto di cui al comma 3, e individua un soggetto gestore, avente forma giuridica idonea, pubblico, privato o a partecipazione mista pubblico-privata, responsabile del coordinamento delle attività comuni e della gestione e del monitoraggio delle prestazioni dell'EDC sotto il profilo ambientale, sociale ed economico-gestionale, anche ai fini dell'elaborazione della rendicontazione di sostenibilità, laddove rilevante. Il soggetto gestore assicura il rispetto dei requisiti previsti per il riconoscimento, cura l'attuazione del regolamento interno e, su delega delle organizzazioni interessate, può presentare istanze e comunicazioni relative ai procedimenti di cui ai commi 7 e 11, nonché, su specifica delega delle organizzazioni aderenti e secondo le modalità previste dalla disciplina vigente, trasmettere i dati e le informazioni di cui agli articoli 188-*bis* e 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, esclusivamente per conto e sotto la responsabilità di ciascun soggetto delegante. Resta ferma, in ogni caso, la responsabilità esclusiva di ciascuna organizzazione aderente per gli obblighi di tracciabilità, registrazione e comunicazione previsti dalla normativa vigente. L'attività del soggetto gestore non comporta, né può comportare, il trasferimento in capo al medesimo degli obblighi, delle responsabilità amministrative e degli adempimenti attribuiti dalla normativa vigente alle singole organizzazioni aderenti, salvo quanto espressamente disposto da disposizioni di legge. Il soggetto gestore è tenuto a conservare la documentazione relativa alle deleghe ricevute e a garantire la corretta e tempestiva trasmissione dei dati secondo le istruzioni ricevute dal delegante. Le organizzazioni aderenti assicurano al soggetto gestore la disponibilità delle informazioni necessarie al monitoraggio dell'EDC e comunicano tempestivamente ogni variazione rilevante ai fini del mantenimento del riconoscimento e del livello di *rating* conseguito

7. Il soggetto gestore promuove il miglioramento continuo delle prestazioni dell'EDC, favorisce il coinvolgimento attivo delle organizzazioni aderenti e sviluppa forme di collaborazione con le università, gli enti e i centri di ricerca, gli istituti tecnologici superiori e i soggetti del sistema produttivo, nonché forme di interlocuzione con gli enti territoriali e le comunità locali interessate. Può altresì promuovere la stipulazione di accordi e contratti di programma ai sensi dell'articolo 206 del decreto legislativo n. 152 del 2006, finalizzati a individuare ulteriori misure di semplificazione amministrativa e procedurale. Il soggetto gestore redige e pubblica annualmente un rapporto sullo stato di attuazione degli obiettivi, sulle prestazioni dell'EDC rilevate sulla base degli indicatori del sistema di *rating* e sulle misure adottate per il miglioramento continuo, secondo i contenuti e le modalità stabiliti dal decreto di cui al comma 3.

8. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco nazionale degli EDC riconosciuti, consultabile in via telematica, nel quale sono indicati almeno la denominazione, l'ambito territoriale, il soggetto gestore, la data del riconoscimento e il livello di *rating* conseguito. Nell'ambito del sistema informativo nazionale degli EDC, il Ministero assicura altresì la pubblicazione degli atti di riconoscimento, sospensione e revoca, nonché l'aggiornamento delle informazioni relative allo stato di ciascun EDC, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e di accesso alle informazioni ambientali.

9. Alle organizzazioni aderenti agli EDC si applicano, nell'ambito dei procedimenti di rispettiva competenza e in quanto compatibili con la disciplina applicabile, le seguenti misure di semplificazione di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006:

a) con riferimento ai procedimenti disciplinati dalla parte seconda:

1) ai fini della presentazione delle istanze di autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 29-*ter* e degli studi preliminari ambientali e degli studi di impatto ambientale di cui, rispettivamente, agli articoli 19 e 22, possono essere utilizzati, ove pertinenti e validati, i dati e le informazioni raccolti nell'ambito del sistema di gestione dell'EDC, purché pertinenti, aggiornati, verificabili e validati secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 3;

2) nell'ambito delle prescrizioni relative al controllo di cui all'articolo 29-*sexies*, comma 6, possono essere previste modalità coordinate di monitoraggio delle installazioni ricomprese nel medesimo EDC, ferma restando la responsabilità di ciascun gestore e senza pregiudizio per le competenze delle autorità preposte ai controlli;

b) con riferimento alla gestione dei rifiuti disciplinata dalla parte quarta:

1) ai fini della presentazione delle domande di autorizzazione di cui all'articolo 208 e delle comunicazioni di cui agli articoli 214, 215 e 216, possono essere utilizzati, ove pertinenti e aggiornati, i dati e le informazioni raccolti nell'ambito del sistema di gestione dell'EDC, purché pertinenti, aggiornati e verificabili;

2) ai fini della dimostrazione della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 184-*bis*, le organizzazioni aderenti possono avvalersi della documentazione tecnica predisposta dal soggetto gestore in relazione agli scambi di materiali tra le organizzazioni medesime, ferma restando la verifica della sussistenza di tutte le condizioni previste dal medesimo articolo.

10. Il decreto di cui al comma 3 individua il livello di *rating* degli EDC corrispondente a un livello di tutela ambientale almeno equivalente a quello garantito dall'attestato EMAS di distretto ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Ai soggetti gestori e alle organizzazioni aderenti agli EDC che conseguono un livello di *rating* pari o superiore a quello di cui al primo periodo, le autorità competenti applicano, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, in quanto compatibili e secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 3, le misure di semplificazione amministrativa e procedurale previste dall'articolo 29-*octies*, comma 8, dall'articolo 29-*decies*, comma 11-*ter*, lettera *c)*, dall'articolo 194, comma 4, lettera *a)*, dall'articolo 197, comma 5-*bis*, dall'articolo 209 e dall'articolo 212, commi 10 e 11, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e dall'articolo 106, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1-*bis*, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, già applicabili per le imprese registrate ai sensi del medesimo regolamento (CE) n. 1221/2009. Trova altresì applicazione l'articolo 17 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Il *rating* dell'EDC non equivale alla registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 delle singole organizzazioni aderenti e non sostituisce le certificazioni, registrazioni o verifiche individuali richieste dalla normativa vigente.

11. Nell'ambito del sistema informativo di cui al comma 8, il Ministero cura la realizzazione e l'aggiornamento di una piattaforma digitale per favorire lo scambio di informazioni sui sottoprodotti derivanti dai processi produttivi delle imprese appartenenti agli EDC iscritti nell'elenco nazionale, al fine di promuoverne l'impiego nei processi produttivi di altre imprese aderenti ai medesimi o ad altri EDC. Le imprese appartenenti agli EDC riconosciuti possono comunicare, attraverso il soggetto gestore del rispettivo EDC, le informazioni relative ai sottoprodotti derivanti dai

propri processi produttivi che intendono mettere a disposizione di altre imprese, indicando almeno le caratteristiche tecniche e qualitative delle sostanze o degli oggetti, i quantitativi disponibili, la localizzazione, le condizioni di fornitura e gli eventuali requisiti richiesti per il loro utilizzo. Il soggetto gestore trasmette tali informazioni alla piattaforma digitale di cui al comma 8. Il decreto di cui al comma 3 disciplina le modalità di inserimento, aggiornamento, rettifica e rimozione delle informazioni pubblicate, le condizioni di accesso alla piattaforma, le modalità di ricerca e di contatto tra le imprese interessate, nonché le misure necessarie a tutelare le informazioni commercialmente riservate. Le imprese che comunicano le informazioni e i soggetti gestori che le trasmettono sono responsabili della loro correttezza e del loro aggiornamento nell'ambito delle rispettive competenze. La pubblicazione sulla piattaforma non costituisce attestazione della qualifica di sottoprodotto ai sensi dell'articolo 184-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, né esonera le imprese interessate dal rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente.

12. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica può avvalersi dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), mediante la stipulazione di accordi di collaborazione ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990, per lo svolgimento di attività tecnico-scientifiche e istruttorie, di monitoraggio, di predisposizione di modelli e linee guida, nonché di informazione e formazione necessarie all'istituzione, all'avvio e alla gestione del sistema degli EDC. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero delle imprese e del *made in Italy* promuovono, anche avvalendosi dell'ENEA, progetti pilota per la sperimentazione dei requisiti e del sistema di *rating* presso APEA e altre aggregazioni di cui al comma 4 già operative. Le aree e le aggregazioni interessate sono individuate, sentita la regione territorialmente competente, sulla base di criteri di rappresentatività territoriale e di maturità del modello gestionale. A tal fine possono essere stipulati protocolli d'intesa con le associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale delle aggregazioni industriali di cui al comma 4. I progetti pilota hanno finalità sperimentali e tecnico-valutative e non comportano il riconoscimento automatico della qualifica di EDC né l'applicazione delle misure di semplificazione previste dal presente articolo in assenza del riconoscimento. Restano ferme le prerogative delle autorità competenti in materia di controlli e tutela ambientale.

13. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 300.000 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 e a euro 130.000 annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2027-2029, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

4. 014. Zinzi, Montemagni, Centenaro.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Articolo 4-*bis*.

(Disposizioni per il rafforzamento della tutela ambientale nelle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti di batterie al piombo esauste e per la valorizzazione della capacità nazionale di trattamento, riciclaggio e recupero delle materie prime secondarie)

1. Al fine di assicurare un elevato livello di tutela dell'ambiente e della salute umana, rafforzare il controllo sulle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti pericolosi costituiti da batterie al piombo esauste, favorire il pieno utilizzo sostenibile della capacità nazionale di trattamento e riciclaggio e contribuire alla certezza degli approvvigionamenti delle materie prime secondarie, sono promosse misure di verifica ambientale, pianificazione dei flussi e valorizzazione delle prestazioni degli impianti, nel rispetto del regolamento (UE) 2024/1157, del regolamento (UE) 2023/1542 e della normativa europea in materia di concorrenza e libera circolazione e funzionali al soddisfacimento della filiera nazionale del riciclo.

2. Nell'ambito dei procedimenti di notifica e autorizzazione preventiva delle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti costituiti da batterie al piombo esauste destinati a operazioni di recupero, le autorità competenti, nell'esercizio dei poteri attribuiti dal regolamento (UE) 2024/1157 e sulla base della documentazione prevista dal medesimo regolamento, verificano:

a) la corretta classificazione dei rifiuti e l'effettiva destinazione a impianti autorizzati per le operazioni di trattamento e recupero dichiarate;

b) la conformità delle operazioni di trattamento e recupero alla normativa ambientale applicabile, con particolare riferimento alle emissioni, alla gestione degli elettroliti acidi e dei residui pericolosi;

c) il rispetto dei requisiti applicabili in materia di efficienza di riciclaggio e recupero dei materiali previsti dal regolamento (UE) 2023/1542;

d) la corretta individuazione degli impianti nei quali sono effettuate le operazioni di recupero successive, anche qualora la spedizione sia destinata a operazioni intermedie;

e) la sussistenza dei presupposti per la formulazione di obiezioni motivate ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2024/1157.

3. Qualora dalle verifiche di cui al comma 2 emergano circostanze riconducibili ai motivi di obiezione previsti dall'articolo 12 del regolamento (UE) 2024/1157, le autorità competenti esercitano i relativi poteri nel rispetto delle condizioni, delle eccezioni, dei termini e delle garanzie procedimentali stabiliti dal medesimo regolamento. Le obiezioni sono fondate su elementi oggettivi, verificabili e adeguatamente motivati, con particolare riferimento alla tutela dell'ambiente e della salute umana.

4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera *d)*, del regolamento (UE) 2024/1157, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, avvalendosi del supporto tecnico dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), effettua una ricognizione delle disposizioni nazionali in materia di recupero dei rifiuti che possono assumere rilevanza ai sensi della predetta disposizione europea, nel rispetto delle condizioni e delle limitazioni dalla stessa previste. Il Ministero provvede, ove ne ricorrano i presupposti, agli adempimenti di informazione previsti dall'articolo 12, paragrafo 7, del medesimo regolamento.

5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentiti ISPRA e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, adotta indirizzi tecnici uniformi per l'esercizio delle verifiche di cui al comma 2 e per l'individuazione delle circostanze rilevanti ai fini delle obiezioni motivate previste dall'articolo 12 del regolamento (UE) 2024/1157. Gli indirizzi assicurano l'omogeneità dell'azione amministrativa e non introducono motivi di diniego, obblighi documentali o condizioni di autorizzazione ulteriori rispetto a quelli consentiti dalla normativa dell'Unione europea.

6. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, avvalendosi di ISPRA e delle informazioni disponibili presso le autorità competenti, assicura il monitoraggio

dei flussi di batterie al piombo esauste e della capacità nazionale di trattamento e riciclaggio, con particolare riferimento:

a) ai quantitativi raccolti sul territorio nazionale e destinati al trattamento presso impianti nazionali o spediti verso altri Stati membri dell'Unione europea o Paesi terzi;

b) agli impianti di destinazione e alle operazioni di trattamento e recupero effettuate;

c) ai quantitativi di piombo e degli altri materiali recuperati, ove disponibili;

d) alla capacità autorizzata, disponibile ed effettivamente utilizzata degli impianti nazionali;

e) alle prestazioni ambientali e all'efficienza di riciclaggio degli impianti, sulla base delle informazioni disponibili;

f) agli esiti delle verifiche e delle eventuali obiezioni formulate dalle autorità competenti.

Il monitoraggio è effettuato mediante i dati e i sistemi informativi previsti dalla normativa vigente, nel rispetto della riservatezza delle informazioni commerciali.

7. Le informazioni di cui al comma 6 sono utilizzate per la pianificazione dei flussi, la valorizzazione della capacità impiantistica nazionale, il miglioramento delle prestazioni ambientali e la prevenzione delle criticità relative alla continuità operativa degli impianti di trattamento, riciclaggio e raffinazione.

8. Al fine di assicurare la continuità operativa e il rafforzamento della filiera nazionale del trattamento, riciclaggio e raffinazione del piombo, valorizzare la capacità industriale autorizzata e promuovere la sicurezza degli approvvigionamenti di materie prime secondarie, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, promuove la definizione e l'attuazione di accordi di filiera tra produttori di batterie, organizzazioni per la responsabilità estesa del produttore, operatori della raccolta e impianti di trattamento e riciclaggio. Gli accordi sono finalizzati a favorire l'utilizzo efficiente e continuativo della capacità impiantistica disponibile, con particolare riferimento alla valorizzazione della capacità industriale operante sul territorio nazionale, mediante la pianificazione dei flussi di batterie esauste, la stabilizzazione degli approvvigionamenti, il miglioramento delle prestazioni ambientali e l'incremento dell'efficienza di recupero del piombo e degli altri materiali, ivi compreso l'antimonio. La definizione e l'attuazione degli accordi avvengono secondo criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di concorrenza e libera circolazione dei rifiuti.

9. Nell'ambito degli obblighi di responsabilità estesa del produttore disciplinati dal regolamento (UE) 2023/1542 e dal decreto legislativo 10 febbraio 2026, n. 29, i produttori e le organizzazioni che adempiono collettivamente ai predetti obblighi, nella pianificazione dei flussi di batterie al piombo esauste e nell'individuazione degli impianti di trattamento e riciclaggio, devono preliminarmente verificare e tenere espressamente conto della capacità di trattamento della filiera nazionale e riciclaggio autorizzata ed effettivamente disponibile presso gli impianti operanti sul territorio nazionale, nonché delle relative prestazioni ambientali, effettuando una valutazione preventiva e comparativa delle soluzioni di recupero disponibili. La pianificazione è effettuata prima della definizione della destinazione contrattuale dei rifiuti, anche mediante procedure riferite a gruppi omogenei di conferimenti e sulla base di informazioni ragionevolmente disponibili, senza duplicazione degli adempimenti già previsti dalla normativa vigente. La valutazione tiene conto, secondo criteri oggettivi, trasparenti, proporzionati e verificabili:

a) della capacità autorizzata ed effettivamente disponibile degli impianti

di trattamento e riciclaggio operanti sul territorio nazionale e della loro idoneità tecnica a garantire il trattamento dei quantitativi pianificati;

b) dell'efficienza di riciclaggio e delle percentuali effettive di recupero del piombo e degli altri materiali;

c) dell'applicazione delle migliori tecniche disponibili e delle prestazioni ambientali conseguite;

d) delle emissioni e degli altri impatti ambientali delle operazioni di trattamento e recupero;

e) degli impatti ambientali delle operazioni di trasporto e logistica, valutati mediante metodologie tecnicamente fondate e non discriminatorie;

f) dell'affidabilità, della continuità operativa e della capacità degli impianti di assicurare il trattamento dei quantitativi pianificati;

g) della tracciabilità dei flussi e della corretta gestione dei residui pericolosi.

Gli esiti della pianificazione e della valutazione comparativa sono considerati nella definizione delle destinazioni contrattuali dei rifiuti, al fine di favorire il pieno utilizzo sostenibile della capacità nazionale di trattamento e riciclaggio e la continuità degli approvvigionamenti della filiera industriale. La valutazione comparativa è effettuata secondo criteri applicabili in maniera uniforme agli impianti nazionali e a quelli operanti negli altri Stati membri dell'Unione europea.

10. Ai fini della valorizzazione della capacità nazionale di trattamento e riciclaggio, i soggetti di cui al comma 9 tengono espressamente conto degli esiti della pianificazione e della valutazione preventiva nella definizione delle destinazioni dei rifiuti e delle relative condizioni contrattuali, favorendo le soluzioni che, sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, assicurino il migliore equilibrio tra efficienza di recupero dei materiali, prestazioni ambientali, sostenibilità economica, impatti delle operazioni di trasporto e continuità del trattamento. Gli esiti della valutazione sono documentati nell'ambito degli ordinari atti di pianificazione e delle procedure di selezione degli impianti, evidenziando la capacità di trattamento disponibile presso gli impianti operanti sul territorio nazionale e gli elementi tecnici, economici e ambientali che hanno determinato le scelte effettuate. La valutazione non costituisce una condizione aggiuntiva per il rilascio delle autorizzazioni alle spedizioni transfrontaliere e non determina obblighi di conferimento territoriale o preferenze automatiche fondate sulla localizzazione degli impianti.

11. I produttori e le organizzazioni che adempiono collettivamente agli obblighi di responsabilità estesa del produttore possono stipulare contratti pluriennali di trattamento e riciclaggio e prevedere meccanismi contrattuali di pianificazione e stabilizzazione dei quantitativi conferiti, al fine di favorire la continuità delle attività industriali, la sostenibilità degli investimenti e il miglioramento delle prestazioni ambientali. Tali strumenti sono attuati nel rispetto dell'autonomia negoziale, della normativa europea in materia di concorrenza e delle disposizioni sulle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti.

12. Nell'ambito dei procedimenti di notifica e autorizzazione preventiva delle spedizioni transfrontaliere di batterie al piombo esauste destinate al recupero, le autorità competenti verificano, nei limiti delle attribuzioni e sulla base delle informazioni previste dal regolamento (UE) 2024/1157, il rispetto della pianificazione di cui al comma 9 relativa alla capacità di trattamento della filiera nazionale e la conformità delle operazioni programmate alla normativa ambientale applicabile e valutano la sussistenza dei motivi di obiezione tassativamente previsti dall'articolo 12 del medesimo regolamento. Le prestazioni ambientali degli impianti di destinazione, comprese l'efficienza di riciclaggio, il recupero dei materiali e la gestione dei residui pericolosi, assumono rilevanza ai

fini delle obiezioni esclusivamente nei casi e alle condizioni previsti dal medesimo regolamento.

13. Le disposizioni del presente articolo sono attuate nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione, della disciplina dell'Unione europea in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti, della libera circolazione, della concorrenza e degli aiuti di Stato. Esse non comportano l'introduzione di divieti generalizzati di esportazione, quote riservate agli impianti nazionali o obblighi di conferimento prioritario fondati esclusivamente sulla localizzazione territoriale degli impianti.

14. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal presente articolo nell'ambito delle competenze istituzionali e mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Le iniziative e gli accordi di cui al comma 8 non comportano l'istituzione di contributi, sovvenzioni, agevolazioni fiscali o altri incentivi finanziari a carico della finanza pubblica.

4. 015. Milani.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Articolo 4-*bis*.

(Impianti di produzione di metano sintetico rinnovabile in installazioni industriali esistenti)

1. Al fine di favorire la decarbonizzazione dei processi industriali e il riutilizzo dell'anidride carbonica di processo, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta linee guida per l'applicazione uniforme dell'articolo 29-*nonies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche con riferimento alla qualificazione delle modifiche ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere *l)* e *l-bis)*, del medesimo decreto legislativo, alla realizzazione di impianti di produzione di metano sintetico rinnovabile all'interno di installazioni già dotate di autorizzazione integrata ambientale. Le linee guida sono adottate nel rispetto della normativa europea e ferme restando le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti.

2. Ai fini del presente articolo, per «metano sintetico rinnovabile» si intende il combustibile rinnovabile di origine non biologica di cui all'articolo 2, primo comma, punto 36), della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, prodotto da idrogeno ottenuto da energia elettrica rinnovabile e da anidride carbonica di processo o di origine biogenica.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4. 016. Montemagni, Zinzi, Centenaro.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Articolo 1-*bis.*

(Misure per incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. Al fine di sostenere la produzione di biometano immesso nella rete del gas naturale, in coerenza con la Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in attuazione degli articoli 11, comma 1 e 14, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le disposizioni di cui all'articolo 18-*bis*del decreto-legge 10 agosto 2023, n.104 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136 si applicano, limitatamente alla tariffa incentivante di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Ministro della transizione ecologica 15 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2022 in sede di erogazione, anche alle procedure competitive già indette sulla base del predetto decreto per tenere conto dell'inflazione media cumulata tra il 18 novembre 2021 e il mese di pubblicazione del bando.

*** 4. 017.** De Palma, Cortelazzo, Mazzetti, Patriarca.

*** 4. 018.** Del Barba.

*** 4. 020.** Zinzi, Montemagni, Centenaro.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Articolo 4-*bis*.

(Credito d'imposta per le imprese che utilizzano plastica riciclata)

1. Al fine di incentivare l'impiego di plastica riciclata nei cicli produttivi delle imprese e di promuovere il recupero e il riciclaggio dei rifiuti plastici, alle imprese che, nell'anno 2026, acquistano e impiegano nei propri cicli produttivi plastica riciclata è riconosciuto, per l'anno 2027, un credito d'imposta nella misura del 36 per cento delle spese sostenute e documentate per il predetto acquisto, fino a un importo massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario e nel limite massimo complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2027.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale è riconosciuto. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° gennaio 2028, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma sono stanziati su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio».

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i requisiti tecnici e le certificazioni idonei ad attestare il contenuto di plastica

riciclata dei materiali impiegati nei cicli produttivi, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1, anche al fine di assicurare il rispetto del limite massimo di spesa di cui al medesimo comma.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

4. 024. Zinzi, Montemagni, Centenaro.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Articolo 4-*bis*.

(Misure di salvaguardia per i Comuni e i gestori del servizio pubblico di raccolta in caso di mancato ritiro dei rifiuti di imballaggio)

1. I comuni e i gestori del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani che, a causa del documentato inadempimento del sistema di responsabilità estesa del produttore competente all'obbligo di ritiro dei rifiuti di imballaggio conferiti dal servizio pubblico, come disciplinato dall'accordo di programma quadro di cui all'articolo 224, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, adottino misure temporanee di gestione alternativa dei rifiuti di imballaggi in plastica, nel rispetto della gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 179 del medesimo decreto e previa comunicazione all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, alla regione competente e all'ente di governo dell'ambito, non sono soggetti all'esercizio di poteri sostitutivi o a procedure di commissariamento, comunque denominati, connessi alla gestione dei rifiuti urbani, né all'eventuale applicazione dell'addizionale di cui all'articolo 205, comma 3, del medesimo decreto legislativo, per il periodo di adozione delle misure alternative e comunque non oltre la cessazione dell'inadempimento del sistema di responsabilità estesa del produttore. L'adozione di tali misure temporanee di gestione alternativa non configura il mancato rispetto del comma 6-*bis* dell'articolo 205 del medesimo decreto legislativo.

2. I costi aggiuntivi sostenuti dai comuni e dai gestori del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani per le misure alternative, nonché quelli sostenuti, in attuazione delle medesime misure, dai gestori degli impianti di selezione, trattamento e riciclo ai quali i rifiuti sono conferiti, sono a carico del sistema di responsabilità estesa del produttore inadempiente, che vi provvede entro sessanta giorni dalla richiesta documentata, e costituiscono credito liquido ed esigibile nei confronti del medesimo. Dalle somme dovute a tale titolo sono detratte quelle eventualmente già corrisposte, per il medesimo periodo e per i medesimi quantitativi, a titolo di penale per il mancato ritiro, nonché quelle erogate per i medesimi costi a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 2.

4. 026. Del Barba.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Articolo 4-*bis*.

(Sperimentazione dell'Infermiere di famiglia o comunità per la prevenzione dei rischi ambientali nel contesto scolastico)

1. Al fine di promuovere la conoscenza degli effetti dei fattori ambientali sulla salute umana e l'adozione di comportamenti di prevenzione, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con il Ministero dell'istruzione e del merito e con il Ministero della salute, sentita la Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche, promuove una sperimentazione di dodici mesi presso istituzioni scolastiche, nell'ambito della quale sono coinvolti Infermieri di famiglia o comunità operanti nella rete dell'assistenza territoriale.

2. Nell'ambito della sperimentazione, l'Infermiere di famiglia o comunità concorre, in integrazione con i dipartimenti di prevenzione, le Case della Comunità, i servizi sanitari e sociali e le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, alla rilevazione dei bisogni della comunità scolastica e allo svolgimento di attività di informazione, educazione sanitaria e promozione di comportamenti preventivi rispetto ai rischi per la salute derivanti dall'esposizione a fattori ambientali, con particolare riferimento all'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo. Favorisce altresì l'orientamento ai servizi competenti e il raccordo tra scuola, famiglie e rete territoriale.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti:

a) il numero e i criteri di individuazione delle istituzioni scolastiche partecipanti, assicurando un'adeguata rappresentatività territoriale e il coordinamento con la programmazione distrettuale;

b) le modalità di raccordo e di svolgimento della sperimentazione con i distretti sanitari, le aziende sanitarie, le Case della Comunità, i dipartimenti di prevenzione, le istituzioni scolastiche, i servizi sociali e le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente territorialmente competenti, anche mediante appositi protocolli d'intesa;

c) gli indicatori per il monitoraggio e la valutazione dei risultati della sperimentazione, con particolare riguardo ai bisogni rilevati, alle attività educative e preventive, all'orientamento ai servizi e all'integrazione della rete territoriale;

d) i requisiti professionali e formativi e le modalità di individuazione degli Infermieri di famiglia o comunità coinvolti nella sperimentazione.

4. Per lo svolgimento della sperimentazione le aziende sanitarie territorialmente competenti individuano, nell'ambito degli Infermieri di famiglia o comunità operanti nei servizi territoriali e nel rispetto della programmazione regionale e distrettuale, il personale da destinare alle attività presso le istituzioni scolastiche. Le attività sono organizzate in integrazione con le équipe multiprofessionali delle Case della Comunità, i dipartimenti di prevenzione, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, i servizi consultoriali e sociali e le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente. La Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche, tramite gli Ordini territoriali, collabora, per i profili di competenza professionale, alla definizione dei requisiti e dei percorsi formativi e favorisce il raccordo istituzionale. Resta ferma la responsabilità professionale dei singoli infermieri.

5. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con il Ministero dell'istruzione e del merito e con il Ministero della salute, trasmette annualmente alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della sperimentazione e sui risultati conseguiti, sulla base degli indicatori di cui al comma 3, lettera *c)*.

6. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, mediante l'organizzazione dei servizi territoriali di cui al comma 4 e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. 027. Loizzo, Zinzi, Montemagni, Centenaro.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

Art. 5.

All'articolo 5, comma 1, lettera a), premettere la seguente:

0a) dopo l'articolo 208, è inserito il seguente: «Art. 208-*bis*. - *(Impianti funzionali alla bonifica dei siti di interesse nazionale)* - 1. Al fine di favorire la tempestiva attuazione degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza e ripristino ambientale dei siti di interesse nazionale, il progetto approvato ai sensi dell'articolo 252 può prevedere che, per la gestione dei rifiuti generati dalle operazioni di decontaminazione autorizzate, l'installazione di impianti mobili, nonché la realizzazione e l'esercizio di impianti di recupero, di messa in riserva, di smaltimento e di deposito preliminare, siano localizzati anche in aree esterne al sito da decontaminarsi, alle condizioni di seguito stabilite.

2. Gli impianti, ove sia motivatamente accertato che il fabbisogno dell'intervento non possa essere adeguatamente soddisfatto, in termini di capacità, tempi, tipologia di trattamento e prossimità, mediante impianti esistenti, possono essere localizzati all'esterno del sito di interesse nazionale, purché nelle seguenti aree:

a) cave cessate;

b) aree degradate o da riqualificare, purché non aventi destinazione agricola;

c) aree industriali dismesse;

d) aree interessate da interventi di riqualificazione, purché non aventi destinazione agricola;

e) altre aree già interessate da trasformazioni o usi produttivi compatibili con la realizzazione dell'impianto.

3. La localizzazione degli impianti nelle aree indicate dal precedente comma può avvenire solo laddove le medesime siano ambientalmente e tecnicamente compatibili e ricomprese entro un raggio di 10 chilometri dal perimetro del sito di interesse nazionale, senza che ciò possa comportare deroghe ai divieti, ai vincoli e alle prescrizioni stabiliti dalla normativa unionale o statale, e non costituisce presunzione di idoneità dell'area.

4. La Regione, nell'ambito del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 o mediante apposito provvedimento, definisce i criteri e le modalità di attuazione della presente disposizione, anche ai fini della definizione delle aree idonee, ai sensi del comma 2, alla localizzazione degli impianti, tenendo conto:

a) della perimetrazione vigente del sito di interesse nazionale;

b) della quota parte minima della complessiva capacità impiantistica di trattamento, che dev'essere riservata alla gestione dei rifiuti generati dalle attività di decontaminazione;

c) della natura, della quantità e delle caratteristiche dei rifiuti e dei materiali derivanti dal progetto di bonifica;

d) delle caratteristiche geologiche, idrogeologiche, ambientali, sanitarie, urbanistiche e territoriali delle aree interessate;

e) della presenza di vincoli, fattori escludenti derivanti dalle normative statali e

dell'Unione europea, di fattori di attenzione progettuale e fattori preferenziali;

f) della vulnerabilità delle acque superficiali e sotterranee;

g) degli impatti cumulativi derivanti dalla contaminazione preesistente, dall'impianto progettato e dagli impianti eventualmente già presenti;

h) della viabilità, dei percorsi di trasporto e dei rischi connessi alla movimentazione dei rifiuti;

i) della capacità degli impianti esistenti e delle alternative tecnicamente praticabili.

Il provvedimento regionale di attuazione è adottato nel rispetto del Programma nazionale per la gestione dei rifiuti, del piano regionale di gestione dei rifiuti, dei criteri statali di localizzazione e dei livelli uniformi di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, e non può: ridurre la quota minima di capacità riservata che sia già eventualmente definita ai sensi dell'articolo 252; modificare il fabbisogno, i quantitativi o il cronoprogramma stabiliti nel progetto di bonifica approvato ai sensi dell'articolo 252; introdurre deroghe alla normativa statale o dell'Unione europea; sostituire l'istruttoria relativa alla concreta localizzazione del singolo impianto; estendere l'applicazione del presente articolo a impianti non funzionali a progetti approvati ai sensi dell'articolo 252.

5. L'autorizzazione che abilita la gestione dell'impianto è rilasciata nel contesto del provvedimento di cui all'articolo 252, comma 6, ovvero, se tale provvedimento le localizza in aree esterne al sito di interesse nazionale, dalla regione o dalle città metropolitane o dalle province delegate, con titolo rilasciato ai sensi degli articoli 208, 27-*bis* e 29-*quater* e seguenti, ove applicabili, e comunque nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale sulla gestione dei rifiuti, nonché nel rispetto del Programma nazionale per la gestione dei rifiuti.

6. La capacità di recupero, messa in riserva, smaltimento o deposito preliminare complessivamente autorizzata, deve tenere conto della durata degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, riservando una quota di tale capacità ai rifiuti e ai materiali generati dalle operazioni di decontaminazione, in relazione a quanto stabilito dalla regione nell'ambito del provvedimento di cui al precedente comma 4. Il progetto di bonifica può prevedere una quota superiore al limite minimo di cui al secondo periodo del precedente comma 4 qualora ciò risulti necessario in relazione ai quantitativi, alle caratteristiche dei materiali, alle fasi di intervento o al cronoprogramma della bonifica. L'autorizzazione che abilita l'impianto stabilisce i criteri per il calcolo, l'aggiornamento e il controllo della quota riservata, senza poter ridurre il limite minimo previsto dal presente comma. La quota riservata è indicata nel titolo autorizzatorio e non può essere utilizzata per rifiuti diversi da quelli derivanti dal progetto di bonifica approvato.

7. L'eventuale capacità residua dell'impianto può essere utilizzata per rifiuti diversi da quelli derivanti dal progetto di bonifica esclusivamente se:

a) il conferimento sia previsto dal titolo autorizzatorio;

b) sia assicurata in ogni momento la disponibilità della quota riservata di cui al comma 6;

c) l'utilizzo non pregiudichi l'attuazione del progetto di bonifica né il relativo cronoprogramma.

8. La gestione della capacità residua avviene nel rispetto della gerarchia dei rifiuti, del princìpio di prossimità e della disciplina nazionale ed europea in materia di recupero, smaltimento e spedizione dei rifiuti. Per lo smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi restano fermi i princìpi di autosufficienza e prossimità previsti dalla normativa vigente. Per i rifiuti speciali restano ferme le disposizioni relative alla disponibilità di impianti specializzati e alla prossimità agli impianti appropriati, nonché

le disposizioni nazionali ed europee sulla libera circolazione dei rifiuti.

9. La facoltà di avvalersi del presente articolo spetta al soggetto interessato che, ai sensi dell'articolo 245, assuma volontariamente, senza riconoscimento della responsabilità per la contaminazione pregressa, gli obblighi di esecuzione e finanziamento degli interventi individuati nel progetto di bonifica approvato ai sensi dell'articolo 252.

10. L'assunzione degli obblighi da parte del soggetto che promuove volontariamente l'intervento di decontaminazione è formalizzata mediante atto unilaterale d'obbligo o altro atto avente efficacia vincolante, allegato sia al progetto di bonifica sia al titolo autorizzativo che abilita la gestione dell'impianto. L'atto di impegno individua almeno:

a) gli interventi assunti;

b) i relativi costi;

c) il cronoprogramma;

d) le modalità di aggiornamento degli obblighi in caso di variante al progetto;

e) le garanzie previste dalla normativa vigente ed eventuali ulteriori garanzie;

f) le conseguenze dell'inadempimento.

L'assunzione degli obblighi non pregiudica l'accertamento del responsabile della contaminazione né l'esercizio dei poteri previsti dagli articoli 244, 245, 248 e 252.

11. In caso di mancata esecuzione, ritardo ingiustificato o grave violazione degli obblighi assunti, l'autorità competente procede secondo la gravità dell'inadempimento ai sensi della normativa vigente e può disporre la sospensione o la revoca del titolo autorizzativo che abilita l'impianto, nonché l'escussione delle garanzie così come determinate anche dall'atto di impegno di cui al precedente comma. In ogni caso, l'accertato inadempimento comporta la sospensione dell'utilizzo della capacità residua per rifiuti diversi da quelli derivanti dal progetto di bonifica, fino alla regolarizzazione degli obblighi assunti, fatta salva l'applicazione dell'articolo 208, comma 13, e della normativa speciale sulle discariche.

12. Le istanze per l'autorizzazione degli impianti di cui al presente articolo sono istruite con priorità dalle amministrazioni competenti, senza deroga agli obblighi di valutazione, partecipazione, motivazione, VIA, AIA, autorizzazione paesaggistica, tutela delle acque, prevenzione del rischio idrogeologico e sismico e agli altri obblighi previsti dalla normativa vigente.

13. Il presente articolo non si applica agli impianti di incenerimento o coincenerimento, anche con recupero energetico.

14. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Gli oneri direttamente connessi agli interventi assunti dal soggetto interessato restano a carico del medesimo nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dal titolo autorizzatorio.».

05. 03. Cortelazzo, Mazzetti, Patriarca.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

All’articolo 5, comma 1, lettera a), premettere la seguente:

0a) dopo l'articolo 208 è inserito il seguente: «Art. 208-*bis*. (*Impianti funzionali alla bonifica dei siti di interesse nazionale*). – 1.

Al fine di favorire la tempestiva attuazione degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza e ripristino ambientale dei siti di interesse nazionale, il progetto approvato ai sensi dell'articolo 252 può prevedere che, per la gestione dei rifiuti generati dalle operazioni di decontaminazione autorizzate, l'installazione di impianti mobili, nonché la realizzazione e l'esercizio di impianti di recupero, di messa in riserva, di smaltimento e di deposito preliminare, siano localizzati anche in aree esterne al sito da decontaminarsi, alle condizioni di seguito stabilite.

2. Gli impianti, ove sia motivatamente accertato che il fabbisogno dell'intervento non possa essere adeguatamente soddisfatto, in termini di capacità, tempi, tipologia di trattamento e prossimità, mediante impianti esistenti, possono essere localizzati all'esterno del sito di interesse nazionale, purché nelle seguenti aree:

a) cave cessate;

b) aree degradate o da riqualificare, purché non aventi destinazione agricola;

c) aree industriali dismesse;

d) aree interessate da interventi di riqualificazione, purché non aventi destinazione agricola;

e) altre aree già interessate da trasformazioni o usi produttivi compatibili con la realizzazione dell'impianto.

3. La localizzazione degli impianti nelle aree indicate dal precedente comma può avvenire solo laddove le medesime siano ambientalmente e tecnicamente compatibili e ricomprese entro un raggio di 10 chilometri dal perimetro del sito di interesse nazionale, senza che ciò possa comportare deroghe ai divieti, ai vincoli e alle prescrizioni stabiliti dalla normativa unionale o statale, e non costituisce presunzione di idoneità dell'area.

4. La Regione, nell'ambito del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 o mediante apposito provvedimento, definisce i criteri e le modalità di attuazione della presente disposizione, anche ai fini della definizione delle aree idonee, ai sensi del comma 2, alla localizzazione degli impianti, tenendo conto:

a) della perimetrazione vigente del sito di interesse nazionale;

b) della quota parte minima della complessiva capacità impiantistica di trattamento, che dev'essere riservata alla gestione dei rifiuti generati dalle attività di decontaminazione;

c) della natura, della quantità e delle caratteristiche dei rifiuti e dei materiali derivanti dal progetto di bonifica;

d) delle caratteristiche geologiche, idrogeologiche, ambientali, sanitarie, urbanistiche e territoriali delle aree interessate;

e) della presenza di vincoli, fattori escludenti derivanti dalle normative statali e dell'Unione europea, di fattori di attenzione progettuale e fattori preferenziali;

f) della vulnerabilità delle acque superficiali e sotterranee;

g) degli impatti cumulativi derivanti dalla contaminazione preesistente, dall'impianto progettato e dagli impianti eventualmente già presenti;

h) della viabilità, dei percorsi di trasporto e dei rischi connessi alla movimentazione dei rifiuti;

i) della capacità degli impianti esistenti e delle alternative tecnicamente praticabili.

Il provvedimento regionale di attuazione è adottato nel rispetto del Programma nazionale per la gestione dei rifiuti, del piano regionale di gestione dei rifiuti, dei criteri statali di localizzazione e dei livelli uniformi di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, e non può: ridurre la quota minima di capacità riservata che sia già eventualmente definita ai sensi dell'articolo

252; modificare il fabbisogno, i quantitativi o il cronoprogramma stabiliti nel progetto di bonifica approvato ai sensi dell'articolo 252; introdurre deroghe alla normativa statale o dell'Unione europea; sostituire l'istruttoria relativa alla concreta localizzazione del singolo impianto; estendere l'applicazione del presente articolo a impianti non funzionali a progetti approvati ai sensi dell'articolo 252.

5. L'autorizzazione che abilita la gestione dell'impianto è rilasciata nel contesto del provvedimento di cui all'articolo 252, comma 6, ovvero, se tale provvedimento le localizza in aree esterne al sito di interesse nazionale, dalla regione o dalle città metropolitane o dalle province delegate, con titolo rilasciato ai sensi degli articoli 208, 27-*bis* e 29-*quater* e seguenti, ove applicabili, e comunque nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale sulla gestione dei rifiuti, nonché nel rispetto del Programma nazionale per la gestione dei rifiuti.

6. La capacità di recupero, messa in riserva, smaltimento o deposito preliminare complessivamente autorizzata, deve tenere conto della durata degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, riservando una quota di tale capacità ai rifiuti e ai materiali generati dalle operazioni di decontaminazione, in relazione a quanto stabilito dalla regione nell'ambito del provvedimento di cui al precedente comma 4. Il progetto di bonifica può prevedere una quota superiore al limite minimo di cui al secondo periodo del precedente comma 4 qualora ciò risulti necessario in relazione ai quantitativi, alle caratteristiche dei materiali, alle fasi di intervento o al cronoprogramma della bonifica. L'autorizzazione che abilita l'impianto stabilisce i criteri per il calcolo, l'aggiornamento e il controllo della quota riservata, senza poter ridurre il limite minimo previsto dal presente comma. La quota riservata è indicata nel titolo autorizzatorio e non può essere utilizzata per rifiuti diversi da quelli derivanti dal progetto di bonifica approvato.

7. L'eventuale capacità residua dell'impianto può essere utilizzata per rifiuti diversi da quelli derivanti dal progetto di bonifica esclusivamente se:

a) il conferimento sia previsto dal titolo autorizzatorio;

b) sia assicurata in ogni momento la disponibilità della quota riservata di cui al comma 6;

c) l'utilizzo non pregiudichi l'attuazione del progetto di bonifica né il relativo cronoprogramma.

8. La gestione della capacità residua avviene nel rispetto della gerarchia dei rifiuti, del princìpio di prossimità e della disciplina nazionale ed europea in materia di recupero, smaltimento e spedizione dei rifiuti. Per lo smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi restano fermi i princìpi di autosufficienza e prossimità previsti dalla normativa vigente. Per i rifiuti speciali restano ferme le disposizioni relative alla disponibilità di impianti specializzati e alla prossimità agli impianti appropriati, nonché le disposizioni nazionali ed europee sulla libera circolazione dei rifiuti.

9. La facoltà di avvalersi del presente articolo spetta al soggetto interessato che, ai sensi dell'articolo 245, assuma volontariamente, senza riconoscimento della responsabilità per la contaminazione pregressa, gli obblighi di esecuzione e finanziamento degli interventi individuati nel progetto di bonifica approvato ai sensi dell'articolo 252.

10. L'assunzione degli obblighi da parte del soggetto che promuove volontariamente l'intervento di decontaminazione è formalizzata mediante atto unilaterale d'obbligo o altro atto avente efficacia vincolante, allegato sia al progetto di bonifica sia al titolo autorizzativo che abilita la gestione dell'impianto. L'atto di impegno individua almeno:

a) gli interventi assunti;

b) i relativi costi;

c) il cronoprogramma;

d) le modalità di aggiornamento degli obblighi in caso di variante al progetto;

e) le garanzie previste dalla normativa vigente ed eventuali ulteriori garanzie;

f) le conseguenze dell'inadempimento.

L'assunzione degli obblighi non pregiudica l'accertamento del responsabile della contaminazione né l'esercizio dei poteri previsti dagli articoli 244, 245, 248 e 252.

11. In caso di mancata esecuzione, ritardo ingiustificato o grave violazione degli obblighi assunti, l'autorità competente procede secondo la gravità dell'inadempimento ai sensi della normativa vigente e può disporre la sospensione o la revoca del titolo autorizzativo che abilita l'impianto, nonché l'escussione delle garanzie così come determinate anche dall'atto di impegno di cui al precedente comma. In ogni caso, l'accertato inadempimento comporta la sospensione dell'utilizzo della capacità residua per rifiuti diversi da quelli derivanti dal progetto di bonifica, fino alla regolarizzazione degli obblighi assunti, fatta salva l'applicazione dell'articolo 208, comma 13, e della normativa speciale sulle discariche.

12. Le istanze per l'autorizzazione degli impianti di cui al presente articolo sono istruite con priorità dalle amministrazioni competenti, senza deroga agli obblighi di valutazione, partecipazione, motivazione, VIA, AIA, autorizzazione paesaggistica, tutela delle acque, prevenzione del rischio idrogeologico e sismico e agli altri obblighi previsti dalla normativa vigente.

13. Il presente articolo non si applica agli impianti di incenerimento o coincenerimento, anche con recupero energetico.

14. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Gli oneri direttamente connessi agli interventi assunti dal soggetto interessato restano a carico del medesimo nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dal titolo autorizzatorio.».

05. 04. Barabotti.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

All'articolo 5, comma 1, lettera a), premettere la seguente:

0a) dopo l'articolo 208 è inserito il seguente:

«Art. 208-*bis*. (*Discariche e impianti di trattamento dei rifiuti funzionali alla bonifica dei siti di interesse nazionale*). – 1. Al fine di accelerare gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti di interesse nazionale, nel rispetto dei livelli uniformi di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, possono essere autorizzati, in aree di cava cessata, in aree degradate o da riqualificare, in aree industriali dismesse e in aree interessate da interventi di riqualificazione, comunque prive di destinazione agricola ai sensi degli strumenti urbanistici vigenti, discariche e impianti di trattamento, recupero o messa in sicurezza dei rifiuti funzionali all'attuazione di un progetto di bonifica approvato ai sensi dell'articolo 252.

2. Ai fini del presente articolo, sono funzionali gli impianti necessari, secondo il progetto di bonifica approvato, al trattamento, al recupero, allo stoccaggio preliminare o allo smaltimento dei rifiuti e dei materiali derivanti dagli interventi di cui al comma 1. La funzionalità è accertata dall'autorità competente nel procedimento di approvazione del progetto di bonifica o nel

procedimento autorizzatorio dell'impianto, sulla base di una relazione tecnica motivata e dei dati relativi ai flussi, alle caratteristiche dei rifiuti, alla capacità impiantistica disponibile e ai costi e rischi complessivi della gestione.

3. Gli impianti di cui al comma 1 sono localizzati, ove tecnicamente e ambientalmente compatibile, entro un raggio di dieci chilometri dal perimetro dell'area oggetto dell'intervento di bonifica. Il criterio della distanza non si applica in modo da derogare ai divieti o ai vincoli stabiliti dalla normativa statale o dell'Unione europea.

4. La capacità autorizzata dell'impianto deve comprendere una quota riservata, per l'intera durata degli interventi, ai rifiuti e ai materiali derivanti dal progetto di bonifica del sito di interesse nazionale. Tale quota non può essere inferiore al venti per cento della capacità complessiva autorizzata. La quota di capacità riservata è calcolata sulla capacità effettivamente utilizzabile nell'arco temporale di riferimento e deve essere indicata nel titolo autorizzatorio.

5. La quota di capacità riservata di cui al comma 4 è destinata esclusivamente ai rifiuti e ai materiali individuati nel progetto di bonifica approvato. Il conferimento di rifiuti diversi è consentito soltanto per la capacità residua e nel rispetto dei quantitativi, delle tipologie, dei limiti e delle prescrizioni contenuti nell'autorizzazione.

6. La gestione della capacità residua dell'impianto avviene nel rispetto degli articoli 182-*bis*, 199 e 208, della disciplina nazionale ed europea sulle spedizioni dei rifiuti e dei princìpi di non discriminazione, proporzionalità e libera circolazione. Per i rifiuti urbani non differenziati e per i rifiuti urbani destinati allo smaltimento si applicano i princìpi di autosufficienza e prossimità nei limiti previsti dalla normativa vigente.

7. Della facoltà prevista dai commi precedenti di realizzare discariche e impianti di servizio agli interventi di bonifica e messa in sicurezza dei siti di interesse nazionale può avvalersi esclusivamente il soggetto che, agendo in qualità di soggetto interessato ai sensi dell'articolo 245, assuma volontariamente a proprio carico gli oneri e l'obbligo di eseguire i predetti interventi. Tale assunzione non costituisce, di per sé, riconoscimento della responsabilità per la contaminazione pregressa, né pregiudica l'accertamento del responsabile e l'esercizio dei poteri previsti dagli articoli 244, 245 e 252.

8. L'onere volontario di cui al comma 7 è assunto mediante atto unilaterale d'obbligo o altro atto avente efficacia vincolante, allegato al progetto e al titolo autorizzatorio. L'atto contiene almeno:

a) l'indicazione degli interventi di bonifica assunti, dei relativi costi stimati e del cronoprogramma;

b) l'impegno a garantire la continuità degli interventi e il rispetto della quota di capacità riservata ai sensi del comma 4;

c) l'impegno a sostenere i costi di gestione, controllo, monitoraggio, chiusura e ripristino direttamente connessi agli interventi assunti;

d) le modalità di aggiornamento degli obblighi in caso di varianti approvate al progetto di bonifica;

e) le cause di inadempimento, le modalità di escussione della garanzia e le conseguenze sulla prosecuzione dell'esercizio dell'impianto.

9. Prima dell'inizio dei lavori relativi agli interventi di bonifica assunti ai sensi del comma 7 e, per quanto riguarda la gestione dell'impianto, nei termini previsti dall'articolo 208, comma 11, lettera g), il proponente presta una garanzia finanziaria in favore dell'amministrazione competente, di importo pari al costo stimato degli interventi non coperto da altre garanzie previste dalla normativa vigente. La garanzia è aggiornata in relazione alle varianti approvate, agli stati di avanzamento e alla revisione dei costi e può essere articolata per lotti funzionali, a condizione che ciascun

lotto comprenda una parte identificabile degli interventi di bonifica e dell'eventuale capacità impiantistica a essi collegata.

10. La garanzia per lotti funzionali può essere svincolata esclusivamente in proporzione agli interventi regolarmente eseguiti e verificati dall'autorità competente, fermo restando che deve rimanere sempre garantita la copertura integrale dei costi necessari al completamento degli interventi autorizzati e degli obblighi di gestione post-operativa. In caso di mancata esecuzione, ritardo ingiustificato o grave violazione degli obblighi assunti, l'amministrazione competente procede all'escussione della garanzia, fatta salva ogni ulteriore responsabilità prevista dalla legge.

11. La procedura di bonifica del sito di interesse nazionale resta attribuita al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 252. L'approvazione del progetto di bonifica, comprese le opere e gli impianti necessari alla sua attuazione, avviene secondo il procedimento previsto dall'articolo 252 e con il coinvolgimento delle amministrazioni ordinariamente competenti, degli enti territoriali interessati e degli organi tecnici del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente.

12. La competenza della regione prevista dagli articoli 196 e 208 per l'approvazione dei progetti degli impianti e per l'autorizzazione alle operazioni di smaltimento e recupero resta ferma nei casi in cui i relativi titoli non siano ricompresi nel provvedimento di approvazione del progetto di bonifica ai sensi dell'articolo 252, comma 6. La Regione esercita tali funzioni senza possibilità di delega a Province, Città metropolitane o Comuni, salvo quanto previsto dalla legislazione statale vigente. Gli enti locali partecipano alla conferenza di servizi e sono sentiti per i profili di rispettiva competenza.

13. Quando l'impianto è sottoposto a valutazione di impatto ambientale (VIA) di competenza regionale, il proponente presenta l'istanza secondo l'articolo 23 e i titoli abilitativi necessari sono acquisiti nell'ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) di cui all'articolo 27-*bis*. Quando l'impianto è soggetto ad autorizzazione integrata ambientale (AIA), si applicano gli articoli 29-*quater* e seguenti. La conferenza di servizi assicura il coordinamento tra il procedimento di cui all'articolo 252 e i procedimenti regionali, senza sostituire le valutazioni, le competenze e le garanzie procedimentali previste dalla Parte seconda e dalla parte quarta del presente decreto.

14. Gli impianti possono essere realizzati ed entrare in esercizio soltanto dopo:

a) l'approvazione del progetto di bonifica da parte dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 252, quando il progetto ricomprenda l'impianto o le opere necessarie alla sua attuazione;

b) il rilascio di tutti i titoli autorizzatori richiesti dalla normativa vigente, compresi, ove applicabili, il provvedimento di VIA, il PAUR e l'AIA;

c) la prestazione delle garanzie finanziarie previste dal presente articolo e dalla normativa di settore;

d) la verifica della disponibilità della quota di capacità riservata ai sensi del comma 4.

15. L'autorizzazione stabilisce i quantitativi e le tipologie dei rifiuti conferibili, la quota riservata alla bonifica, le modalità di tracciabilità dei conferimenti, le misure di prevenzione e mitigazione, il piano di monitoraggio e le condizioni per la chiusura, la gestione post-operativa e il ripristino dell'area. Il gestore assicura la manutenzione delle opere e delle misure di mitigazione per tutta la durata dell'autorizzazione e per il periodo successivo previsto dalla normativa applicabile e dal titolo autorizzatorio.

16. Per gli impianti diversi dalle discariche, il titolo autorizzatorio indica la durata funzionale all'esecuzione del progetto di bonifica e disciplina la permanenza, la riconversione o la dismissione dell'impianto al termine degli interventi. La decisione

sulla permanenza è assunta dall'autorità competente all'esito di una verifica aggiornata della compatibilità ambientale, urbanistica e territoriale dell'impianto. In caso di incompatibilità o di mancata approvazione della permanenza, il gestore provvede alla dismissione e al ripristino dell'area secondo il piano approvato e nei termini stabiliti dal titolo autorizzatorio.

17. Per le discariche restano ferme la disciplina speciale delle discariche, le condizioni per l'ammissione dei rifiuti, gli obblighi di chiusura e di gestione post-operativa e le garanzie finanziarie previste dalla normativa vigente. Il presente articolo non consente il conferimento di rifiuti non conformi ai criteri di ammissibilità né deroga alle prescrizioni tecniche e ambientali applicabili.

18. Il presente articolo non si applica agli impianti di incenerimento o coincenerimento, anche con recupero energetico.

19. Gli impianti funzionali alla bonifica dei siti di interesse nazionale sono esaminati con priorità nei procedimenti di competenza del Ministero, della regione e delle altre amministrazioni interessate. La priorità procedimentale non comporta deroga agli obblighi di valutazione, partecipazione, motivazione, consultazione transfrontaliera, valutazione ambientale strategica, VIA, valutazione di incidenza, autorizzazione paesaggistica, tutela delle acque, prevenzione del rischio idrogeologico e sismico, né agli altri vincoli derivanti dalla normativa statale o dell'Unione europea.

20. Le regioni adeguano i propri piani regionali di gestione dei rifiuti alla disciplina del presente articolo nel primo aggiornamento utile.».

05. 06. Mattia, Almici.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

All'articolo 5, comma 1, lettera a), premettere la seguente:

0a) dopo l'articolo 208 è inserito il seguente: «Art. 208-*bis*. - *(Discariche e impianti di trattamento dei rifiuti funzionali alla bonifica dei siti di interesse nazionale)* - 1. Al fine di accelerare gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti di interesse nazionale, nel rispetto dei livelli uniformi di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, possono essere autorizzati, in aree di cava cessata, in aree degradate o da riqualificare e in aree industriali dismesse, discariche e impianti di trattamento, recupero o messa in sicurezza dei rifiuti funzionali all'attuazione di un progetto di bonifica approvato ai sensi dell'articolo 252.

2. Ai fini del presente articolo, sono funzionali gli impianti necessari, secondo il progetto di bonifica approvato, al trattamento, al recupero, allo stoccaggio preliminare o allo smaltimento dei rifiuti e dei materiali derivanti dagli interventi di cui al comma 1. La funzionalità è accertata dall'autorità competente nel procedimento di approvazione del progetto di bonifica o nel procedimento autorizzatorio dell'impianto, sulla base di una relazione tecnica motivata e dei dati relativi ai flussi, alle caratteristiche dei rifiuti, alla capacità impiantistica disponibile e ai costi e rischi complessivi della gestione.

3. Gli impianti di cui al comma 1 sono localizzati, ove tecnicamente e ambientalmente compatibile, entro un raggio di dieci chilometri dal perimetro dell'area oggetto dell'intervento di bonifica. Il criterio della distanza non si applica in modo da derogare ai divieti o ai vincoli stabiliti dalla normativa statale o dell'Unione europea.

4. La capacità autorizzata dell'impianto deve comprendere una quota riservata, per l'intera durata degli interventi, ai rifiuti e ai materiali derivanti dal progetto di bonifica del sito di interesse nazionale. Tale quota non può essere inferiore al venti per cento della capacità complessiva autorizzata. La quota di capacità riservata è calcolata sulla capacità effettivamente utilizzabile nell'arco temporale di riferimento e deve essere indicata nel titolo autorizzatorio.

5. La quota di capacità riservata di cui al comma 4 è destinata esclusivamente ai rifiuti e ai materiali individuati nel progetto di bonifica approvato. Il conferimento di rifiuti diversi è consentito soltanto per la capacità residua e nel rispetto dei quantitativi, delle tipologie, dei limiti e delle prescrizioni contenuti nell'autorizzazione.

6. La gestione della capacità residua dell'impianto avviene nel rispetto degli articoli 182-*bis*, 199 e 208, della disciplina nazionale ed europea sulle spedizioni dei rifiuti e dei princìpi di non discriminazione, proporzionalità e libera circolazione. Per i rifiuti urbani non differenziati e per i rifiuti urbani destinati allo smaltimento si applicano i princìpi di autosufficienza e prossimità nei limiti previsti dalla normativa vigente.

7. Della facoltà prevista dai commi da 1 a 6 di realizzare discariche e impianti di servizio agli interventi di bonifica e messa in sicurezza dei siti di interesse nazionale può avvalersi esclusivamente il soggetto che, agendo in qualità di soggetto interessato ai sensi dell'articolo 245, assuma volontariamente a proprio carico gli oneri e l'obbligo di eseguire i predetti interventi. Tale assunzione non costituisce, di per sé, riconoscimento della responsabilità per la contaminazione pregressa, né pregiudica l'accertamento del responsabile e l'esercizio dei poteri previsti dagli articoli 244, 245 e 252.

8. L'onere volontario di cui al comma 7 è assunto mediante atto unilaterale d'obbligo o altro atto avente efficacia vincolante, allegato al progetto e al titolo autorizzatorio. L'atto contiene almeno:

a) l'indicazione degli interventi di bonifica assunti, dei relativi costi stimati e del cronoprogramma;

b) l'impegno a garantire la continuità degli interventi e il rispetto della quota di capacità riservata ai sensi del comma 4;

c) l'impegno a sostenere i costi di gestione, controllo, monitoraggio, chiusura e ripristino direttamente connessi agli interventi assunti;

d) le modalità di aggiornamento degli obblighi in caso di varianti approvate al progetto di bonifica;

e) le cause di inadempimento, le modalità di escussione della garanzia e le conseguenze sulla prosecuzione dell'esercizio dell'impianto.

9. Prima dell'inizio dei lavori relativi agli interventi di bonifica assunti ai sensi del comma 7 e, per quanto riguarda la gestione dell'impianto, nei termini previsti dall'articolo 208, comma 11, lettera g), il proponente presta una garanzia finanziaria in favore dell'amministrazione competente, di importo pari al costo stimato degli interventi non coperto da altre garanzie previste dalla normativa vigente. La garanzia è aggiornata in relazione alle varianti approvate, agli stati di avanzamento e alla revisione dei costi e può essere articolata per lotti funzionali, a condizione che ciascun lotto comprenda una parte identificabile degli interventi di bonifica e dell'eventuale capacità impiantistica a essi collegata.

10. La garanzia per lotti funzionali può essere svincolata esclusivamente in proporzione agli interventi regolarmente eseguiti e verificati dall'autorità competente, fermo restando che deve rimanere sempre garantita la copertura integrale dei costi necessari al completamento degli interventi autorizzati e degli obblighi di gestione post-operativa. In caso di mancata esecuzione, ritardo ingiustificato o grave violazione degli obblighi assunti, l'amministrazione competente procede all'escussione della garanzia, fatta salva ogni ulteriore responsabilità prevista dalla legge.

11. La procedura di bonifica del sito di interesse nazionale resta attribuita al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 252. L'approvazione del progetto di bonifica, comprese le opere e gli impianti necessari alla sua attuazione, avviene secondo il procedimento previsto dall'articolo 252 e con il coinvolgimento delle amministrazioni ordinariamente competenti, degli enti territoriali interessati e degli organi tecnici del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente.

12. La competenza della regione prevista dagli articoli 196 e 208 per l'approvazione dei progetti degli impianti e per l'autorizzazione alle operazioni di smaltimento e recupero resta ferma nei casi in cui i relativi titoli non siano ricompresi nel provvedimento di approvazione del progetto di bonifica ai sensi dell'articolo 252, comma 6. La regione esercita tali funzioni senza possibilità di delega a province, città metropolitane o comuni, salvo quanto previsto dalla legislazione statale vigente. Gli enti locali partecipano alla conferenza di servizi e sono sentiti per i profili di rispettiva competenza.

13. Quando l'impianto è sottoposto a VIA di competenza regionale, il proponente presenta l'istanza secondo l'articolo 23 e i titoli abilitativi necessari sono acquisiti nell'ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'articolo 27-*bis*. Quando l'impianto è soggetto ad AIA, si applicano gli articoli 29-*quater* e seguenti. La conferenza di servizi assicura il coordinamento tra il procedimento di cui all'articolo 252 e i procedimenti regionali, senza sostituire le valutazioni, le competenze e le garanzie procedimentali previste dalla Parte seconda e dalla Parte quarta del presente decreto.

14. Gli impianti possono essere realizzati ed entrare in esercizio soltanto dopo:

a) l'approvazione del progetto di bonifica da parte dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 252, quando il progetto ricomprenda l'impianto o le opere necessarie alla sua attuazione;

b) il rilascio di tutti i titoli autorizzatori richiesti dalla normativa vigente, compresi, ove applicabili, il provvedimento di VIA, il provvedimento autorizzatorio unico regionale e l'AIA;

c) la prestazione delle garanzie finanziarie previste dal presente articolo e dalla normativa di settore;

d) la verifica della disponibilità della quota di capacità riservata ai sensi del comma 4.

15. L'autorizzazione stabilisce i quantitativi e le tipologie dei rifiuti conferibili, la quota riservata alla bonifica, le modalità di tracciabilità dei conferimenti, le misure di prevenzione e mitigazione, il piano di monitoraggio e le condizioni per la chiusura, la gestione post-operativa e il ripristino dell'area. Il gestore assicura la manutenzione delle opere e delle misure di mitigazione per tutta la durata dell'autorizzazione e per il periodo successivo previsto dalla normativa applicabile e dal titolo autorizzatorio.

16. Per gli impianti diversi dalle discariche, il titolo autorizzatorio indica la durata funzionale all'esecuzione del progetto di bonifica e disciplina la permanenza, la riconversione o la dismissione dell'impianto al termine degli interventi. La decisione sulla permanenza è assunta dall'autorità competente all'esito di una verifica aggiornata della compatibilità ambientale, urbanistica e territoriale dell'impianto. In caso di incompatibilità o di mancata approvazione della permanenza, il gestore provvede alla dismissione e al ripristino dell'area secondo il piano approvato e nei termini stabiliti dal titolo autorizzatorio.

17. Per le discariche restano ferme la disciplina speciale delle discariche, le condizioni per l'ammissione dei rifiuti, gli obblighi di chiusura e di gestione post-operativa e le garanzie finanziarie previste dalla normativa vigente. Il presente articolo non consente il conferimento di rifiuti non conformi ai criteri di ammissibilità né deroga alle prescrizioni tecniche e ambientali applicabili.

18. Il presente articolo non si applica agli impianti di incenerimento o coincenerimento, anche con recupero energetico.

19. Gli impianti funzionali alla bonifica dei siti di interesse nazionale sono esaminati con priorità nei procedimenti di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, della regione e delle altre amministrazioni interessate. La priorità procedimentale non comporta deroga agli obblighi di valutazione, partecipazione, motivazione, consultazione transfrontaliera, VAS, VIA, valutazione di incidenza, autorizzazione paesaggistica, tutela delle acque, prevenzione del rischio idrogeologico e sismico, né agli altri vincoli derivanti dalla normativa statale o dell'Unione europea.

20. Fino all'adeguamento dei piani regionali di gestione dei rifiuti, la realizzazione degli impianti previsti dal presente articolo è valutata nell'ambito dei procedimenti autorizzatori secondo i criteri e il fabbisogno impiantistico risultanti dal progetto di bonifica, dal piano regionale vigente e dagli altri strumenti di pianificazione applicabili. L'eventuale non conformità dell'intervento ai criteri localizzativi o alle previsioni pianificatorie deve essere oggetto di specifica valutazione e motivazione nel procedimento, senza automatica disapplicazione o deroga dei piani e senza pregiudizio per i livelli di tutela ambientale.

21. Le regioni adeguano i propri piani regionali di gestione dei rifiuti alla disciplina del presente articolo nel primo aggiornamento utile.».

05. 07. Mazzetti, Patriarca, Cortelazzo.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Al comma 1, lettera a), premettere le seguenti:

0a) all'articolo 197, comma 1, lettera a), dopo le parole: «verifica degli interventi di bonifica» sono inserite le seguenti: «, ivi comprese le misure di prevenzione e gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza,»;

0b) all'articolo 242, comma 13, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'approvazione del piano di caratterizzazione, del progetto di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente costituisce titolo per l'accesso alle aree. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in particolare gli articoli 15, 49 e 50, e, ove necessario, l'articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti necessari ad avviare le attività.»;

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

b-bis) all'articolo 252, comma 5, le parole: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nei limiti delle risorse disponibili»;

b-ter) all'articolo 253 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-*bis*. I crediti a titolo di risarcimento del danno ambientale e per le spese di bonifica sostenute dall'amministrazione sono prededucibili, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.»;

2) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-*bis*. Ai fini del presente articolo, per spese si intendono anche le voci di costo di cui all'articolo 302, comma 13, del presente decreto. Ai fini del recupero delle spese è applicabile l'ingiunzione prevista

dall'articolo 2 del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, nonché, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 317 del presente decreto.»;

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Alla parta sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 306-*bis* è abrogato;

b) dopo l'articolo 316 è inserito il seguente:

«Art. 316-*bis*.

(Transazione in via amministrativa per la determinazione delle misure per il risarcimento del danno ambientale e il ripristino ambientale dei siti di interesse nazionale)

1. Salvo che la transazione avvenga in sede giudiziale, a norma dell'articolo 185 del codice di procedura civile, il soggetto nei cui confronti il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha avviato le procedure di bonifica nei siti di interesse nazionale, ai sensi della parte quarta, titolo V, del presente decreto, le procedure di risarcimento del danno ambientale ai sensi del presente titolo, ovvero ha intrapreso la relativa azione giudiziaria, può formulare una proposta transattiva in sede amministrativa.

2. La proposta di transazione di cui al comma 1:

a) individua gli interventi di riparazione primaria, complementare e compensativa secondo i criteri previsti dall'allegato 3 alla parte sesta del presente decreto, allegando la relativa proposta progettuale;

b) prevede un piano di monitoraggio e controllo, anche post operam, ai fini della verifica dell'efficacia degli interventi di cui alla lettera a) del presente comma;

c) tiene conto degli interventi di bonifica già approvati e realizzati ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto;

d) in caso di concorso di più soggetti nell'aver causato il danno, può essere formulata anche da alcuni soltanto di essi con riferimento all'intera obbligazione, impregiudicata la facoltà di regresso nei confronti degli altri concorrenti;

e) contiene l'indicazione di idonee garanzie finanziarie.

3. Entro sessanta giorni dalla ricezione della proposta transattiva, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica verifica che la medesima proposta contenga gli elementi di cui al comma 2, ovvero respinge la proposta per assenza dei medesimi elementi.

4. In caso di ricevibilità della proposta, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica acquisisce il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale nell'ambito del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e, per i siti di interesse nazionale, dell'Istituto superiore di sanità, da rendere entro novanta giorni dalla richiesta del Ministero. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica può chiedere al proponente modifiche o integrazioni della proposta transattiva e della relativa proposta progettuale. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica informa gli enti territorialmente competenti per eventuali osservazioni sulla proposta transattiva e sul relativo progetto da rendere entro il termine di trenta giorni.

5. Sulla base dei pareri acquisiti e tenuto conto delle eventuali osservazioni di cui al comma 4, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica predispone uno schema di transazione sul quale è acquisito il parere dell'Avvocatura dello Stato, che lo valuta anche tenendo conto dei presumibili tempi processuali e, ove possibile, dei prevedibili esiti del giudizio pendente o da instaurare. Il Ministero, in ogni fase della procedura transattiva, può comunque richiedere all'Avvocatura dello Stato specifiche valutazioni sulla proposta di transazione.

6. Acquisito il parere dell'Avvocatura dello Stato ai sensi del comma 5, lo schema di transazione è comunicato al proponente per l'accettazione, che deve intervenire entro i successivi sessanta giorni. Lo schema di transazione, sottoscritto per accettazione dal proponente, è adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e sottoposto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

7. Nel caso di inadempimento, anche parziale, da parte dei soggetti privati, delle obbligazioni dagli stessi assunte in sede di transazione nei confronti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, quest'ultimo, previa diffida ad adempiere nel termine di trenta giorni e previa escussione delle garanzie finanziarie prestate, può dichiarare risolto il contratto di transazione. In tal caso, le somme eventualmente già corrisposte dai contraenti sono trattenute dal medesimo Ministero in acconto dei maggiori importi definitivamente dovuti ai sensi del comma 1.».

5. 1. Zinzi, Montemagni, Centenaro.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Al comma 1, lettera a), *premettere la seguente*:

0a) all'articolo 239, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. Per garantire l'efficacia della raccolta dei dati e delle informazioni concernenti le aree caratterizzate da inquinamento diffuso, di cui al comma 3, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano effettuano una ricognizione delle aree caratterizzate da valori di fondo naturale superiori alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC). L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) definisce i contenuti minimi e la struttura dei dati essenziali, nonché le modalità di interoperabilità per la definizione di standard di qualità dei suoli, e provvede alla loro trasposizione nel Sistema informativo nazionale dell'ambiente (SINA).»

5. 2. Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Al comma 1, lettera a) premettere *la seguente*:

0a) all'articolo 242, comma 2, dopo le parole: «entro quarantotto ore dalla comunicazione» sono inserite le seguenti: «dell'esito dell'indagine preliminare attestante il mancato superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) o il rientro delle medesime entro i limiti previsti».

*** 5. 3.** Mazzetti, Patriarca, Cortelazzo.

*** 5. 4.** Giovine, Cerreto.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

0a) all'articolo 242, comma 13-*ter*, le parole: «definisce i valori di fondo. È fatta comunque salva la facoltà dell'ARPA territorialmente competente di esprimersi»

sono sostituite dalle seguenti: «definisce, entro e non oltre sessanta giorni, i valori di fondo o si esprime».

5. 5. Zinzi, Montemagni, Centenaro.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Al comma 1, lettera a), *premettere la seguente*:

0a) all'articolo 242, dopo il comma 13-*ter* è aggiunto il seguente: «13-*quater*. Al fine di assicurare criteri omogenei a livello nazionale per la redazione e l'attuazione dei piani di monitoraggio ambientale (PMA), l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), sentita l'autorità competente, predispone apposite linee guida, da adottare con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, che definiscono i contenuti minimi dei PMA e stabiliscono criteri univoci per la gestione dei superamenti dei valori di riferimento e delle soglie di attenzione e di intervento, nonché per gli obblighi di comunicazione agli enti competenti e l'individuazione delle misure correttive. Le linee guida individuano altresì le modalità operative da seguire qualora, nel corso delle attività di monitoraggio ambientale, siano rilevati elementi indicativi di una potenziale contaminazione del sito, fermo restando il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di prevenzione e comunicazione della contaminazione».

*** 5. 6.** Mazzetti, Patriarca, Cortelazzo.

*** 5. 7.** Cerreto.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Al comma 1, lettera a), premettere le seguenti:

0a) all'articolo 242-*ter*, comma 4:

1) alla lettera a), primo periodo, le parole: «contaminazione del sito» sono sostituite dalle seguenti: «contaminazione della medesima area»;

2) alla lettera b):

2.1) al primo periodo, dopo le parole: «in presenza di attività di messa in sicurezza operativa» sono inserite le seguenti: «e permanente»;

2.2) al secondo periodo, dopo le parole: «assicura il ripristino delle opere di messa in sicurezza operativa» sono inserite le seguenti: «o permanente»;

3) alla lettera c), terzo periodo, le parole: «sono gestiti» sono sostituite dalle seguenti: «possono eventualmente essere gestiti»;

0b) all'articolo 243:

1) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta ferma la possibilità di stabilire, nell'autorizzazione allo scarico, valori limite di emissione più restrittivi, ove necessari al rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, ai sensi dell'articolo 101.»;

2) al comma 6, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In caso le acque siano emunte in un'area caratterizzata da fenomeni di intrusione marina, l'autorità competente può autorizzare, per le sole sostanze riconducibili a tale fenomeno, valori limite allo scarico in acque superficiali superiori a quelli indicati nella tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del presente

decreto, calibrandoli in funzione della natura delle alterazioni e degli obiettivi di qualità del corpo idrico ricettore.»;

Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 252:

1) dopo il comma 7 è inserito il seguente: «7-*bis*. I permessi, le autorizzazioni e le concessioni acquisiti nell'ambito dell'autorizzazione di cui al comma 6 conservano efficacia per un periodo pari a quello previsto dal progetto approvato per la realizzazione degli interventi, salvo che intervengano mutamenti del contesto ambientale di riferimento ovvero modifiche progettuali che richiedano una nuova valutazione da parte dell'autorità competente. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle autorizzazioni rilasciate ai sensi della parte seconda del presente decreto, ai fini della realizzazione e dell'esercizio degli impianti annessi al progetto stesso.»;

2) al comma 8-*bis*:

2.1) al primo periodo, le parole: «Ministero della transizione ecologica» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;

2.2) al medesimo primo periodo, dopo le parole: «e può essere eseguita» sono inserite le seguenti: «previo invio allo stesso Ministero e all'Istituto superiore di sanità di apposita comunicazione inerente all'avvio del pilota e corredata dalla necessaria documentazione tecnica e»;

2.3) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e l'Istituto superiore di sanità, entro sessanta giorni dalla presentazione della comunicazione, rilevano eventuali motivi ostativi e impartiscono eventuali prescrizioni ai fini del rispetto delle condizioni di sicurezza con riguardo ai rischi sanitari e ambientali. Decorso tale termine senza tale pronunciamento, le attività si considerano eseguibili, previa comunicazione di avvio lavori.».

5. 8. Montemagni, Zinzi, Centenaro.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

0a) all'articolo 243, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta ferma la possibilità di stabilire, nell'autorizzazione allo scarico, valori limite di emissione più restrittivi, ove necessari al rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, ai sensi dell'articolo 101.»;

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'articolo 252, dopo il comma 7, è inserito il seguente: «7-*bis*. I permessi, le autorizzazioni e le concessioni acquisiti nell'ambito dell'autorizzazione di cui al comma 6 conservano efficacia per un periodo pari a quello previsto dal progetto approvato per la realizzazione degli interventi e restano subordinati al rispetto delle prescrizioni e dei programmi di monitoraggio ambientale ivi previsti o stabiliti dall'autorità competente. L'autorità competente procede al riesame dei titoli rilasciati, anche d'ufficio, sulla base degli esiti delle attività di monitoraggio ambientale, qualora da nuove informazioni tecnico-scientifiche emergano variazioni significative delle condizioni ambientali del sito idonee a incidere sull'efficacia o sull'adeguatezza delle misure di bonifica o di messa in sicurezza e in caso di modifiche sostanziali del progetto approvato. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle autorizzazioni rilasciate ai sensi della parte seconda del presente decreto, ai fini della realizzazione e

dell'esercizio degli impianti annessi al progetto stesso.».

5. 9. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

0a) all'articolo 243:

1) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Limiti più restrittivi possono essere richiesti secondo quanto disciplinato dall'articolo 101.»;

2) al comma 6, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In caso le acque siano emunte in area caratterizzata da fenomeni di intrusione marina, l'autorità competente può autorizzare, per le sole sostanze collegate all'intrusione marina, valori limite allo scarico in acque superficiali superiori rispetto a quelli di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto.».

5. 10. Squeri, Cortelazzo, Mazzetti, Patriarca.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Al comma 1, lettera a), al numero 1), premettere il seguente:

01) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Le pubbliche amministrazioni che nell'esercizio delle proprie funzioni individuano siti nei quali accertino che i livelli di contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione o nei quali sussiste una condizione di rischio per la salute umana e per l'ambiente che comunque possa essere individuato a seguito di una preliminare valutazione scientifica obiettiva, ne danno comunicazione alla regione, alla provincia, al comune e all'agenzia di protezione ambientale regionale o provinciale competenti.

2. La provincia, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di superamento o della condizione di rischio per la salute umana e per l'ambiente, con oneri a carico del medesimo, e sentito il comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del presente titolo.».

5. 11. Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: nel termine di *con la seguente:* entro.

Conseguentemente, al medesimo comma 1:

alla lettera a), numero 1), dopo le parole: dalla comunicazione di cui al comma 1 *aggiungere le seguenti:* , previa definizione del modello concettuale idrogeologico del sito (MCS), finalizzato all'individuazione del responsabile della contaminazione ovvero, qualora tale individuazione non sia possibile, all'accertamento della relativa impossibilità, al fine di consentire il

tempestivo intervento pubblico ai sensi dell'articolo 250;

alla lettera b), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La caratterizzazione dei siti di interesse nazionale (SIN) ricadenti in aree marine è effettuata sulla base di studi sedimentologici, di morfodinamica costiera e di stratigrafia profonda dei fondali.;

sostituire la lettera c) con la seguente:

c) all'allegato 5 al titolo V, tabella 2, dopo la sezione «METALLI» è aggiunta la seguente nota: «Per i parametri ferro e manganese, qualora siano accertate concentrazioni di fondo naturale superiori ai valori delle concentrazioni soglia di contaminazione indicati nella presente tabella, ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di bonifica si assumono, limitatamente all'area interessata e ai soli parametri considerati, i valori di fondo naturale riconosciuti dall'autorità competente, sulla base della valutazione tecnica dell'Agenzia regionale o provinciale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente. Ai fini dell'accertamento possono essere utilizzati i dati della banca dati nazionale georeferenziata dei valori di fondo naturale, ove disponibili. In assenza di dati rappresentativi dell'area interessata, l'accertamento è effettuato mediante indagini sito-specifiche condotte secondo le linee guida del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA). Resta fermo l'accertamento di eventuali apporti contaminanti di origine antropica.».

5. 12. Evi, Braga, Simiani, Curti, Ferrari.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Al comma 1, lettera a), *numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole*: e, dopo le parole: «per gli effetti dell'articolo 253», è aggiunto il seguente periodo: «Il termine di centocinquanta giorni può essere prorogato con provvedimento motivato della provincia, in ragione della complessità del sito e degli accertamenti necessari.».

5. 13. Curti, Simiani, Braga, Evi, Ferrari.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire il capoverso comma «4-ter» *con il seguente:*

«4-*ter*. In caso di accertata e persistente inerzia della provincia nell'esercizio della funzione di cui al comma 2, la regione, previa diffida ad adempiere, assegna alla provincia un termine non superiore a sessanta giorni per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, il provvedimento conclusivo del procedimento di cui al comma 2 è adottato dalla regione competente, anche mediante la nomina di un commissario, con il supporto tecnico del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) e avvalendosi delle strutture della provincia interessata. Il supporto tecnico è prestato nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Le spese sostenute per l'esercizio del potere sostitutivo sono poste a carico della provincia inadempiente, ferme restando le disposizioni in materia di rivalsa nei confronti del responsabile della contaminazione.».

5. 14. Curti, Simiani, Braga, Evi, Ferrari.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma «4-ter»*, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti periodi:* La regione conclude il procedimento sostitutivo entro novanta giorni dalla scadenza del termine assegnato alla provincia. In caso di ulteriore inerzia, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa diffida ad adempiere entro trenta giorni, nomina un commissario ad acta, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, individuato tra il personale delle amministrazioni pubbliche dotato di adeguata competenza tecnica. Gli atti adottati sono pubblicati e trasmessi al comune interessato e agli enti di controllo ambientale.

5. 15. Morfino, Ilaria Fontana, Santillo.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Al comma 1, lettera b)*, premettere la seguente :*

0b) all'articolo 252, comma 2, dopo le parole: «All'individuazione» sono inserite le seguenti: «e alla definizione del perimetro».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo la lettera b)*, aggiungere la seguente:*

b-bis) all'articolo 252, dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-*bis*. Su richiesta delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano interessate possono essere valutate modifiche al perimetro dei siti di interesse nazionale ai fini della bonifica, in funzione dello stato di avanzamento delle procedure di bonifica o in virtù della presenza di ulteriori aree contigue per le quali è stato accertato un elevato superamento delle concentrazioni soglia di rischio. La richiesta, corredata da analisi circa lo stato delle matrici ambientali nelle aree oggetto di riperimetrazione effettuate dall'agenzia per la protezione dell'ambiente territorialmente competente nonché dal programma delle operazioni di verifica e bonifica necessarie in capo al richiedente a seguito della riperimetrazione, è valutata in funzione dei princìpi di cui al comma 2 dall'autorità competente in materia, acquisiti i pareri vincolanti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e dell'Istituto superiore di sanità.».

5. 16. Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Con decreto adottato ai sensi dell'articolo 264, comma 2-*bis*, sono disciplinati altresì:

a) i requisiti di qualità dei piani di campionamento, delle operazioni di prelievo, conservazione e trasporto dei campioni, delle determinazioni analitiche e della valutazione dei risultati, prevedendo adeguate misure di tracciabilità delle operazioni;

b) l'impiego di metodi validati e la documentazione delle relative caratteristiche prestazionali, inclusi, ove pertinenti, i limiti di quantificazione e l'incertezza di misura. Il decreto individua altresì le responsabilità relative alle singole fasi e assicura il coinvolgimento delle competenze professionali chimiche e fisiche pertinenti alle matrici ambientali e ai parametri oggetto di indagine. Gli elaborati tecnici sono

sottoscritti, per le prestazioni di rispettiva competenza, da professionisti chimici o fisici, regolarmente iscritti ai rispettivi albi professionali, nel rispetto delle competenze stabilite dai rispettivi ordinamenti e ferme restando le ulteriori qualificazioni richieste dalla normativa di settore.

*** 5. 17.** Mattia.

*** 5. 18.** Mazzetti, Patriarca, Cortelazzo.

*** 5. 19.** Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Al comma 1, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente*:

b-bis*)* all'articolo 252-*bis* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole: «della legge 9 dicembre 1998, n. 426» sono inserite le seguenti: «e ai sensi dell'articolo 252 del presente decreto»;

2) al comma 2, dopo la lettera *i*-bis*)* è aggiunta la seguente: «*i*-ter*)* il rispetto del principio «non arrecare danno significativo», di cui al regolamento (UE) 2020/852, negli interventi previsti.»

5. 20. Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute, previo parere dell'ISPRA e dell'Istituto superiore di sanità, sono definiti, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, criteri uniformi per la determinazione dei valori di fondo naturale del ferro e del manganese nelle acque sotterranee, distinti per contesto idrogeologico. Fino all'adozione del decreto di cui al periodo precedente, continuano ad applicarsi i valori vigenti. L'eventuale superamento dei valori di fondo naturale non esclude la valutazione del rischio sito-specifica, né le misure necessarie quando siano accertati effetti sulla salute o sugli ecosistemi.

5. 21. Morfino, Ilaria Fontana, Santillo.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

c) all'allegato 5 al Titolo V, alla Tabella 2, sezione METALLI, alle righe decima e sedicesima relative al ferro e al manganese è aggiunta la seguente nota: «Le concentrazioni soglia di contaminazione relative al ferro e al manganese si applicano nelle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano di cui all'articolo 94 e nei corpi idrici sotterranei utilizzati o destinati all'estrazione di acqua per il consumo umano. Ove sia accertato che il superamento è dovuto a fenomeni naturali, le concentrazioni soglia si assumono pari al valore di fondo ai sensi dell'articolo 240, comma 1, lettera *b)*. Al di fuori delle aree e dei corpi idrici di cui al

primo periodo, i medesimi parametri sono comunque determinati nell'ambito della caratterizzazione e del monitoraggio, quali indicatori delle condizioni della falda, senza che il loro superamento comporti di per sé l'obbligo di bonifica.».

5. 22. Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Al comma 1, lettera c), *sostituire le parole*: e la sedicesima riga sono soppresse *con le seguenti*: riga è soppressa.

5. 23. Bonelli.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

c-bis) all'allegato 5, titolo V, tabella 2, sezione ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI, sono soppresse la quarantesima, la quarantaquattresima e la quarantacinquesima riga;

c-ter) all'allegato 5, titolo V, tabella 2, sezione ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI, sono aggiunte le seguenti voci: «Sommatoria tricloroetilene + tetracloroetilene: 10 µg/l» e «Trialometani - totale (cloroformio, bromoformio, dibromoclorometano e bromodiclorometano): 30 µg/l».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere c), c-*bis*) e c-*ter*), si applicano ai procedimenti disciplinati dal titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non ancora conclusi con provvedimento definitivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le medesime disposizioni si applicano, su istanza di parte, ai procedimenti già conclusi, nonché d'ufficio agli interventi di competenza delle pubbliche amministrazioni, previa rivalutazione tecnica dei presupposti e nel rispetto degli obblighi di tutela delle acque e della salute umana.

5. 24. Simiani.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. All'articolo 7, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, le parole: «fino al 31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2028».

1-*ter*. Agli oneri di cui al comma 1-*bis*, pari a 351.125 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

*** 5. 26.** Ghio, Pandolfo, Simiani.

*** 5. 27.** Cavo, Alessandro Colucci.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al fine di assicurare l'effettiva attuazione degli interventi di risanamento e recupero ambientale della Laguna di Orbetello, nonché di rafforzare gli strumenti amministrativi per la gestione dei sedimenti lagunari, anche in relazione agli effetti dei cambiamenti climatici e ai fenomeni di deterioramento ecologico delle acque, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro 30 giugno 2027 ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la regione Toscana, sono dettate le disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni per la movimentazione, in aree marine ubicate all'interno della laguna di Orbetello, dei sedimenti risultanti dall'escavo dei fondali del contermine lagunare stesso. Il decreto di cui al precedente periodo disciplina anche i termini del procedimento, la durata dell'autorizzazione e le relative attività di controllo e monitoraggio.

5. 28. Simiani.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi di risanamento ambientale del sito di interesse nazionale «Orbetello - area ex Sitoco», di cui all'Accordo di programma sottoscritto in data 29 maggio 2018 dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, dalla regione Toscana e dai comuni di Orbetello e Monte Argentario per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del sito di interesse nazionale di «Orbetello - area ex Sitoco» e successivo atto integrativo del 4 ottobre 2021, sono stanziati 10 milioni di euro all'anno per il triennio 2026-2028. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 10 milioni di euro all'anno per il triennio 2026-2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5. 29. Simiani.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al fine di rafforzare gli interventi di risanamento e recupero ambientale della Laguna di Orbetello, anche in considerazione della presenza del sito di interesse nazionale «Orbetello - Area ex Sitoco», nonché di assicurare il coordinamento delle attività di salvaguardia dell'ecosistema lagunare con gli interventi di messa in sicurezza e bonifica, all'articolo 9, comma 1, lettera *a)*, della legge 24 gennaio 2025, n. 11, le parole: «499.641 euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «3 milioni di euro annui». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2.500.359

euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si presentino in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5. 30. Simiani.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al fine di assicurare la piena operatività degli organismi preposti alla tutela e al risanamento ambientale e garantire l'efficace attuazione degli interventi di salvaguardia e recupero degli ecosistemi lagunari, all'articolo 7, comma 1, della legge 24 gennaio 2025, n. 11, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «La nomina dell'amministratore unico è subordinata all'acquisizione del parere preventivo delle competenti Commissioni parlamentari, secondo le modalità e i termini previsti dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14, ferme restando l'intesa con la regione Toscana e la consultazione degli altri enti consorziati». In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui al presente comma si applicano alla procedura di nomina in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

5. 32. Simiani.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le modifiche introdotte dal presente articolo si applicano decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e non si applicano ai procedimenti di bonifica già in corso alla medesima data, che proseguono secondo la disciplina previgente.

5. 33. Mazzetti, Patriarca, Cortelazzo.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. All'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-*bis*. Le attività di bonifica di siti inquinati di competenza statale o la cui bonifica è finanziata con risorse statali, così come individuati dagli articoli 252 e 252-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero finanziati da accordi di programma statali o ricadenti nel campo di applicazione del Programma nazionale di finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 269 del 29 dicembre 2020, sono ricomprese nel programma nazionale di bonifica con la finalità di identificare le risorse necessarie al loro completamento.

3-*ter*. Il programma di cui al comma 3 è aggiornato almeno ogni quattro anni. Costituiscono i contenuti minimi del programma:

a) il censimento delle attività di cui al comma 3-*bis*, integrato con le informazioni eventualmente disponibili dall'anagrafe dei

siti da bonificare, di cui all'articolo 251 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

b) le informazioni aggiornate circa lo stato delle procedure di bonifica dei siti di interesse nazionale e dei siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale;

c) la quantificazione delle risorse necessarie per provvedere al completamento delle attività previste per le aree rientranti nel campo di applicazione del programma;

d) gli indicatori chiave per l'analisi dell'avanzamento delle attività di bonifica in relazione alla superficie recuperata, alle tempistiche e alle risorse necessarie;

e) gli obiettivi di qualità in termini di avanzamenti attesi negli interventi di bonifica sulla base degli indicatori chiave;

f) i criteri per la definizione delle priorità di intervento;

g) l'individuazione delle risorse disponibili per l'attuazione degli interventi;

h) il cronoprogramma per la definizione degli obiettivi da raggiungere nel corso del periodo temporale di riferimento.

3-*quater*. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) per la definizione dei contenuti minimi del programma come definiti dal comma 3-*ter*. Il Ministero, con cadenza annuale, pubblica un rapporto sullo stato delle procedure di bonifica rientranti nel programma, valutando il rispetto degli obiettivi in esso individuati.».»

5. 34. Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Con lo scopo di garantire la tempestiva progettazione e realizzazione dei lavori di bonifica del sito ex Italsintex, nel comune di Camposampiero, è autorizzato, in favore della regione Veneto, un contributo pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028. Ai fini della celere realizzazione dell'intervento di bonifica, si applicano le disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2024, n. 191. All'onere derivante dal presente comma, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5. 35. Centenaro, Zinzi, Montemagni.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Alcomma 3, sostituire le parole: e bonifica *con le seguenti:* bonifica, rigenerazione e riqualificazione urbana.

Conseguentemente:

dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Al fine di potenziare le attività di prevenzione sanitaria nelle aree della Terra dei Fuochi, nonché di rafforzare l'integrazione dei dati ambientali, epidemiologici e sanitari, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2027 in favore del medesimo Commissario unico di cui al comma 3. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate, in via prioritaria, all'attuazione degli interventi riguardanti:

a) il rafforzamento di programmi di *screening* e monitoraggio;

b) l'implementazione dei percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali per le patologie oncologiche;

c) il sostegno alla sorveglianza epidemiologica delle patologie oncologiche;

d) il potenziamento dei sistemi di sorveglianza.

al comma 5, sostituire le parole: di cui al comma 3 *con le seguenti:* di cui ai commi 3 e 4-*bis*;

dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. Agli oneri derivanti dal comma 4-*bis*, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-*bis*. All'articolo 10 del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, dopo il comma 14 è aggiunto il seguente: «14-*bis*. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 5, il Commissario unico di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, resta in carica almeno fino al 31 dicembre 2029.».

5. 36. Zinzi, Montemagni, Centenaro.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Al fine di assicurare la continuità degli interventi di risanamento ambientale e bonifica dell'area denominata «Terra dei fuochi» e di garantire, anche successivamente al 2028, l'attuazione del programma pluriennale di interventi affidato al Commissario unico di cui al comma 3, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per la quota attribuita alla Presidenza del Consiglio dei ministri e destinata alle finalità di cui al comma 3 del presente articolo, è ulteriormente incrementato di 190,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030 e di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2031 al 2035. Le risorse aggiuntive sono destinate alla realizzazione degli interventi di risanamento e bonifica dell'area denominata «Terra dei fuochi» e confluiscono nella contabilità speciale intestata al Commissario unico secondo le modalità di cui al comma 5.

Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-*bis*. Agli oneri derivanti dal comma 4-*bis*, pari a 190,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030 e a 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2031 al 2035, si provvede:

a) quanto a 95,15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030 e a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2031 al 2035, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 95,15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030 e a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2031 al 2035, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5. 37. De Luca, Simiani, Braga, Graziano, Sarracino, Scotto, Speranza, Curti, Evi, Ferrari.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Al comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le relazioni recano altresì, per ciascun intervento, il cronoprogramma procedurale e di realizzazione, gli obiettivi intermedi, il soggetto responsabile, le risorse assegnate, impegnate e spese, lo stato di avanzamento e gli esiti delle verifiche sulle matrici ambientali interessate. I cronoprogrammi e i relativi aggiornamenti sono pubblicati sulla piattaforma informativa unitaria. Gli scostamenti sono motivati con indicazione delle misure correttive e dei termini per la loro attuazione.

5. 38. Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-*bis*. Al fine di assicurare il presidio specialistico necessario allo svolgimento delle indagini volte a identificare il responsabile dell'evento di superamento di cui all'articolo 244, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e al rispetto del termine di cui al comma 3 del medesimo articolo 244, come modificato dal comma 1, lettera *a)*, del presente articolo, nonché la continuità delle attività di repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti nell'area denominata «Terra dei fuochi», oggetto degli interventi di risanamento e bonifica di cui ai commi 3 e 4, svolte dall'Arma dei carabinieri ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettere *c)* ed *e)*, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2212-*quater*:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I ruoli forestali degli ispettori, dei sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 2212-*bis*, commi 2, 3 e 4, hanno carattere permanente e non costituiscono ruoli a esaurimento. Ferme restando le consistenze organiche complessive di cui all'articolo 800, i ruoli forestali dei periti, dei revisori e degli operatori e collaboratori, di cui all'articolo 2212-*bis*, commi 5, 6 e 7, restano ruoli a esaurimento e le vacanze organiche in essi verificatesi sono progressivamente devolute in aumento alla consistenza, rispettivamente, dei ruoli forestali degli ispettori, dei sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri.»;

2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1.1. Le vacanze organiche dei ruoli forestali degli ispettori, dei sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri sono ripianate, nell'ambito delle facoltà assunzionali dell'Arma dei carabinieri previste a legislazione vigente:

a) mediante l'iscrizione nei predetti ruoli, al termine del rispettivo corso di formazione, del personale reclutato sui posti destinati alle specializzazioni forestali, ambientali e agroalimentari ai sensi degli articoli 683, comma 7, lettera *a)*, e 708, comma 1-*bis*;

b) mediante i concorsi interni di cui all'articolo 2214-*quater*, commi da 15 a 19;

c) mediante transito, a domanda, del personale dei corrispondenti ruoli dell'Arma dei carabinieri in possesso della

specializzazione forestale, ambientale e agroalimentare e in servizio presso i reparti di cui all'articolo 174-bis. Le modalità di attuazione del presente comma sono stabilite con decreto del Ministro della difesa.

1.2. La consistenza organica complessiva dei ruoli forestali di cui al comma 1, primo periodo, determinata nell'ambito delle consistenze organiche di cui all'articolo 800, commi 2, 3 e 4, non può essere inferiore al numero delle unità di personale transitate dal Corpo forestale dello Stato nei ruoli forestali di cui all'articolo 2212-*bis*, commi da 2 a 7. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la predetta consistenza è ripartita tra i singoli ruoli forestali.»;

3) ai commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater*, le parole: «Fino al completo esaurimento del ruolo forestale» sono sostituite dalle seguenti: «In relazione al ruolo forestale»;

b) all'articolo 2214-*quater*, comma 15, le parole: «fino al loro completo esaurimento» sono sostituite dalle seguenti: «, fermo restando, per i ruoli forestali dei revisori e degli operatori e collaboratori, il carattere di ruoli a esaurimento»;

c) alla tabella 4, Quadri VI, VII e VIII, è soppressa la nota contrassegnata dal numero 1, recante le parole: «In ragione della progressiva devoluzione di posizioni organiche ai corrispettivi ruoli dell'Arma dei carabinieri, all'esaurirsi della dotazione organica il presente ruolo è da ritenersi soppresso».

7-*ter*. Dall'attuazione del comma 7-*bis* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, ferme restando le consistenze organiche complessive di cui all'articolo 800 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e nell'ambito delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché per il presidio specialistico delle attività di indagine e di controllo.

5. 39. Evi, Simiani, Braga, Curti, Ferrari.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-*bis*. Al fine di assicurare il presidio specialistico necessario allo svolgimento delle indagini volte a identificare il responsabile dell'evento di superamento di cui all'articolo 244, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e al rispetto del termine di cui al comma 3 del medesimo articolo 244, come modificato dal comma 1, lettera *a)*, del presente articolo, nonché la continuità delle attività di repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti nell'area denominata «Terra dei fuochi», oggetto degli interventi di risanamento e bonifica di cui ai commi 3 e 4, svolte dall'Arma dei carabinieri ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettere *c)* ed *e)*, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e di ripianare la carenza organica del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari di cui all'articolo 174-*bis*, comma 2, lettera *a)*, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al medesimo codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 666, comma 3-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il numero dei posti messi annualmente a concorso per l'immissione nel ruolo forestale non

è comunque inferiore al 7 per cento dei posti complessivamente messi a concorso nel medesimo anno per l'immissione nei ruoli normale, forestale e tecnico, anche in deroga a quanto previsto dal primo periodo e dall'articolo 2203-bis.»;

b) all'articolo 683, comma 7:

1) all'alinea, dopo le parole: «nei relativi bandi di concorso» sono inserite le seguenti: «, anche distinti e riservati alle relative specializzazioni,»;

2) alle lettere *a)* e *b)*, le parole: «4 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «7 per cento»;

c) all'articolo 692, comma 7-*bis*, le parole: «4 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «7 per cento»;

d) all'articolo 708, comma 1-*bis*, dopo le parole: «nei relativi bandi di concorso» sono inserite le seguenti: «, anche distinti e riservati alle relative specializzazioni,» e le parole: «4 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «7 per cento»;

e) all'articolo 973, il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente: «2-*bis*. Il personale arruolato ai sensi degli articoli 683, comma 7, lettera *a)*, e 708, comma 1-*bis*, nonché il personale vincitore dei posti riservati ai sensi degli articoli 683, comma 7, lettera *b)*, e 692, comma 7-*bis*, permane nella specializzazione forestale, ambientale e agroalimentare e può esserne trasferito ad altra organizzazione dell'Arma dei carabinieri esclusivamente: *a)* d'autorità, per inidoneità funzionale accertata ovvero per esonero dalla specializzazione disposto per motivi disciplinari o per perdita dei requisiti tecnico-professionali, accertata secondo criteri oggettivi stabiliti con decreto del Ministro della difesa; *b)* a domanda, non prima di quindici anni di servizio prestato nella specializzazione. Restano ferme le progressioni interne ai ruoli forestali.».

7-*ter*. Per gli anni dal 2027 al 2030 e, comunque, fino al ripianamento della carenza organica del Comando di cui al comma 7-*bis*, la misura minima dei posti di cui agli articoli 683, comma 7, lettera *a)*, e 708, comma 1-*bis*, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificati dal comma 7-*bis*, è elevata al 12 per cento dei posti da mettere a concorso.

7-*quater*. Dall'attuazione dei commi 7-*bis* e 7-*ter* non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le disposizioni dei commi 7-*bis* e 7-*ter* si applicano nel limite delle vacanze organiche e nell'ambito delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ferme restando le consistenze organiche complessive di cui all'articolo 800 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché per il presidio specialistico delle attività di indagine e di controllo.

5. 40. Evi, Simiani, Braga, Curti, Ferrari.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-*bis*. Al fine di assicurare la continuità operativa dei reparti impiegati nelle indagini volte a identificare il responsabile dell'evento di superamento di cui all'articolo 244, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche ai fini del rispetto del termine di cui al comma 3 del medesimo articolo 244, come modificato dal comma 1, lettera *a)*, del presente articolo, e nelle attività di repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti nell'area denominata «Terra dei fuochi», oggetto degli interventi di cui ai commi 3 e 4, all'articolo 174-*bis*, comma 2, lettera *b)*, del codice dell'ordinamento militare, di cui al

decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I Comandi di cui alla presente lettera sono retti prioritariamente da ufficiali generali dei ruoli forestale e forestale iniziale. I comandi, i gruppi e i reparti dipendenti dai Comandi di cui alla presente lettera, ivi compresi i nuclei investigativi di polizia ambientale, agroalimentare e forestale, permangono nell'organizzazione di cui al comma 1, alle dipendenze della relativa linea di comando specialistica, e non possono essere posti alle dipendenze dei comandi dell'organizzazione territoriale.».

7-*ter*. Per le finalità di cui al comma 7-*bis*, all'articolo 18, comma 14, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La progressiva armonizzazione di cui al primo periodo non comporta la soppressione, l'accorpamento o il trasferimento all'organizzazione territoriale dell'Arma dei carabinieri dei comandi e dei reparti dell'organizzazione forestale, ambientale e agroalimentare di cui all'articolo 174-*bis* del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, né la soppressione o il riassorbimento nei corrispondenti ruoli dell'Arma dei carabinieri del ruolo forestale degli ufficiali di cui all'articolo 821, comma 1, lettera *b)*, del medesimo codice, né, per i ruoli forestali di cui all'articolo 2212-*bis*, commi da 2 a 7, del medesimo codice, effetti ulteriori rispetto a quelli previsti dall'articolo 2212-*quater* del medesimo codice.».

7-*quater*. Dall'attuazione dei commi 7-*bis* e 7-*ter* non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché per il presidio specialistico delle attività di indagine e di controllo.

5. 41. Evi, Simiani, Braga, Curti, Ferrari.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-*bis*. Al fine di assicurare il presidio specialistico necessario allo svolgimento delle indagini volte a identificare il responsabile dell'evento di superamento di cui all'articolo 244, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e al rispetto del termine di cui al comma 3 del medesimo articolo 244, come modificato dal comma 1, lettera *a)*, del presente articolo, nonché la continuità delle attività di repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti nell'area denominata «Terra dei fuochi», oggetto degli interventi di risanamento e bonifica di cui ai commi 3 e 4, svolte dall'Arma dei carabinieri ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettere *c)* ed *e)*, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, fino al 31 dicembre 2030 la devoluzione di cui all'articolo 2212-*quater*, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non si applica alle vacanze organiche verificatesi nei ruoli forestali degli ispettori, dei sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri. Nel medesimo periodo, le vacanze organiche verificatesi nei ruoli forestali dei periti, dei revisori e degli operatori e collaboratori sono devolute in aumento, rispettivamente, ai ruoli forestali degli ispettori, dei sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri.

7-*ter*. Le vacanze organiche di cui al comma 7-*bis* sono ripianate nell'ambito delle facoltà assunzionali dell'Arma dei carabinieri previste a legislazione vigente, anche mediante l'iscrizione nei ruoli forestali, al termine del rispettivo corso di formazione, del personale reclutato ai sensi degli articoli 683, comma 7, lettera *a)*, e 708,

comma 1-*bis*, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

7-*quater*. Dall'attuazione dei commi 7-*bis* e 7-*ter* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, ferme restando le consistenze organiche complessive di cui all'articolo 800 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché per il presidio specialistico delle attività di indagine e di controllo.

5. 42. Evi, Simiani, Braga, Curti, Ferrari.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-*bis*. Al fine di assicurare il presidio specialistico necessario allo svolgimento delle indagini volte a identificare il responsabile dell'evento di superamento di cui all'articolo 244, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e al rispetto del termine di cui al comma 3 del medesimo articolo 244, come modificato dal comma 1, lettera *a)*, del presente articolo, nonché la continuità delle attività di repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti nell'area denominata «Terra dei fuochi», oggetto degli interventi di risanamento e bonifica di cui ai commi 3 e 4, svolte dall'Arma dei carabinieri ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettere *c)* ed *e)*, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, per i concorsi banditi negli anni dal 2027 al 2030 la misura minima dei posti di cui agli articoli 683, comma 7, 692, comma 7-*bis*, e 708, comma 1-*bis*, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è elevata dal 4 al 7 per cento. Il personale arruolato o vincitore sui predetti posti permane nella specializzazione forestale, ambientale e agroalimentare per un periodo non inferiore a dieci anni, salvo il trasferimento d'autorità per inidoneità funzionale accertata ovvero per esonero dalla specializzazione disposto per motivi disciplinari o per perdita dei requisiti tecnico-professionali, accertata secondo criteri oggettivi stabiliti con decreto del Ministro della difesa.

7-*ter*. Dall'attuazione del comma 7-*bis* non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le disposizioni del comma 7-*bis* si applicano nel limite delle vacanze organiche e nell'ambito delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché per il presidio specialistico delle attività di indagine e di controllo.

5. 43. Evi, Simiani, Braga, Curti, Ferrari.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-*bis*. Al fine di assicurare, per l'intera durata degli interventi di risanamento e bonifica dell'area denominata «Terra dei fuochi» finanziati ai sensi dei commi 3 e 4, la continuità delle indagini di cui all'articolo 244, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle attività di repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, fino al 31 dicembre 2030 i comandi, i gruppi e i reparti dipendenti dai Comandi

di cui all'articolo 174-*bis*, comma 2, lettera *b)*, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ivi compresi i nuclei investigativi di polizia ambientale, agroalimentare e forestale, permangono nell'organizzazione forestale, ambientale e agroalimentare e alle dipendenze della relativa linea di comando specialistica.

7-*ter*. I provvedimenti di riorganizzazione che incidono sull'articolazione dei comandi e dei reparti di cui al comma 7-bis sono trasmessi alle Camere entro trenta giorni dalla loro adozione, corredati di una relazione sugli effetti per le attività indicate al medesimo comma.

7-*quater*. Dall'attuazione dei commi 7-*bis* e 7-*ter* non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché per il presidio specialistico delle attività di indagine e di controllo.

5. 44. Evi, Simiani, Braga, Curti, Ferrari.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-*bis*. Il Commissario unico, di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, provvede, con i medesimi poteri di cui allo stesso articolo 5, anche alla bonifica del sito orfano «Santa Apollonia» di Aprilia (LT) individuato con decreto del Ministro della transizione ecologica 4 agosto 2022, mediante lo svolgimento delle seguenti attività:

a) ricognizione degli interventi di indagine ambientale, caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica, nonché delle iniziative volte a garantire il monitoraggio ambientale e sanitario delle popolazioni ricadenti nell'area interessata;

b) individuazione degli interventi e delle ulteriori iniziative da porre in essere nel breve, medio e lungo periodo, nonché stima delle risorse finanziarie necessarie all'attuazione degli interventi medesimi;

c) realizzazione di interventi di bonifica, ripristino ambientale e messa in sicurezza operativa o permanente;

d) comunicazione e informazione pubblica in merito agli interventi e alle iniziative attuate e programmate.

7-*ter*. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le amministrazioni centrali e locali, nonché la regione Lazio e la provincia di Latina, a vario titolo competenti per gli interventi e le iniziative di cui al comma 7-*bis*, comunicano al Commissario di cui al medesimo comma le informazioni concernenti ogni intervento e iniziativa, attuati o programmati e le relative risorse finanziarie disponibili.

7-*quater*. Il Commissario di cui al comma 7-*bis*, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione avente a oggetto le attività di cui al medesimo comma 7-*bis*, lettere a), b) e c), nonché un piano di comunicazione e informazione del pubblico e, in particolare, dei cittadini dei territori rientranti nell'area denominata «Santa Apollonia».

7-*quinquies*. La relazione di cui al comma 7-*quater* è trasmessa anche al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero della salute, alla regione Lazio, alla provincia di Latina e al comune di Aprilia i quali provvedono, entro i successivi trenta giorni, a trasferire le eventuali risorse finalizzate agli interventi di bonifica, presenti nei propri bilanci.

7-*sexies*. I soggetti di cui al comma 7-*quinquies* comunicano altresì al Commissario ogni informazione che quest'ultimo ritenga necessario acquisire e prestano ogni eventuale collaborazione che il medesimo richieda ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma 7-*bis*.

7-*septies*. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale provvede allo svolgimento di attività di monitoraggio sull'espletamento dei compiti di cui al comma 7-*bis*, lettere a), b) e c), rendendo pubblici i relativi esiti in una apposita sezione del proprio sito istituzionale, che garantisca il più ampio accesso ai dati stessi da parte della società civile e dei soggetti interessati.

5. 45. Zaratti, Bonelli.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-*bis*. Ai fini dell'attività di prevenzione e controllo dello stato di salute della popolazione residente nell'area dei novanta Comuni delle province di Napoli e Caserta di cui all'articolo 1 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029 e 2030 per il potenziamento degli *screening* sanitari di prevenzione, con particolare riferimento alla prevenzione oncologica, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5. 46. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-*bis*. La regione Campania, attraverso le aziende sanitarie competenti e in raccordo con il Ministero della salute, l'Istituto superiore di sanità e gli enti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA), assicura il coordinamento e il rafforzamento della sorveglianza epidemiologica e sanitaria nell'area denominata «Terra dei Fuochi». Il sistema integra i registri e i flussi informativi esistenti, compreso il Registro tumori, con i dati ambientali, considera gli esiti sanitari pertinenti secondo le evidenze scientifiche e prevede una relazione pubblica annuale. I dati sono diffusi in forma aggregata, con dettaglio territoriale compatibile con l'attendibilità statistica e la protezione dei dati personali. Le risultanze orientano le misure di prevenzione e di riduzione dell'esposizione, ferme le misure urgenti già precedentemente disposte.

*** 5. 47.** Bonelli, Borrelli.

*** 5. 50.** Santillo, Morfino, Ilaria Fontana.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Articolo 5-*bis*.

(Misure urgenti per accelerare l'attuazione degli interventi di bonifica nel sito di interesse nazionale della Val Basento)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la regione Basilicata, è nominato un Commissario straordinario al fine di accelerare e completare le attività di progettazione e realizzazione degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica nel sito di interesse nazionale della Val Basento. Il decreto di cui al primo periodo individua altresì i compiti e le attività del Commissario straordinario, nonché il compenso del medesimo, determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Commissario straordinario resta in carica fino al 31 dicembre 2027.

2. Il Commissario straordinario provvede all'attuazione degli interventi di cui al comma 1, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e delle risorse destinate alla bonifica del sito di interesse nazionale della Val Basento, ferme restando le responsabilità e gli obblighi di bonifica posti a carico dei soggetti responsabili della contaminazione.

5. 01. Amendola.

Relatore	***Relatore***	***Governo***

* * *

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Articolo 5-*bis*.

(*Misure straordinarie di potenziamento della sicurezza urbana e del controllo del territorio nei comuni dell'area denominata «Terra dei fuochi»*)

1. Al fine di garantire la tutela della pubblica incolumità e rafforzare la sicurezza urbana e il controllo del territorio nei comuni dell'area denominata «Terra dei fuochi», interessati da reati ambientali e fenomeni dei roghi di rifiuti, la quota del Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, destinata al Ministero dell'interno, è incrementata di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai comuni dell'area denominata «Terra dei fuochi», con priorità ai comuni capoluogo, per il finanziamento di progetti volti all'installazione e al potenziamento di sistemi di videosorveglianza nonché all'assunzione di personale della polizia locale con contratti a tempo determinato, per una durata non superiore a dodici mesi all'anno.

3. In deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale vigenti e al fine di garantire la continuità dell'azione di monitoraggio ambientale, i progetti presentati dai comuni e approvati dalle prefetture possono avere durata pluriennale, fino a un massimo di trentasei mesi. I contratti a tempo determinato stipulati per l'assunzione di personale stagionale di polizia locale nell'ambito dei predetti progetti possono essere prorogati o rinnovati per l'intera durata del progetto stesso, nei limiti delle risorse assegnate e senza nuovi o maggiori oneri a carico dei bilanci comunali.

4. Gli stanziamenti di cui al presente articolo sono alimentati dalle somme affluite al Fondo unico giustizia a titolo di sanzioni pecuniarie, sequestri e confische penali o patrimoniali, per le quali si sia perfezionata la devoluzione allo Stato, mediante corrispondente riduzione della quota destinata alle finalità generali del medesimo Fondo.

5. 02. Zinzi, Montemagni, Centenaro.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Articolo 5-*bis*.

(*Misure per il finanziamento delle attività di rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati abusivamente e di bonifica dei siti inquinati*)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito il Fondo per il finanziamento delle attività di rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati e di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica di siti inquinati di competenza degli enti locali, eseguite in danno dei soggetti obbligati, ai sensi degli articoli 192, comma 3, secondo periodo, e 250 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La dotazione del Fondo è di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029.

2. Con regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, disciplina le modalità di accesso al Fondo di cui al presente articolo, e quelle per l'esercizio del Fondo medesimo. Con il regolamento di cui al primo periodo si provvede altresì:

a) a semplificare e accelerare le procedure conseguenti all'accertamento degli illeciti, le attività di ripristino ambientale e le attività dell'eventuale recupero delle somme anticipate dall'ente pubblico per l'esecuzione d'ufficio dei ripristini ambientali, sia nel caso di sgombero, recupero e smaltimento di rifiuti abbandonati, sia nel caso di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica di siti inquinati;

b) a stabilire criteri per l'assegnazione ai comuni di somme adeguate e sufficienti a sostenere le spese per le attività di cui alla lettera a), a valere sulle disponibilità del Fondo di cui al comma 1;

c) a prevedere la costituzione di una struttura di supporto ai piccoli comuni per lo svolgimento delle attività di tutela dell'ambiente di cui alla lettera a), comprese quelle di recupero delle somme anticipate per l'esecuzione coattiva in danno, anche ai fini dell'eventuale rimborso al Fondo di cui al comma 1.

3. Ai fini dell'assegnazione delle risorse del Fondo hanno precedenza i piccoli comuni e quelli nel cui territorio si trovano siti posti sotto sequestro con provvedimento dell'autorità giudiziaria a seguito dell'accertamento dell'esistenza di un deposito abusivo di rifiuti, anche all'interno di strutture edilizie, in violazione dell'articolo 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

4. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili con agevolazioni a valere su altri fondi pubblici nazionali o regionali.

5. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica presenta annualmente alle Camere una relazione sull'utilizzo delle risorse del Fondo, contenente i dati specifici dei progetti e delle spese.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5. 03. Andreuzza, Zinzi, Centenaro, Montemagni.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Articolo 5-*bis.*

(Disposizioni urgenti per l'accelerazione degli interventi di bonifica e rigenerazione della Zona Falcata di Messina)

1. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi di bonifica, risanamento ambientale e rigenerazione dell'area denominata «Zona Falcata» di Messina, il Presidente dell'Autorità di sistema portuale dello Stretto è nominato, fino al 31 dicembre 2029, Commissario straordinario per la bonifica e la rigenerazione della Zona Falcata di Messina, di seguito denominato «Commissario straordinario». Le funzioni commissariali sono esercitate dal Presidente dell'Autorità *pro tempore* e, in caso di vacanza della carica, dal soggetto che ne esercita le funzioni. Il Commissario straordinario può nominare un subcommissario, anche tra il personale dell'Autorità o di altre amministrazioni pubbliche, cui delegare specifiche funzioni e attività. Al Commissario straordinario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati per l'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo. Al subcommissario è riconosciuto un compenso determinato con provvedimento del Commissario straordinario, nel rispetto dei parametri e dei limiti previsti dalla legislazione vigente per gli incarichi commissariali, tenuto conto della natura e della complessità delle funzioni attribuite. Il compenso, comprensivo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione, è posto a carico del quadro economico degli interventi di cui al presente articolo, nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto dei relativi vincoli di destinazione.

2. Il Commissario straordinario provvede all'approvazione dei progetti relativi agli interventi di cui al comma 1 mediante conferenza di servizi, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, i cui termini sono ridotti della metà, fatti salvi i termini inderogabili previsti dalla normativa dell'Unione europea. La riduzione dei termini prevista dal primo periodo si applica altresì ai procedimenti e agli adempimenti tecnico-amministrativi necessari all'esecuzione degli interventi, ivi compresi quelli relativi all'approvazione di varianti, piani operativi, campagne di caratterizzazione integrative, attività di smaltimento e ogni altro adempimento connesso alla realizzazione delle opere. Restano ferme le disposizioni inderogabili richiamate al comma 3, nonché i vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. La determinazione conclusiva della conferenza di servizi, adottata dal Commissario straordinario, sostituisce a ogni effetto gli atti di assenso, comunque denominati, delle amministrazioni e degli enti interessati, costituisce, ove necessario, variante agli strumenti urbanistici e di pianificazione portuale, nel rispetto delle disposizioni inderogabili in materia ambientale, paesaggistica e culturale, e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità degli interventi. Per gli interventi riguardanti beni sottoposti a tutela culturale, la competente Soprintendenza della Regione Siciliana si esprime entro trenta giorni dalla richiesta, ferme restando le disposizioni inderogabili in materia di tutela dei beni culturali e le competenze della Regione Siciliana. In caso di mancata espressione del parere entro il predetto termine, si applicano gli strumenti di superamento dell'inerzia previsti dalla normativa vigente. Per gli interventi per i quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, risulti già avviata la verifica del progetto esecutivo, il Commissario straordinario assume le funzioni di impulso e coordinamento finalizzate alla tempestiva conclusione del procedimento e può adottare gli atti di propria competenza necessari ad accelerare

la conclusione della verifica, l'approvazione del progetto e l'avvio delle procedure di affidamento, ferme restando le attribuzioni del RUP, del soggetto incaricato della verifica e degli altri soggetti competenti secondo la normativa vigente.

3. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, il Commissario straordinario può adottare, con provvedimenti motivati, disposizioni in deroga alle norme vigenti, indicando espressamente le disposizioni derogate e le ragioni della deroga, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle disposizioni penali, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni inderogabili in materia di tutela ambientale e dei beni culturali e paesaggistici, nonché dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Limitatamente agli interventi di cui al comma 1, il Commissario straordinario può esercitare le funzioni di intervento d'ufficio previste dall'articolo 250 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nei casi e alle condizioni ivi stabiliti, ferme restando le disposizioni dell'articolo 253 del medesimo decreto legislativo in materia di recupero delle spese sostenute.

4. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario si avvale delle strutture e del personale dell'Autorità di sistema portuale dello Stretto e può avvalersi, mediante apposite convenzioni, di Invitalia S.p.A. e di Sogesid S.p.A., nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto della normativa applicabile. All'attuazione degli interventi si provvede a valere sulle risorse, pari a 20 milioni di euro, assegnate all'Autorità di sistema portuale dello Stretto con la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile del 9 luglio 2024, n. 39, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027, nonché sulle ulteriori risorse destinate alle medesime finalità. Resta ferma l'individuazione dell'Autorità di sistema portuale dello Stretto quale soggetto attuatore e amministrazione assegnataria delle risorse, con i relativi obblighi di gestione, monitoraggio, controllo e rendicontazione. Le risorse sono utilizzate nel rispetto dei vincoli di destinazione e delle modalità di trasferimento stabiliti dalla predetta delibera, anche mediante apposita contabilità speciale, ove autorizzata secondo la normativa vigente.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

*** 5. 04.** Zinzi, Montemagni, Centenaro.

*** 5. 06.** Cortelazzo, Mazzetti, Patriarca.

*** 5. 07.** Cannata.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Articolo 5-*bis*.

(Estensione delle esclusioni previste dal decreto 26 gennaio 2023, n. 45 alle opere funzionali ai pozzi di emungimento per interventi di messa in sicurezza d'emergenza e misure di prevenzione)

1. All'articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 26 gennaio 2023, n. 45, disciplinante le categorie di interventi che non necessitano della valutazione di cui all'articolo 242-*ter*, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché i criteri e le procedure per la predetta valutazione e le modalità di controllo, dopo le parole: «i pozzi di emungimento» sono inserite le seguenti: «e le relative opere

funzionali alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza d'emergenza e di misure di prevenzione».

**** 5. 08.** Mazzetti, Patriarca, Cortelazzo.

**** 5. 09.** Montemagni, Zinzi, Centenaro.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Articolo 5-*bis.*

(Misure urgenti per garantire agli utenti informazioni sulla qualità delle acque destinate al consumo umano)

1. All'articolo 16, comma 1, lettera *b),* capoverso 4, del decreto legislativo19 giugno 2025, n. 102, le parole «12 gennaio 2029», sono sostituite dalle seguenti: «30 gennaio 2027».

5. 010. Zanella, Bonelli.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Articolo 5-*bis.*

(Fondo per gli interventi di valutazione epidemiologica, prevenzione e monitoraggio sanitario nei SIN)

1. Al fine di assicurare adeguati livelli di prevenzione e tutela della salute pubblica nell'ambito dei siti di interesse nazionale (SIN) di cui all'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e valutare l'impatto sanitario sulla popolazione residente legato alla presenza di contaminanti ambientali, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo, denominato «Fondo per i programmi di prevenzione sanitaria nei Siti di Interesse Nazionale (SIN)», con una dotazione di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029 e 2030. Il fondo di cui al primo periodo finanzia l'attuazione degli interventi finalizzati: *a)* alla realizzazione di programmi di valutazione epidemiologica della popolazione residente nei comuni ricadenti nei Siti di Interesse Nazionale inseriti negli accordi di programma di cui all'articolo 252-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006; *b)* al potenziamento degli *screening* di prevenzione oncologica; *c)* a progetti di monitoraggio sanitario continuo dello stato di salute della popolazione.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di riparto delle risorse del fondo di cui al comma 1, nonché le procedure di monitoraggio e rendicontazione delle spese sostenute.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029 e 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5. 011. Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Articolo 5-*bis.*

(Misure urgenti per la bonifica dei siti contaminati da sostanze per- e poli-fluoroalchiliche-PFAS)

1. Nelle more della conclusione delle attività previste dall'articolo 1, comma 880, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in applicazione del principio di precauzione e sulla base delle conoscenze scientifiche disponibili, nei casi di accertata compromissione delle acque sotterranee da sostanze per- e poli-fluoroalchiliche (PFAS) e in presenza di un'area sorgente, le procedure di bonifica di cui al Titolo V della Parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono disciplinate dalle seguenti disposizioni:

a) alle procedure di cui all'articolo 242 non si applicano le definizioni di concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) e di concentrazioni soglia di rischio (CSR) e, conseguentemente, quelle di sito potenzialmente contaminato e di sito contaminato, di cui all'articolo 240, comma 1, lettere *b),c), d)* ed *e);*

b) per compromissione delle acque sotterranee si intende uno squilibrio funzionale del corpo idrico causato dalla presenza di uno o più composti PFAS che non consente tutti i suoi usi potenziali;

c) per area sorgente si intende un'area delimitata sulla base del modello concettuale in cui la presenza di PFAS sia riconducibile a specifiche attività antropiche poste in essere in siti con attività in esercizio o dismessi;

d) al fine di valutare il potenziale impatto sulla falda dei terreni inquinati da PFAS, la caratterizzazione nell'area sorgente include tutte le matrici ambientali. In particolare, è valutata la capacità di rilascio in falda dei PFAS sia dei terreni insaturi che di quelli saturi, secondo specifiche linee guida adottate ai sensi del comma 3. Gli interventi da attuare sui terreni e/o sulle acque sotterranee nell'area sorgente, tali da garantire la conformità ai limiti di potabilità stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 2025, n. 102, in uscita dall'area sorgente, sono individuati sulla base della capacità di rilascio in falda dei PFAS. Tali interventi possono consistere nella rimozione, trattamento o isolamento delle fonti inquinanti secondo le migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili;

e) nell'area esterna alla sorgente, qualora sia presente un plume di contaminazione a valle idrogeologica, gli interventi di bonifica sulle acque sotterranee sono prioritariamente finalizzati a garantire la conformità ai limiti di potabilità stabiliti dal decreto legislativo n. 102 del 2025. Ove tali obiettivi non siano tecnicamente raggiungibili utilizzando le migliori tecniche disponibili a costi sostenibili, devono essere adottati interventi volti al contenimento/ riduzione della migrazione dei contaminanti nel corpo idrico sotterraneo e/o alla riduzione del flusso di massa specifico. In tali casi devono essere predisposti idonei piani di monitoraggio e controllo che consentano di verificare l'efficacia delle soluzioni adottate;

f) qualora gli obiettivi di cui alle lettere *d)* ed *e)* non siano tecnicamente raggiungibili utilizzando le migliori tecniche disponibili a costi sostenibili, l'Autorità competente ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in sede di valutazione della proposta progettuale degli interventi, sentiti l'Istituto Superiore di Sanità e l'ASL territorialmente competente, che si esprimono congiuntamente, individua le misure da adottare al fine di garantire la salute della popolazione sulla base di una valutazione del rischio sanitario predisposta dal proponente secondo specifiche linee guida adottate ai sensi del comma 3.

Nell'ambito della valutazione del rischio sanitario sono proposte anche le misure sanitarie da adottare.

2. Per quanto non espressamente previsto al presente articolo si applicano le disposizioni del Titolo V alla Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 e i relativi allegati, laddove compatibili. Resta ferma in ogni caso la vigente normativa a tutela della salute pubblica.

3. Le linee guida previste dal comma 1, lettere *d)* e *f)* sono adottate dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con il supporto tecnico di ISPRA e ISS per i profili di competenza.

5. 012. Zinzi, Montemagni, Centenaro.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Articolo 5-*bis.*

(Utilizzo del CSS-Combustibile in impianti di combustione con potenza termica nominale totale pari o superiore a 40 MW e inferiore a 50 MW)

1. L'utilizzo del CSS-Combustibile è consentito, oltreché negli impianti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *b)* e *c)* del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013, n. 22, anche negli impianti di combustione destinati alla produzione di energia elettrica o di energia termica, in assetto cogenerativo, aventi potenza termica nominale totale pari o superiore a 40 MW e inferiore a 50 MW, nel rispetto dei requisiti di produzione, classificazione e dichiarazione di conformità di cui al medesimo decreto, nonché dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo. Le condizioni di utilizzo di cui alla sezione 7 della Parte II dell'Allegato X alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono integrate dalle disposizioni di cui al presente articolo.

2. Gli impianti di combustione destinati alla produzione di energia elettrica o di energia termica di cui al comma 1 sono dotati, al momento della presentazione della domanda di cui al comma 3 e per l'intera durata dell'utilizzo del CSS-Combustibile, di certificazione di qualità ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001 in corso di validità, riferita all'installazione, oppure di registrazione ai sensi della vigente disciplina dell'Unione europea sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema di ecogestione e *audit* (EMAS). Il venir meno della certificazione o della registrazione determina l'immediata cessazione della facoltà di utilizzo del CSS-Combustibile fino alla relativa nuova acquisizione.

3. Prima dell'avvio dell'utilizzo del CSS-Combustibile, il gestore degli impianti di combustione destinati alla produzione di energia elettrica o di energia termica di cui al comma 1 del presente articolo presenta all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'articolo 269 del decreto legislativo n. 152 del 2006 domanda di aggiornamento della medesima autorizzazione, corredata di uno studio che dimostri, sulla base delle verifiche e delle misurazioni in regime di autocontrollo, il rispetto delle pertinenti disposizioni del Titolo III-*bis* della Parte Quarta del medesimo decreto legislativo applicabili al coincenerimento, ivi comprese le disposizioni relative alle procedure di consegna e ricezione, alle condizioni di esercizio, ai residui, al controllo e alla sorveglianza, alla conformità delle prescrizioni per le misurazioni nonché ai valori limite di emissione in atmosfera indicati o calcolati secondo l'Allegato 2 al Titolo III-*bis* della Parte Quarta. Resta fermo, in ogni caso, il rispetto del limite più restrittivo tra quelli previsti dalla disciplina del coincenerimento di cui alla Parte Quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dall'articolo 273-*bis* del medesimo decreto

legislativo. Lo studio contiene il raffronto documentato, per ciascun inquinante, dei valori limite applicabili e l'indicazione di quelli osservati. L'autorità competente, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della domanda, provvede all'aggiornamento dell'autorizzazione di cui all'articolo 269 del decreto legislativo n. 152 del 2006 con prescrizioni inerenti al monitoraggio in regime di autocontrollo. Fino all'aggiornamento dell'autorizzazione, l'utilizzo del CSS-Combustibile non è consentito. All'aggiornamento di cui al presente comma non si applica l'articolo 35, commi 2 e 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. L'aggiornamento dell'autorizzazione tiene luogo, per gli aspetti emissivi connessi all'utilizzo del CSS-Combustibile, anche dell'eventuale aggiornamento delle prescrizioni adottate ai sensi dell'articolo 273-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006.

4. Il gestore, sulla base dei rilievi e dei monitoraggi effettuati, trasmette annualmente, entro il 30 aprile, all'autorità competente di cui al comma 3, una relazione contenente gli elementi di cui all'articolo 237-*septiesdecies*, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, indipendentemente dalla quantità di CSS-Combustibile utilizzata. L'autorità competente pubblica la relazione di cui al primo periodo sul proprio sito internet. Il gestore trasmette, altresì, alla medesima autorità e, per conoscenza, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, le informazioni di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto ministeriale n. 22 del 2013.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5. 013. Squeri, Mazzetti, Patriarca.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis.*

(Misure di sostegno al settore delle bioenergie)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 aprile 2026, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *c)*, capoverso 2-*bis*, dopo la lettera *d)*, è aggiunta la seguente: «*d*-bis*)* in caso di mancato utilizzo, per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, delle risorse previste nel tendenziale di spesa di cui alla lettera d), il tendenziale di spesa previsto per l'anno successivo è incrementato per una quota pari alle risorse non utilizzate»;

b) al comma 2, lettera *b)*, capoverso 8-*bis*, dopo la lettera *i)*, è aggiunta la seguente:

«*i*-bis*)* in caso di mancato utilizzo, per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, delle risorse previste nel tendenziale di spesa di cui alle lettere *g)*, *h)* e *i)*, il tendenziale di spesa previsto per l'anno successivo è incrementato per una quota pari alle risorse non utilizzate.

*** 5. 014.** Simiani.

*** 5. 015.** Squeri, Cortelazzo, Mazzetti, Patriarca.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Articolo 5-*bis*.

(*Rafforzamento delle attività preventive per il contrasto agli illeciti nella Terra dei fuochi*)

1. All'articolo 291, comma 1-*quater*, del codice di procedura penale, dopo le parole: «all'articolo 362, comma 1-*ter*, ovvero» sono inserite le seguenti: «al delitto di cui all'articolo 452-quaterdecies del codice penale».

2. All'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 1), del codice di procedura penale, le parole: «e 422» sono sostituite dalle seguenti: «, 422 e 452-*quaterdecies*».

5. 016. Zinzi, Montemagni, Centenaro.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Articolo 5-*bis.*

(Istituzione della Riserva naturale statale «Dune di Piscinas» nel Comune di Arbus)

1. Al fine di assicurare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale, paesaggistico e ambientale del sistema dunale di Piscinas, situato nel territorio del comune di Arbus, nella Regione autonoma della Sardegna, è istituita, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, la Riserva naturale statale denominata «Dune di Piscinas».

2. La Riserva naturale statale di cui al comma 1 è finalizzata, in particolare:

a) alla conservazione e alla protezione del sistema dunale costiero, degli *habitat* naturali e delle specie vegetali e animali di interesse conservazionistico;

b) alla tutela degli equilibri geomorfologici, idrogeologici ed ecologici dell'area, anche attraverso interventi di prevenzione e contrasto dei fenomeni di erosione, degrado ambientale e alterazione degli ecosistemi;

c) alla salvaguardia dei valori paesaggistici, ambientali, storici e culturali del territorio;

d) alla promozione della ricerca scientifica, del monitoraggio ambientale e delle attività di educazione e sensibilizzazione ambientale;

e) alla valorizzazione delle attività economiche tradizionali e delle forme di turismo naturalistico sostenibile, compatibili con le esigenze di conservazione degli habitat e con la tutela del paesaggio;

f) alla promozione della partecipazione delle comunità locali alla gestione e alla valorizzazione del patrimonio naturale.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, adottato d'intesa con la Regione autonoma della Sardegna, sentito il comune di Arbus e previa acquisizione dei pareri degli enti territoriali competenti, sono individuati la delimitazione definitiva, la zonizzazione, le misure di salvaguardia e la disciplina delle attività consentite all'interno della Riserva, nel rispetto delle disposizioni della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e della normativa vigente in materia di tutela paesaggistica e ambientale.

4. La gestione della Riserva è disciplinata dal decreto di cui al comma 3, nel rispetto della normativa vigente e delle competenze della Regione autonoma della Sardegna. È assicurato il coinvolgimento del comune di Arbus nella programmazione e nella gestione delle attività di conservazione, fruizione e valorizzazione del territorio, anche mediante appositi accordi tra le amministrazioni competenti.

5. Nell'ambito della Riserva sono promossi interventi di tutela e ripristino degli *habitat* dunali, di regolamentazione degli accessi, di gestione sostenibile dei flussi turistici e di realizzazione di percorsi naturalistici e strumenti di informazione ambientale, privilegiando soluzioni a basso impatto e compatibili con le caratteristiche naturali dei luoghi.

6. Restano ferme le competenze della Regione autonoma della Sardegna e degli enti territoriali interessati, nonché le disposizioni vigenti in materia di tutela dei beni paesaggistici e culturali, di conservazione della biodiversità e di bonifica dei siti contaminati. L'istituzione della Riserva non comporta deroghe agli obblighi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale previsti dalla legislazione vigente.

7. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. 017. Lampis.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Articolo 5-*bis*.

(Monitoraggio dell'attuazione)

1. Entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica trasmette alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del presente decreto. La relazione indica:

a) i provvedimenti attuativi adottati e quelli ancora da adottare, con i relativi termini e le amministrazioni responsabili;

b) i tempi dei procedimenti di VIA e AIA e i controlli ambientali e sanitari svolti;

c) le risorse assegnate, impegnate e pagate per ciascuna misura, nonché gli eventuali definanziamenti e le economie;

d) le domande presentate dai comuni per il Fondo di cui all'articolo 2, i criteri applicati, gli interventi finanziati e il relativo stato di realizzazione;

e) gli incarichi di assistenza tecnico-specialistica di cui all'articolo 3 e i risultati conseguiti;

f) l'avanzamento degli interventi di bonifica di cui all'articolo 5, con l'indicazione dei dati ambientali e sanitari disponibili e delle azioni di rivalsa nei confronti dei responsabili della contaminazione.

2. La relazione e i dati sottostanti sono pubblicati in formato aperto sul sito del Ministero. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5. 019. Morfino, Ilaria Fontana, Santillo.

Relatore	*Relatore*	*Governo*

* * *

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Articolo 5-*bis.*

(Regioni a statuto speciale e province autonome)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

*** 5. 020.** Manes, Steger, Gebhard, Schullian.

*** 5. 021.** Ferrari.

Relatore	*Relatore*	*Governo*